

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2944-2944-bis e 3003-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI PUTIGNANO E CORTESE)

concernente anche gli stati di previsione dell'Entrata (Tab. 1) (Relatore PUTIGNANO), dei Ministeri del Bilancio e della Programmazione economica (Tab. 4) (Relatore TAGLIAMONTE) e delle Partecipazioni statali (Tab. 18) (Relatore ANDREATTA)

con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione e sul disegno di legge n. 3003 (v. stampato nn. 2944-2944-bis e 3003-A Allegato 1); relazioni di minoranza della 5^a Commissione permanente (Relatore: BOATO) (v. stampato nn. 2944-2944-bis e 3003-A-bis); (Relatori: PECCHIOLI, RIVA, ANDRIANI, CAVAZZUTI) (v. stampato nn. 2944-2944-bis e 3003-A-ter); (Relatori: CROCETTA e LIBERTINI) (v. stampato nn. 2944-2944-bis e 3003-A-quater); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato nn. 2944-2944-bis e 3003-A Allegato 1-bis), nonché ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v. rispettivamente, stampati nn. 2944-2944-bis e 3003-A Allegato 2, e 2944-2944-bis e 3003-A Allegato 3-I e 3-II)

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 1991

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992
e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (n. 2944)

presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1991

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio
1992-1994 e bilancio programmatico per gli anni finanziari
1992-1994 (n. 2944-bis)

**presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1991

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (n. 3003)

**presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro delle Finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1991

INDICE GENERALE

INDICE

RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i>	Disegno di legge di bilancio (relatore Putignano)	<i>Pag.</i>	IX
<i>Parte II:</i>	Disegno di legge finanziaria (relatore Cortese)	»	XXIII
<i>Sez. I</i>	– Stato di previsione dell'entrata (relatore Putignano)	»	XLI
<i>Sez. II</i>	– Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Tagliamonte)	»	XLIV
<i>Sez. III</i>	– Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Andreatta)	»	XLVIII
PARERI:			
	– Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	LVII
	– Commissione parlamentare per le questioni regionali ..	»	LX

DISEGNI DI LEGGE Nn. 2944 e 2944-bis

Testo degli articoli	»	1
Tabelle:		
– A (capitoli dai quali, con decreti del Ministro del tesoro, possono essere trasferite somme al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'acquisto di mezzi di trasporto)	»	38
– B (capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative)	»	40
B-1 (raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative)	»	45
– C (capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468)	»	46
Quadri generali riassuntivi:		
– A (bilancio di competenza)	»	51
– B (bilancio di cassa)	»	59
– C (bilancio triennale 1992-1994, a legislazione vigente)	»	67
– D (bilancio triennale 1992-1994 delle Aziende auto- nome)	»	87
– E (bilancio programmatico 1992-1994)	»	101

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI
SINGOLI MINISTERI Pag. 105

Testo proposto dalla Commissione:

- Tabella 1 (Entrata)	»	107
- Tabella 2 (Tesoro)	»	108
- Tabella 3 (Finanze)	»	109
- Tabella 5 (Grazia e giustizia)	»	112
- Tabella 6 (Esteri)	»	113
- Tabella 7 (Pubblica istruzione)	»	114
- Tabella 8 (Interno)	»	115
- Tabella 9 (Lavori pubblici)	»	116
- Tabella 11 (Poste e telecomunicazioni)	»	117
- Tabella 12 (Difesa)	»	119
- Tabella 13 (Agricoltura)	»	120
- Tabella 16 (Commercio con l'estero)	»	121
- Tabella 21 (Beni culturali)	»	122

DISEGNO DI LEGGE N. 3003

Testo degli articoli	»	125
----------------------------	---	-----

Tabelle - Testo proposto dalla Commissione:

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	145
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	150
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	154
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale)	»	156
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	»	157
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) .	»	158

Testo del Governo:

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	167
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	173
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	177
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale)	»	187
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	»	191
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) .	»	195

RELAZIONE GENERALE

PARTE PRIMA

(Disegno di legge di bilancio)

ONOREVOLI SENATORI. - Sotto il profilo strutturale, il bilancio a legislazione vigente per il 1992 non presenta variazioni di rilievo rispetto a quello per il 1991, non essendo intervenute nel frattempo disposizioni legislative che abbiano modificato significativamente l'apparato amministrativo dello Stato, eccettuando la riforma dei servizi geologici nazionali, l'individuazione di un nuovo centro di spesa presso il Ministero per l'ambiente (servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e industriale), nonché l'istituzione dei dipartimenti nella struttura del Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

La classificazione funzionale delle spese, modificata l'anno scorso, è stata integralmente confermata.

1. Quadro generale

Come è noto, i fattori di variazione della spesa rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso derivano principalmente da variazioni predeterminate da provvedimenti legislativi preesistenti o intervenuti successivamente alla definizione del bilancio di previsione 1991, da variazioni dipendenti da oneri inderogabili, essendo vincolate a particolari meccanismi che autonomamente regolano l'evoluzione di questo tipo di spese, da variazioni infine, peraltro di modesta entità, per il cosiddetto «fabbisogno di funzionamento» delle Amministrazioni, per determinare gli stanziamenti indispensabili ad assicurare l'operatività dei vari servizi.

La previsione di spesa per interessi (miliardi 152.781), presenta una crescita del 12,1 per cento rispetto al bilancio assestate al 1991. Questo stanziamento si riduce a 149.600 miliardi scontando gli effetti complessivi della manovra valutati in 3.181 miliardi; la stessa cifra si ritrova, fatta eccezione per 1.000 miliardi, nella spesa riclassificata del Ministero del tesoro, dove le unità omogenee relative agli oneri del debito pubblico si cifrano in 148.622 miliardi. Le ipotesi assunte derivano dall'analisi delle tendenze in atto per la struttura del debito, per l'evoluzione dei tassi di interesse e per il fabbisogno, tendenze per larga parte analoghe a quelle rese esplicite nel Documento di programmazione economico-finanziaria, che tengono conto delle emissioni di BOT effettuate nel primo semestre 1991 e di quelle programmate per il secondo semestre, della evoluzione della dinamica accrescitiva del saggio di interesse, e di un fabbisogno del settore statale attestato su miliardi 176.500, come individuato per l'anno 1992 nello scenario tendenziale del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il progetto di bilancio a legislazione vigente per il 1992, quale presentato nel disegno di legge n. 2944 e modificato dalla Nota di variazioni n. 2944-bis, prevede in termini di competenza entrate finali che crescono da miliardi 464.564 dell'assestamento 1991 a miliardi 479.441 e spese finali che crescono da miliardi 581.333 dell'assestamento 1991, considerando le modifiche approvate dal Senato, a miliardi 635.792. Nell'allegato 10 del disegno di legge finanziaria le spese finali assestate vengono considerate al lordo di 2.600 miliardi non iscritti in bilancio in quanto erogati all'INPS tramite giroconto di tesoro. Il risparmio pubblico negativo ammonta a miliardi 69.248, contro un valore di miliardi 53.785 dell'assestamento 1991; il saldo netto da finanziare è pari a miliardi 156.351. Il ricorso al mercato, per operazioni iscritte in bilancio, si cifra su miliardi 275.917, mentre nelle previsioni assestate 1991 risulta pari a miliardi 228.616. Risulta utile confrontare tali valori con quelli desumibili dal Documento di programmazione economico-finanziaria, che prevede entrate finali per miliardi 506.600, spese finali per miliardi 623.700 e un saldo netto da finanziare di miliardi 117.100.

Il bilancio di cassa per l'anno 1992 prevede livelli di incassi e pagamenti rispettivamente pari a miliardi 471.024 e 655.837 (in raffronto a miliardi 458.987 e a miliardi 634.740 delle previsioni assestate 1991) a fronte di una massa acquisibile di miliardi 551.733 e di una massa spendibile di miliardi 704.648. I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali, risultano pari all'85,4 per cento per le entrate finali e al 93,0 per cento per le spese finali.

Da un'analisi più dettagliata del prospetto di bilancio per la parte di competenza si sottolinea un notevole ridimensionamento del gettito tributario previsto per il 1992 in conseguenza delle stime relative alla rivalutazione dei beni e all'emersione dei fondi in sospensione d'imposta da parte del sistema delle imprese (- 1.000 miliardi: occorre però ricordare che il Governo ha provveduto al recupero del gettito con provvedimento d'urgenza) e all'andamento del gettito dell'imposta locale sui redditi (- 400 miliardi) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (- 400 miliardi). Si segnala inoltre una modesta riduzione delle entrate extratributarie nell'ordine dei 200 miliardi.

L'evoluzione delle entrate forma comunque oggetto di un'apposita sezione della relazione, nella quale si cercherà di analizzare gli elementi che caratterizzano il quadro previsionale.

L'evoluzione accrescitiva delle spese correnti è determinata algebricamente dalle flessioni nei trasferimenti correnti e dagli incrementi dei restanti aggregati. Relativamente a questi ultimi risultano rilevanti le spese per il personale in servizio (miliardi 85.405) e per il personale in quiescenza (miliardi 27.573, con un incremento sull'assestamento 1991 del 21,3 per cento).

L'incremento rilevato per le competenze del personale in servizio (+ miliardi 3.077) non è peraltro pienamente indicativo dell'evoluzione di tali oneri in quanto non tiene conto:

a) delle postazioni iscritte a legislazione vigente in appositi fondi speciali ricompresi fra le somme non attribuibili, quali soprattutto quelli concernenti il miglioramento della efficienza dei servizi (miliardi

160), il compenso incentivante la produttività (miliardi 70), i provvedimenti in corso di definizione (miliardi 500 circa, di cui 270 per la riforma della dirigenza statale);

b) degli oneri, da definire con il nuovo disegno di legge finanziaria, per il rinnovo dei contratti del personale per il triennio 1991-1993, nonché per il nuovo meccanismo di scala mobile.

La nuova previsione di spesa per il 1992 per il personale in quiescenza è quasi interamente dovuta alla crescita degli oneri per i trattamenti definitivi (+ miliardi 4.568) in conseguenza sia del vigente sistema di indicizzazione e dell'accresciuto numero di pensionati, sia dell'intervenuta perequazione dei trattamenti (legge n. 59 del 1991).

Le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state previste per il 1992 in 23.043 miliardi, con una crescita sulle previsioni assestate 1991 di miliardi 446.

La situazione nei trasferimenti correnti risulta così sintetizzabile:

a) i trasferimenti destinati agli enti locali presentano una flessione di 24.165 miliardi: tuttavia, si deve far presente che nella legge finanziaria (Tabella A) è previsto un accantonamento per 24.213 miliardi per la stessa finalità. Conseguentemente la variazione in diminuzione dell'entità complessiva dei trasferimenti (stimata in 12.202 miliardi) non tiene conto di detto accantonamento che riguarda una spesa non sopprimibile;

b) i trasferimenti agli enti previdenziali ammontano a miliardi 39.572, con una crescita complessiva rispetto all'asestato 1991 di 2.684 miliardi;

c) i trasferimenti correnti alle imprese ammontano a 7.095 miliardi con un incremento sulle previsioni assestate del 13 per cento;

d) i trasferimenti correnti alle Regioni si cifrano in miliardi 116.439 con un incremento dell'8,2 per cento rispetto all'asestato 1991; tale incremento risulta sostanzialmente formato da maggiori assegnazioni al Fondo sanitario nazionale e al Fondo per l'attuazione delle regioni a statuto speciale.

Le somme non attribuibili di parte corrente riguardano principalmente le seguenti voci: fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di definizione (6.304 miliardi per il 1991, 22.865 per il 1992, differenza 16.561); fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (1.247 miliardi per il 1991, 1.660 per il 1992, differenza 413); fondo da ripartire in relazione alle nuove misure dell'indennità integrativa speciale, fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali e delle aziende autonome, fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare, fondo da ripartire per il finanziamento dei provvedimenti per l'occupazione giovanile, fondo da ripartire per fronteggiare gli oneri derivanti da consultazioni popolari, fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, fondo da ripartire per il compenso incentivante, fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e, oltre ad altri minori, fondo corrispondente alla quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF di competenza dello Stato, che viene contabilizzato in 200 miliardi per il 1992, con un incremento di 50 miliardi rispetto all'esercizio precedente (in merito a tale fondo si

ricorda che in sede di parere circa l'utilizzo della quota dell'8 per mille di spettanza dello Stato per il 1991 emersero perplessità circa i profili di copertura del capitolo 6878 della tabella del Ministero del tesoro).

Le previsioni per il 1992 per le spese di competenza del conto capitale ammontano a miliardi 93.737, con un incremento sull'assestato 1991 di 20.829 (+ 28.6 per cento).

Tale incremento è essenzialmente la risultante delle crescite fatte registrare dai trasferimenti di capitali (+ miliardi 16.046: + 33.4 per cento), dalle somme non attribuibili (+ miliardi 5.614), dalla costituzione di capitali fissi (+ miliardi 527) e delle riduzioni che hanno caratterizzato l'evoluzione degli altri aggregati del comparto.

Il bilancio a legislazione vigente per il 1992 viene accompagnato dal bilancio pluriennale 1992-1994, redatto per categorie di entrata e per categorie di spesa. Esso consiste nella proiezione negli anni 1993 e 1994 della previsione annuale di competenza 1992 a legislazione vigente. Per quanto concerne le entrate, la proiezione della previsione del 1992 viene fondata sull'andamento delle variabili ritenute di volta in volta maggiormente significative. Le previsioni delle entrate tributarie si basano essenzialmente sull'evoluzione delle principali grandezze macroeconomiche e sulle caratteristiche proprie dei singoli tributi. La crescita prevista risulta pari al 7,7 per cento nel 1993 e al 5,7 per cento nel 1994. La crescita totale delle entrate finali risulta quindi del 7,1 per cento e del 5,9 per cento, rispettivamente, nel 1993 e nel 1994.

Le previsioni dei singoli capitoli di spesa derivano da elaborazioni più complesse, essendo i singoli stanziamenti caratterizzati da una particolare evoluzione, spesso sganciata da riferimenti a variabili macroeconomiche e condizionata piuttosto da obblighi di carattere squisitamente giuridico.

Fattispecie tipiche che condizionano l'evoluzione delle spese nel tempo sono:

a) i fattori legislativi essenzialmente rilevanti per le spese ripartite; si è tenuto conto per gli anni 1993 e 1994 delle scadenze degli oneri, quali risultano stabilite nella legge finanziaria 1991 e nelle rispettive norme autorizzative;

b) oneri inderogabili: vengono quantificati in modo automatico attraverso parametri esterni rigidamente vincolati (variabili macroeconomiche previste nelle norme autorizzative);

c) spese di carattere discrezionale: sono state valutate considerando le ipotesi assunte per l'evoluzione dei prezzi.

Le spese correnti crescono dell'8,2 per cento nel 1993 e del 5,6 per cento nel 1994; il totale complessivo delle spese cresce del 7,1 per cento e del 5,7 per cento, rispettivamente, nel secondo e nel terzo anno del bilancio pluriennale.

2. *Le spese nella proposta di bilancio 1992 secondo la classificazione sperimentale*

Appare opportuno continuare a seguire con attenzione le applicazioni sperimentali che il Tesoro, in linea con le indicazioni venute dalla Commissione bilancio del Senato, sta continuando a presentare al

Parlamento sul delicato tema di un nuovo sistema di classificazione delle spese ridisegnato in funzione delle esigenze della decisione politica.

Al riguardo va segnalato che il Servizio del Bilancio del Senato ha provveduto a presentare una elaborazione nella quale il risultato finale della complessiva proposta di bilancio del Governo, ricavata sommando agli stanziamenti del progetto di bilancio (presentato al luglio), gli effetti della prima Nota di variazioni, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati, viene riversato nella riclassificazione elaborata in via sperimentale dal Ministero del tesoro (Doc. C, n. 2).

L'interesse di questo esercizio consiste nella possibilità di analizzare attraverso circa 500 voci di spesa, il senso delle scelte e delle priorità, implicite o esplicite, contenute nella complessiva proposta di bilancio che il Governo ha presentato al Parlamento per il triennio 1992-1994.

Dalla tabella riepilogativa della spesa per ministeri si ricava che le spese in conto capitale passano da 70.055 miliardi circa dell'assestamento 1991 a 74.511 miliardi della proposta 1992, con un incremento di 4.456 miliardi pari al 6,4 per cento circa. Tuttavia nel progetto di bilancio a legislazione vigente presentato a luglio le spese in conto capitale assommano a 93.737 miliardi con un incremento del 33,8 per cento (pari a 23.682) rispetto all'assestamento 1991. La manovra che si articola tra la «finanziaria» ed i collegati incide, in senso diminutivo, per 19.266 miliardi nel bilancio a legislazione vigente, riportando l'incremento nei limiti prima indicati del 6,4 per cento circa.

Se si esamina la distribuzione della spesa in conto capitale tra i diversi ministeri è interessante porre in evidenza come su 74.511 miliardi di spesa il 60,6 per cento circa siano gestiti dal solo Ministero del tesoro, per un ammontare di oneri in conto capitale pari a 45.147 miliardi. Il restante 40 per cento si distribuisce fra i restanti ministeri.

In questo senso risulta in qualche modo confermato come il Ministero del tesoro assolva ad una funzione strategica anche ai fini della impostazione degli interventi in conto capitale.

Se si esaminano le 98 unità attraverso le quali si articola la spesa del Ministero del tesoro tra le spese per interventi (unità da 11 a 42) si desume che ben 12 unità omogenee presentano una variazione superiore al 20 per cento tra la proposta governativa e le previsioni iniziali relative al 1991.

In particolare si evidenziano l'incremento delle unità relative alle regioni a statuto ordinario (+ 21,27 per cento), all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (+ 54,41 per cento) e all'ANAS (+ 21,50 per cento), e delle voci relative al ripiano della spesa sanitaria e del deficit delle aziende di trasporto (+ 20,21 per cento), al fondo per le spese elettorali (+ 60 per cento), allo stanziamento a favore del garante della radio diffusione e dell'editoria (che passa da 6 a 15 miliardi), al fondo dell'8 per mille IRPEF relativo agli interventi dello stato (+ 33,33 per cento). Si segnala inoltre il costante incremento che i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e province autonome fanno segnare a partire dal 1990; ancora nella proposta di bilancio 1992 è previsto un trasferimento di risorse pari a 19.327 miliardi, con un incremento dell'11,8 per cento circa rispetto alla legge di bilancio 1991.

Per quanto concerne le spese di funzionamento si rileva che l'unità organi costituzionali dello Stato si segnala per un aumento di circa il 30 per cento sulla legge di bilancio 1991 (da 1.248 miliardi a 1.621 miliardi) e l'unità relativa alle acquisizioni di beni e servizi per le amministrazioni dello Stato, passando da 777 a 1.015 miliardi, fa registrare una lievitazione pari al 14,23 in termini percentuali.

Le pensioni di guerra aumentano di circa il 23 per cento con riferimento alla legge di bilancio 1991 ed i vitalizi del 24 per cento.

Nella manovra 1992 gli investimenti gestiti attraverso il Ministero del tesoro aumentano del 40,4 per cento rispetto alla legge di bilancio 1991 (da 24.958 miliardi a 35.046 miliardi), nonostante un taglio di circa 8.000 miliardi rispetto al livello previsto sulla base della legislazione in vigore.

L'analisi delle variazioni delle singole unità in termini percentuali porta ad individuare gli incrementi più significativi nei casi dell'edilizia sanitaria che passa da 401 a 1.101 miliardi (+ 174,56 per cento); del patrimonio culturale non statale (da 97 a 219 miliardi); di province, comuni e comunità montane (da 100 a 228 miliardi); dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (da 167 a 204 miliardi con un incremento del 22,27 per cento).

In particolare vanno inoltre ricordati i trasferimenti all'ente ferrovie dello Stato (essi passano da 7.850 miliardi della legge di bilancio 1991 a 10.590 miliardi della proposta di bilancio 1992, con un incremento del 34,5 per cento circa) nonché quelli all'Agenzia per il Mezzogiorno che, nonostante la decurtazione operata per il 1992 con la tabella F pari a 4.200 miliardi, registrano un incremento pari al 51,31 per cento passando dai 4.072 miliardi del bilancio 1991 ai 6.161 miliardi del progetto attuale.

Per quanto riguarda gli enti di gestione delle partecipazioni statali va rilevato un andamento oscillante dei trasferimenti (1.900 miliardi nel bilancio 1990, 284 miliardi nel bilancio 1991 e 2.500 miliardi nel progetto di luglio). Nonostante il defianziamento operato con la tabella E per 256 miliardi la proposta governativa si attesta su un livello sensibilmente superiore a quello dello stesso 1990 (+ 350 miliardi pari a circa il 20 per cento).

Notevole incremento (pari all'81,30 per cento) si registra infine per la SACE, in ragione dei noti impegni che causano un aumento del *plafond* di garanzie che lo Stato assicura alle imprese che operano su mercati a rischio.

Se si esamina la direzione della manovra destinata a ridurre le spese di investimento gestite dal Ministero del tesoro si vede come essa incide su molte unità tra cui quelle relative al risanamento ed alla ricostruzione delle zone terremotate (- 33,28 per cento); allo sviluppo dell'esportazione e della domanda estera (- 36,76 per cento); alle metropolitane (- 42 per cento); alla cooperazione e allo sviluppo, dove l'iniziale stanziamento di 1960 miliardi del progetto di luglio è stato ridotto a 1.041 miliardi con la tabella C del disegno di legge finanziaria registrando una flessione in termini percentuali rispetto al 1991 del 47,54 per cento, ed infine all'Artigiancassa, che registra una flessione del 46 per cento operata con la tabella F del disegno di legge finanziaria.

Se si considerano gli effetti della manovra sui singoli Ministeri, realizzando il confronto sempre tra le previsioni della legge di bilancio 1991 e le previsioni risultanti, per gli stessi ministeri, secondo la proposta governativa, si evidenzia come intorno ad un *trend* medio di crescita tra il 4 e il 7 per cento si segnalano incrementi sensibili (superiori al 10) per il Ministero dell'industria (+ 117 per cento), per le partecipazioni statali (+ 71,2 per cento), per la Presidenza del Consiglio (+ 32 per cento), per il lavoro (+ 17,6 per cento) e per gli interni (+ 12,5 per cento). Vanno considerate inoltre la difesa che fa segnare un incremento dell'8,5 per cento, l'università e la ricerca (+ 9,5 per cento), le poste (+ 12,6 per cento) ed i beni culturali (+ 11,3 per cento). Fanno segnare invece riduzioni il Ministero del bilancio (- 60,4 per cento), il commercio con l'estero (- 14,6 per cento), la marina mercantile (- 22,1 per cento) i lavori pubblici (- 4,9 per cento) e l'ambiente (- 35,1 per cento).

Se si esaminano le tabelle riepilogative relative ai singoli stati di previsione riesce piuttosto agevole comprendere le cause di tali variazioni, quali attribuibili nella proposta governativa al progetto di bilancio a legislazione vigente, alla prima Nota di variazioni, ovvero agli effetti della «finanziaria» o dei provvedimenti collegati.

Ad esempio, è agevole rendersi conto come il sostanziale incremento che fa segnare lo stato di previsione del Ministero dell'industria derivi integralmente dagli incrementi a legislazione vigente attribuibili in larga misura allo sviluppo incrementale, sulla base della legislazione vigente, dell'unità 16: «Piano energetico nazionale»; con la tabella F della legge finanziaria tale riquantificazione risulta sensibilmente ridotta. In generale si può osservare come tutte le unità relative ad investimenti facciano segnare incrementi importanti sulla base della legislazione vigente: su quasi tutti questi interventi incide in senso riduttivo la manovra connessa al disegno di legge finanziaria attraverso le tabelle E o F.

La lievitazione dello stato di previsione del dicastero delle partecipazioni statali dipende dal conto capitale ed in particolare dall'unità relativa al piano di risanamento della siderurgia, che è stata rifinanziata con la tabella D per 50 miliardi rispetto all'iniziale azzeramento del bilancio 1991.

La Presidenza del Consiglio deve il suo incremento in termini percentuali alla lievitazione delle spese correnti, che passano da 1.766 a 2.041 miliardi. Si rileva un forte incremento delle spese di personale (unità 1, 4, 7 e 9) intorno al 30 per cento nonchè, per quanto attiene agli interventi, dell'unità relativa all'ISTAT (+ 13,8 per cento) per le spese relative al censimento nonchè di quelle relative alle imprese editoriali (+ 22 per cento) ed all'Agenzia di informazione (+ 29 per cento). Per quanto concerne le spese in conto capitale, 440 miliardi di incremento rispetto al 1991 (+ 90,58 per cento) sono dovuti a due unità omogenee: gli interventi nelle grandi città che, pur ridotti di 180 miliardi con la tabella F, presentano un incremento di 176 miliardi, pari a 58,67 per cento ed il fondo per la protezione civile, che passa da 112 a 328 miliardi (+ 192 per cento).

Va segnalato l'incremento dell'unità 2 della Presidenza del consiglio dei ministri relativa ai Servizi per la sicurezza. Lo stanziamen-

to passa da 649 miliardi della legge di bilancio 1991 a 696 miliardi del progetto di bilancio 1992, con un incremento del 7 per cento che potrebbe probabilmente essere riconsiderato tenendo conto dell'attuale favorevole fase dei rapporti internazionali, soprattutto sul piano della distensione e della collaborazione con i paesi dell'Est europeo.

Il Ministero del lavoro presenta un significativo incremento delle spese correnti, pari a circa 6.500 miliardi, che si concentrano su tre unità omogenee: quella relativa alle gestioni previdenziali ed assistenziali che aumenta di 5.000 miliardi (3.000 dei quali dovuti all'articolato del disegno di legge finanziaria), pari al 25,5 per cento; quella relativa agli sgravi contributivi, che aumenta di circa 500 miliardi (+ 6,56 per cento); ed infine quella relativa ai coltivatori diretti, che registra un incremento di 1.000 miliardi, pari al 22,36 per cento, con l'articolato del disegno di legge finanziaria.

Nel caso del Ministero dell'interno l'incremento delle spese correnti, pari a circa 4.000 miliardi, si ripartisce principalmente tra le spese di personale (circa 1.000 miliardi pari ad un valore medio del 30 per cento in termini percentuali) e i trasferimenti a province, comuni e comunità montane.

Sul versante opposto si osserva come il drastico ridimensionamento degli interventi per l'ambiente (- 35 per cento) derivi in larga misura dalle riduzioni operate attraverso le tabelle C, D ed F, a valere sul progetto di bilancio a legislazione vigente.

Analogo discorso può essere fatto per il Ministero del bilancio, dove la riduzione notevole delle spese in conto capitale, pari a 3.500 miliardi, è stata operata con la tabella C ed F e riguarda principalmente il Fondo sanitario nazionale, l'unità relativa al risanamento e ricostruzione delle zone terremotate e quella relativa ad altre calamità naturali e danni bellici.

Anche nel caso della Marina mercantile, infine, le spese di investimenti subiscono una diminuzione apportata con le tabelle C ed F del disegno di legge finanziaria, che si concentra nell'unità relativa alle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (- 76 per cento).

Risulta in questo modo confermato, anche attraverso l'utilizzo delle unità sperimentali, come l'attuale strumentario istituzionale esprima una notevole efficacia nella rimodulazione degli interventi in conto capitale, nonché sul versante della manovra delle entrate che potrebbe, in larga misura, essere resa operativa anche attraverso la legge finanziaria; viceversa, le misure destinate ad incidere strutturalmente sui meccanismi di spesa corrente che trascinano il processo di crescita nel progetto di bilancio a legislazione vigente devono trovare collocazione o in provvedimenti collegati o in misure di carattere più organico destinate a modificare questi meccanismi normativi.

Nel complesso cioè si percepisce in modo piuttosto chiaro come il processo di adeguamento del progetto di bilancio a legislazione vigente sia stato costruito fundamentalmente intorno a linee di crescita a suo tempo programmate, fatta eccezione per due elementi chiaramente individuabili: la crescita degli oneri di personale, collegata alla sistemazione dell'ultima tornata di accordi contrattuale e la crescita degli interessi.

Le lievitazioni che si osservano nel Ministero degli interni e in quello del lavoro sono sostanzialmente collegate al problema della

crescita nel comparto degli enti locali e del sistema previdenziale. Analogo discorso si può fare per le unità relative alla spesa sanitaria.

In conclusione, si può affermare che la presentazione nelle nuove unità sperimentali di spesa rende più chiaro il processo delle priorità implicite nella proposta che il Governo invia al Parlamento e, soprattutto, mette a fuoco, pur partendo da un'ottica diversa, i nodi di fondo dell'attuale crisi della finanza statale.

3. I rapporti delle Commissioni permanenti

Le Commissioni permanenti, la Giunta per gli affari europei, la Commissione parlamentare per le questioni regionali e, anche in assenza di una previsione regolamentare, la Commissione bicamerale per il Mezzogiorno, hanno trasmesso i propri rapporti e pareri sui disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Dalla lettura dei documenti, eccezion fatta per il caso del parere della Commissione per le questioni regionali, che è contrario, emerge un generale consenso nei confronti della manovra governativa, unito a preoccupazione per lo stretto cammino che il Paese dovrà percorrere in vista dei traguardi dell'unificazione europea.

Tuttavia, pur facendosi carico delle ristrettezze finanziarie, unitamente ad un diffuso desiderio di un migliore funzionamento dell'amministrazione e di una migliore organizzazione dell'intervento statale nei vari settori, quasi tutte le Commissioni lamentano l'insufficienza delle risorse, vuoi destinate ad interventi già in atto, vuoi preordinate all'approvazione di nuova legislazione.

Passando all'esame delle singole osservazioni, si può far presente che:

a) la Giunta per gli affari europei ritiene in primo luogo opportuno modificare la struttura del bilancio, al fine di definire un'apposita tabella alla quale facciano capo le spese concernenti la partecipazione italiana al processo di integrazione europea. In merito ai progetti integrati mediterranei, la stessa Commissione auspica che i finanziamenti statali destinati al Mezzogiorno in materia siano aggiuntivi rispetto a quelli della legge n. 64 del 1986;

b) la Commissione bicamerale per le questioni regionali, che come si è detto, ha espresso parere contrario, lamenta la restrizione delle spese delle regioni, che sono state escluse dal processo di determinazione della manovra; lamenta poi la limitazione della crescita del fondo comune regionale entro il tasso di inflazione programmata, anziché quello reale, ritiene insufficiente la quantificazione del Fondo sanitario nazionale e quella dei finanziamenti alle regioni a statuto speciale, con particolare riferimento al fondo di solidarietà per la Sicilia; osserva infine che l'unificazione dei fondi settoriali in conto capitale ha portato ad una loro diminuzione complessiva;

c) la Commissione bicamerale per il Mezzogiorno, che, come notato, ha spontaneamente reso un parere, ha giudicato insufficienti gli stanziamenti destinati al Mezzogiorno per onorare gli impegni assunti con i contratti e le intese di programma approvati da CIPE e CIPI al fine di garantire le risorse per le domande di agevolazione di attività

produttive già presentate: in questo quadro la determinazione di 5.500 miliardi per il 1992 nella tabella F equivale a circa la metà delle occorrenze preventivabili. Si ritiene poi necessario elevare i limiti di tiraggio in tesoreria dell'Agenzia per il Mezzogiorno almeno fino alla concorrenza di 10.000 miliardi annui. Relativamente alle esigenze per la ricostruzione *ex* terremoto 1980, ritiene necessario inserire un accantonamento in tabella B per 4.500 miliardi. Lamenta infine la rimodulazione, con una sottrazione di 200 miliardi per il 1992, operata dalla tabella F per la legge sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

d) la 1^a Commissione ha richiesto di ripristinare nei fondi speciali della legge finanziaria le finalizzazioni per le spese sociali, in principal luogo con riferimento alle comunità terapeutiche e ai lavoratori stranieri. Ha fatto poi notare l'insufficienza degli stanziamenti di bilancio per la protezione civile e l'insufficienza del capitolo 4294 del bilancio del Ministero dell'interno, relativo all'assistenza a favore dei cittadini stranieri. Ritiene poi inadeguato l'accantonamento in tabella B destinato all'innalzamento degli organici delle Forze di polizia;

e) la 3^a Commissione, dopo aver lamentato la contrazione in termini reali degli stanziamenti destinati agli interventi del Ministero degli affari esteri, auspica il ripristino del fondo per la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo, che è stato decurtato di 919 miliardi. Richiede poi di eliminare la connotazione di fondo negativo a quello, contenuto nella tabella A, in materia di interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri. Nella medesima tabella occorre inserire un accantonamento a favore delle minoranze slovene;

f) la 4^a Commissione, nell'osservare che il bilancio del Ministero della difesa privilegia progressivamente le spese di personale e nel lamentare decurtazioni alle spese di esercizio (in proposito fa presente che la loro crescita è fissata nel 4,1 per cento, mentre la «inflazione militare» è del 6,3 per cento), ritiene in primo luogo necessario scorporare dalle spese della Difesa quelle extraistituzionali dell'Arma dei carabinieri. Nel lamentare che gli investimenti, fissati in 5.000 miliardi, non sono sufficienti neppure a coprire gli ammortamenti, valutati in 8.500 miliardi, auspica la definizione di una legge *ad hoc* per le infrastrutture;

g) la 6^a Commissione, nel sottolineare la caratteristica di *una tantum* delle entrate previste per la fine del corrente anno, caratteristica che rischia di riflettersi negativamente sul gettito tributario per il 1992 e nel rilevare come gli effetti di entrata derivanti dalla vendita di beni immobili potrebbero non essere quelli sperati, fa poi presente che l'incremento della spesa per il Ministero delle finanze, definito nell'1,6 per cento, risulta irrisorio, anche nel quadro della necessità di combattere la criminalità fiscale. Facendo presente che il taglio dei fondi globali ha colpito principalmente accantonamenti di modesta entità, tuttavia necessari per corrispondere alle domande della cittadinanza, fa presente come la proroga della «legge Formica» abbia caratteristiche troppo restrittive, mentre ritiene che vadano trasferite le risorse statali per gli interventi nei vari settori direttamente al fondo per i programmi regionali di sviluppo. Auspica infine che possano essere

arrotondati gli importi delle detrazioni, di cui all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, al fine di evitare calcoli troppo complicati;

h) la 7ª Commissione lamenta la mancanza di accantonamenti di fondi speciali relativi all'innalzamento dell'obbligo scolastico e alla riforma della scuola secondaria e al diritto allo studio, che è stato dimezzato. Fa poi presente che sono insufficienti le risorse per lo spettacolo, per la ricerca universitaria e per il settore dello sport;

i) la 8ª Commissione ha avanzato richieste più puntuali. Infatti dopo aver lamentato l'insufficienza delle risorse destinate alla cantieristica (per la quale le risorse non vanno oltre il 40 per cento delle spese per le costruzioni) e la pesca marittima, ha proposto la modifica delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria. In particolare, si richiedono accantonamenti nella tabella A per 200 miliardi per l'autotrasporto terzi, per 526 miliardi per il contratto nazionale degli autoferrotranvieri, per 0,9 miliardi per gli ispettori di volo, nella tabella B per 100 miliardi per l'edilizia storico-artistico-monumentale, per 50 miliardi per i trasporti rapidi di massa, per 100 miliardi per i passanti ferroviari, per 250 miliardi per gli aeroporti di Fiumicino e della Malpensa e di 50 miliardi per gli altri aeroporti, di 50 miliardi per le ferrovie in concessione, nonché l'iscrizione di accantonamenti, di cui non è specificata l'entità, per far fronte ai recenti eventi calamitosi in Sicilia e in Toscana, per il lago di Pergusa e per lo stretto di Messina. Si propone infine un incremento di 500 miliardi per Venezia, alla tabella D;

l) la 9ª Commissione ha osservato in primo luogo come per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione economica europea sia indispensabile il rilancio del settore agricolo. Ha lamentato poi i danni che deriveranno ai produttori agricoli a seguito della rimodulazione prevista nella tabella F del disegno di legge finanziaria. Relativamente alle misure in materia previdenziale, fa presente che al continuo ripetersi di aumenti contributivi si affianca il mancato risanamento finanziario dell'INPS a carico dello Stato. La Commissione ritiene inoltre che la contribuzione in quota capitaria all'INAIL danneggi il settore agricolo delle zone più svantaggiate;

m) la 10ª Commissione, nel lamentare la decurtazione delle spese per il funzionamento dell'ICE, propone di reintegrare con almeno 50 miliardi di lire le disposizioni per i buoni-benzina per i turisti stranieri e di rifinanziare la legge n. 217 del 1983. Analogamente andrebbero rifinanziati i consorzi per l'esportazione delle piccole e medie imprese nonché il progetto speciale sull'esportazione del sistema-moda verso Giappone e Stati Uniti;

n) la 11ª Commissione ritiene essenziale, al fine del compimento della manovra introdurre un'ampia riduzione delle agevolazioni fiscali. Sul settore della spesa ritiene urgente provvedere al totale ripiano dei disavanzi INPS e dare pratica attuazione all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, in tema di separazione tra assistenza e previdenza;

o) la 12ª Commissione esprime riserve in merito alla riduzione da 1.600 a 1.000 miliardi del Fondo sanitario nazionale di parte capitale e manifesta preoccupazione per il fatto che la parte corrente del fondo stesso sia stata definita per il 1994 in una cifra di 5.840 miliardi inferiore rispetto a quella del 1993;

p) la 13^a Commissione ha sottolineato l'esigenza di varare con urgenza nuovi parchi, di provvedere al risanamento dell'Adriatico e di disporre delle risorse necessarie per la salvaguardia di Venezia. Ha lamentato poi l'insufficienza delle risorse per la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla carenza di mezzi e di personale, e per i beni culturali. Si è dichiarata poi contraria agli slittamenti ad esercizi futuri delle spese destinate agli interventi nelle aree urbane, con particolare riferimento alla creazione del Dipartimento in materia e ai fondi per i trasporti rapidi di massa e per la città di Reggio Calabria.

Ovviamente, proprio per quanto ricordato in premessa, la Commissione bilancio, cui tocca il compito di mediare tra necessità sostanziali ed esigenze di riequilibrio della finanza pubblica non può essere sede idonea alla soddisfazione di tutte le richieste avanzate.

* * *

È opportuno ricordare che la Commissione, su proposta del Gruppo comunista-PDS, aveva deliberato di chiedere a tutti i ministri sia un aggiornamento della Nota preliminare di ciascun stato di previsione, sia la risposta ai rilievi di carattere amministrativo da parte della Corte dei conti.

Hanno ritenuto di dover rispondere esclusivamente il Presidente del Consiglio nella sua qualità di Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nonché l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro della sanità, il Ministro della difesa e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tutti gli altri titolari di dicastero non hanno ritenuto dunque di inviare riscontro alcuno alla richiesta della Commissione.

* * *

Si è cercato di presentare un quadro sufficientemente analitico dei caratteri che contraddistinguono il progetto di bilancio 1992, a legislazione vigente, comprensivo della prima Nota di variazioni presentata dal Governo alle Camere.

Questo quadro costituisce la base dei conti statali sulla quale si innesta la manovra articolata negli strumenti ben noti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati.

Sembra preoccupazione convergente e convinta di tutte le forze della maggioranza quella di garantire il pieno rispetto dei risultati che il Governo intende conseguire in termini di riduzioni di spesa ed aumenti di entrata; ma, al di là delle forze di maggioranza, sembra esservi una reale preoccupazione per questo cruciale passaggio parlamentare dei documenti di finanza pubblica in tutte le forze politiche, come è stato confermato peraltro del dibattito in Commissione.

Occorre pertanto fare in modo che, al di là delle diverse ottiche con le quali si guardano i problemi del riequilibrio della finanza pubblica, questa sessione di bilancio segni effettivamente il punto di avvio di una credibile fase di rientro dagli attuali squilibri.

L'esame svolto in Commissione dei numerosi emendamenti alle varie tabelle ha portato all'approvazione di emendamenti che appaiono significativi. Anzitutto, è stato approvato un emendamento del presiden-

te della Commissione, senatore Andreatta, volto a ridurre, con conseguenti effetti benefici sull'accensione prestiti, una serie di raggruppamenti secondo il codice economico della categoria IV (acquisto di beni e servizi), riguardanti mezzi di trasporto (con esclusione dei dicasteri di carattere militare), commissioni, compensi per incarichi speciali, spese di rappresentanza, spese per uffici, convegni, relazioni pubbliche e pubblicità. Ciò è avvenuto per l'intero triennio.

È stato altresì accolto un altro emendamento, sempre dello stesso presentatore, volto a ridurre alcuni capitoli della categoria relativa agli organi costituzionali: con un subemendamento del Governo tale riduzione è stata poi «spalmata», per diminuirne l'impatto, su alcuni capitoli del Dicastero della difesa. Il tutto per l'intero triennio e per far fronte ad emendamenti di spesa alla legge finanziaria.

Sono stati poi accolti emendamenti del Governo volti a sopprimere – per recepire una sentenza della Corte costituzionale – il capitolo relativo agli interessi sulle operazioni finanziarie degli enti di gestione e, pur nell'ambito di una serie di compensazioni tabellari, a creare lo spazio di 3 miliardi per la copertura di un emendamento al disegno di legge finanziaria volto a prevedere un contributo all'università di Ferrara. Da notare che l'emendamento governativo riguardo alle compensazioni porta ad un significativo incremento delle previsioni di cassa.

È stato anche accolto un emendamento di grande significato, volto a prevedere una spesa maggiore di 5 miliardi per immobili in uso alla Presidenza della Repubblica e al Parlamento ed è stato altresì accolto un emendamento che utilizza mezzi rivenienti da un'ulteriore riduzione dei capitoli relativi ai mezzi di trasporto, alle commissioni, alle spese per compensi, uffici, convegni, relazioni pubbliche e pubblicità, per far fronte ai più gravi ed immediati provvedimenti relativi alla giustizia.

Sono stati poi approvati un emendamento governativo di carattere formale al comma 19 dell'articolo 3, e un emendamento dei senatori Battello ed altri, tendente ad aumentare di 10 miliardi il capitolo 7010 del Ministero della giustizia, ottenendo tale somma da una corrispondente diminuzione di capitoli delle Forze armate. Un'ulteriore diminuzione di 10 miliardi a danno della tabella del Ministero della difesa è stata operata a seguito dell'approvazione di un emendamento dei senatori Zanella ed altri, tendente a destinare la somma in questione alla promozione del sistema-moda.

È stato poi approvato un emendamento del presidente Andreatta tendente a modificare l'articolo 27, al fine di autorizzare il Ministro del tesoro ad effettuare variazioni compensative tra i capitoli relativi alle categorie assoggettate ai tagli in conseguenza dell'emendamento sopra illustrato.

Quando agli emendamenti proposti dalle altre Commissioni, corre l'obbligo di ricordare che l'emendamento 5^a-6.Tab.5.12, proposto dalla 2^a Commissione, è stato respinto; l'emendamento 5^a-14.Tab.13.1, proposto dalla 9^a Commissione, è stato accolto; l'emendamento 5^a-22.Tab.21.1, proposto dalla 7^a Commissione, è stato respinto e l'emendamento 5^a-22.7, trasmesso dalla 7^a Commissione, è stato

dichiarato inammissibile, poichè non riferito alla tabella, ma ad un articolo del disegno di legge di bilancio diverso da quello approvativo di quella tabella. È stato accolto un emendamento di analogo tenore (5^a-22.6) presentato alla 5^a Commissione - che è la sede competente - dai senatori Pellegrino ed altri.

Occorre infine ricordare che dalle correlazioni tra gli emendamenti accolti al bilancio e quelli proposti al disegno di legge finanziaria è stato dato adeguatamente conto dal presidente della Commissione nel corso dell'esame degli emendamenti stessi.

In conclusione, non si può fare a meno di osservare come l'impianto del bilancio risulti sostanzialmente confermato anche dopo l'esame in sede di Commissione e al relatore non resta altro che proporre all'Assemblea l'approvazione del documento stesso nel testo accolto, come integrato dalla nota di variazioni.

PUTIGNANO, *relatore generale*

PARTE SECONDA
(Disegno di legge finanziaria)

ONOREVOLI SENATORI. – Ritengo opportuno, prima di entrare nel vivo dell'esame del contenuto del disegno di legge finanziaria, fare un breve cenno al quadro strategico nel quale esso si inserisce: tenendo conto del fatto che l'attenzione generale del Paese, delle forze politiche e delle forze sociali è molto più viva – giustamente – sugli aspetti di carattere generale che sulle singole poste di bilancio.

Questo quadro strategico è definito dal Documento di programmazione economico-finanziaria che nel luglio scorso le Camere hanno esaminato ed approvato. Ma, al di là e prima del Documento di programmazione economico-finanziaria, le grandi questioni alle quali fa riferimento il disegno di legge finanziaria sono state già affrontate da diversi anni secondo una strategia coerente da parte di Governo e Parlamento, strategia che certo ha conosciuto difficoltà, momenti di contraddizione e battute di arresto, ma che è sicuramente leggibile nella serie di provvedimenti che sono stati assunti negli anni, anche prima di questa legislatura.

Certamente, un momento significativo sotto il profilo politico e di concreta accelerazione degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di fondo che il Documento di programmazione si propone è stato la scelta di inserire la lira nella banda stretta di oscillazione del sistema monetario europeo. Ciò ha significato porre dei vincoli al Paese, vincoli certamente non facili da rispettarsi stante la situazione della finanza pubblica italiana, ma tali da tracciare una linea di condotta per tutte le scelte successive.

Queste scelte sono ordinate sostanzialmente a conseguire, entro il 1996, l'equilibrio di bilancio. Questo è l'obiettivo sintetico che è sovraordinato a tutta la griglia delle scelte particolari compiute con l'elaborazione della legge finanziaria per il 1992.

A fronte di questo obiettivo sta il problema di fondo della finanza pubblica, quello del debito pubblico, che ha raggiunto dimensioni straordinarie e che è l'oggetto di tutte le analisi che periodicamente ha svolto la Commissione bilancio, e che, anche in questa circostanza, sono state aggiornate con l'aiuto di soggetti particolarmente qualificati. Basti ricordare i contributi offerti dalle audizioni della Banca d'Italia, del Ragioniere generale dello Stato e della Corte dei conti.

Il debito pubblico sempre di più, anche nell'opinione corrente, appare come l'elemento determinante per condizionare in senso negativo le ulteriori formalità di sviluppo dell'economia italiana ed ha effetti ormai depressivi sulla possibilità di imprimere alla nostra

economia un ammodernamento e di conseguire tassi di crescita quali si desidererebbero. La questione del debito pubblico non è certo nuova in Italia. Nella storia del nostro Paese si sono avuti almeno altri due grandi episodi del genere - uno successivo all'Unità d'Italia e il secondo successivo alla prima guerra mondiale - in cui la percentuale del debito rispetto al prodotto interno lordo, se non ha raggiunto i livelli attuali, vi si è certamente molto avvicinata: in ambedue le circostanze, il Paese è riuscito a trovare le energie necessarie per superare la crisi. Certo, si trattava di quadri istituzionali ben diversi dall'attuale ed anche le cause che avevano scatenato le crisi che avevano originato debito pubblico erano diverse dalle attuali: il processo di unificazione italiana, la prima guerra mondiale. Qui non si è in presenza di rivolgimenti del genere, né di una guerra, ma certamente se pensiamo al ruolo che ha svolto la finanza pubblica negli anni '70 e oltre, attraverso il gonfiamento del pubblico impiego e la realizzazione estesa delle coperture assistenziali dello Stato sociale, si rileva che essa ha certamente costituito un ammortizzatore sociale e politico di estrema rilevanza di fronte ai conflitti sociali e politici di quel periodo e di fronte allo stesso processo di ristrutturazione industriale che, se ha consentito l'ammodernamento del nostro sistema produttivo, ha anche scaricato sul sistema pubblico una serie di costi sociali.

Ad un certo momento si è deciso di non finanziare più con l'inflazione il disavanzo che originava da questa espansione della spesa pubblica, proprio perchè ci si è progressivamente orientati alla scelta europea: scelta europea rispetto alla quale sia l'inflazione ieri, sia oggi il mantenimento del debito in queste dimensioni, con la precarietà e i vincoli che questo comporta per la manovra di politica economica, certamente costituiscono un ostacolo.

In questa ottica, perseguire gli obiettivi che il Documento di programmazione economica e finanziaria oggi propone costituisce una condizione, da un lato, per tutelare quel patrimonio di Stato sociale, di livello dei salari, di livello delle protezioni sociali, di previdenza, che è stato conseguito e che non è certo irrilevante nel nostro Paese, e, dall'altro lato, per garantire possibilità di competitività al sistema produttivo.

L'alternativa al perseguimento di questa politica severa, difficile ma necessaria, è il tornare indietro sui passi di una decina di anni fa, cioè ripercorrere le vie della svalutazione e dell'inflazione, quindi falciando da un lato il potere di acquisto, in termini reali, dei salari e delle rendite dei piccoli risparmiatori e dall'altro lato ritardare la crescita dal punto di vista tecnologico del nostro sistema produttivo, cioè scoraggiare tutti gli investimenti a redditività differita e dequalificare la nostra economia.

Anche alcune ipotesi, che potevano essere avanzate fino a qualche anno fa, secondo le quali il processo di unificazione europea si sarebbe fatto carico dei problemi della finanza pubblica italiana, alla luce di quanto accaduto negli ultimi due anni, stanno del tutto sfumando, se mai hanno avuto reale fondamento. Si vede infatti come la Germania in questo periodo sia soprattutto preoccupata di assorbire in pieno le conseguenze, che perdurano e certamente dureranno per numerosi

anni ancora, dell'unificazione tedesca, e quindi sia diventata a sua volta - lo ricordava anche il ministro Carli in una riunione della Commissione bilancio - importatrice netta di capitale, contribuendo a creare una tensione nel mercato internazionale di capitali, e d'altra parte si vede come le problematiche dell'Est europeo siano molto più rilevanti e assorbenti di quanto possa essere il problema italiano. L'Italia quindi dovrà fare soprattutto da sola, ed in tempi rapidi, per raggiungere tempestivamente l'obiettivo che si è data.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria fissa obiettivi tesi a registrare di anno in anno un crescente avanzo primario, che progressivamente consenta di addossarsi, prima parzialmente e poi integralmente, il servizio del debito, in modo da raggiungere questo equilibrio di bilancio. Tale avanzo primario era già stato individuato come obiettivo lo scorso anno, obiettivo che poi a consuntivo si è in buona parte ridimensionato, ma che viene mantenuto in termini crescenti per il prossimo triennio.

Certo, risolvere radicalmente la questione non è compito che si possa affidare ad un disegno di legge finanziaria, che ha di per sé una natura congiunturale, che può certamente contribuire a un processo di contenimento della spesa e della lievitazione delle entrate, ma solo parzialmente, perchè necessariamente deve operare tenendo conto dei condizionamenti strutturali dell'economia italiana e del sistema pubblico. L'unica via radicale di soluzione del problema dello squilibrio finanziario pubblico è quella rappresentata da una serie di riforme che mettano mano ai meccanismi perversi che originano la spesa. Quindi è necessario che alcune politiche riformatrici che sono state avviate vengano portate avanti con tempi molto più rapidi, e ne vengano messe in cantiere altre che finora hanno stentato a partire (basti pensare, tra l'altro, al sistema previdenziale ed a quello scolastico).

Si può ritenere che per due settori i problemi siano stati correttamente impostati, anche se nel merito naturalmente le opinioni possono divergere: essi sono il settore della sanità e quello della politica regionalista, che sono al momento oggetto di disegni di legge riguardanti programmi concreti di riforma; il progetto di riforma della sanità è stato votato recentemente dall'Aula del Senato, mentre il trasferimento di cospicue porzioni di competenze dallo Stato alle regioni è all'esame della Camera dei deputati. Questi due provvedimenti sono esemplari del modo in cui si dovrebbe procedere per risanare alla radice gli squilibri finanziari, perchè essi incidono nel merito delle politiche finanziarie e nella responsabilizzazione dei centri di spesa, che è stata individuata come uno dei nodi da affrontare per risolvere tali questioni.

Se questa è la tipologia di intervento necessaria, si può credere che tale politica vada estesa e che il Governo e il Parlamento, ciascuno nel proprio ruolo, debbano avviare, nella prospettiva anche della nuova legislatura ormai imminente, un piano più generale che, settore per settore, tenda alla riforma dell'amministrazione e dei servizi pubblici.

Le Ferrovie dello Stato - per citare un terzo caso - si sono dotate di un piano di risanamento, che è nelle sue prime fasi di attuazione e che,

se sarà puntualmente applicato, darà certamente buoni risultati, anche se - paradossalmente ma necessariamente - nel primo periodo si avrà una lievitazione di oneri.

Si può sostenere pertanto che questo approccio debba essere generalizzato per giungere ad un piano più generale per la pubblica Amministrazione, che preveda un aumento della produttività dell'Amministrazione stessa e un drastico ridimensionamento del numero degli addetti attraverso programmazioni pluriennali che, pur dotate di tutti gli ammortizzatori sociali opportuni, consentano di restituire efficienza al sistema pubblico, in modo che a parità di prestazione di servizi si possano ridurre notevolmente le spese, oppure che, a parità di spese, si possa aumentare notevolmente la qualità e la quantità dei servizi erogati.

La «finanziaria», che si colloca nel programma definito dal Documento di programmazione economico-finanziaria, è, naturalmente, condizionata dalla legislazione vigente e dalla struttura esistente della pubblica Amministrazione. D'altronde, si può dire che la stessa manovra configurata dal Governo-ombra, la manovra alternativa che è stata sottoposta all'attenzione delle forze politiche e del Parlamento, facendosi carico degli obiettivi di risanamento perseguiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria, ha dimensioni quantitative analoghe a quella del Governo e, volendo sviluppare delle opzioni politicamente diverse riguardo al condono, riguardo ai *ticket* della sanità e ad altre scelte, si trova davanti a vincoli simili a quelli della «finanziaria» governativa, nel senso che fatalmente, per quadrare i conti, opera delle scelte sulle entrate la cui praticabilità suscita dubbi maggiori di quelli che vengono espressi sulla manovra delle entrate proposta dal Governo. Ciò anche in considerazione dei tempi lunghi dell'attuazione dei provvedimenti collegati e della conseguente registrazione effettiva delle entrate che il Governo-ombra immagina, visto che si prevedono riforme piuttosto radicali del sistema tributario, che difficilmente potrebbero essere messe in atto e dare un gettito per cassa nell'esercizio 1992.

Ciò va notato non per polemica ma per avvalorare un concetto che forse è di comune condivisione: cioè che quando arriva, tra luglio e settembre, la manovra finanziaria, essa rappresenta più che altro la registrazione della capacità riformatrice che il Parlamento ha espresso fino a quel momento ed è inimmaginabile che sia essa il motore, l'occasione per riformare lo Stato.

L'avvio dell'esame della «finanziaria» è coinciso con lo sciopero generale che le organizzazioni sindacali hanno ritenuto di promuovere (e va detto che certamente tutti i soggetti vanno rispettati nell'autonomia delle loro scelte): la sensazione però è che, se si riteneva che una protesta corale del Paese o, per lo meno, dei lavoratori dipendenti, fosse opportuna e necessaria, non in questa circostanza si sarebbe dovuta manifestare, ma ben prima, cioè nel momento e nei tempi utili per far sì che poi in termini, per così dire, consuntivi la manovra finanziaria potesse registrare gli effetti di una politica riformatrice.

La sensazione è che si tratti invece di una protesta di natura generica, un desiderio di affermazione della propria forza, uno

«sciopero *ergo sum*» che il sindacato oggi sta inseguendo, piuttosto che un'interlocuzione costruttiva e utile al dibattito che è in corso.

Occorre anche dire, per completezza, che la manovra parte (questo si è avuto modo di approfondirlo anche in sede di esame dell'assestamento e nelle audizioni che si sono svolte in Commissione bilancio) da una base indebolita rispetto ai programmi di un anno fa. Dal preconsuntivo del 1991 si desume che l'anno è stato negativo, che gli obiettivi fissati non sono stati conseguiti o che sono stati conseguiti in misura parziale: sia quelli di natura macroeconomica, come il saggio di crescita dell'economia e di sviluppo del prodotto nazionale, sia quelli espressi in termini di finanza pubblica. Per tutti e sinteticamente si può citare il fabbisogno che, previsto per il 1991 in 132.000 miliardi, verrà registrato presumibilmente in 141.000 miliardi.

A questo si aggiunge che la lettura critica delle cifre (e d'altronde le regioni non hanno mancato di ricordarlo nell'audizione che la Commissione ha svolto congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera), dice che c'è una sottovalutazione, non solo futura ma soprattutto per l'esercizio in corso, del fondo sanitario nazionale; anche per questo si potrà discutere se è vera la cifra del Governo dell'ordine dei 4.000 miliardi o quella delle regioni dei 9-10.000 miliardi, ma un elemento di debolezza, e quindi di base già tarata per il 1991, indubbiamente esiste.

Conseguentemente, l'avanzo primario, previsto in 11.800 miliardi, si ridurrà presumibilmente a 2.800 miliardi: per cui si difende ancora, se si vuole, la bandierina dell'avanzo primario, ma in termini quantitativi tutto questo assume un valore soltanto simbolico.

È necessario ricordare che su questo ha espresso la propria preoccupazione la Corte dei conti e soprattutto di estremo rilievo è stata in proposito l'audizione della Banca d'Italia. Si possono qui menzionare alcune notazioni significative che la Banca d'Italia ha ritenuto di operare sottolineando la necessità che, soprattutto, vi sia un miglioramento delle condizioni operative a medio termine per la nostra economia che, invece, sta, da questo punto di vista, perdendo alcuni colpi. La Banca d'Italia ha messo l'accento, sulle cause strutturali dello squilibrio; essa è preoccupata dalla perdita di competitività del sistema produttivo nazionale; e certamente questo è in linea con la incapacità di avviare in modo irreversibile, in modo deciso, la macchina del riequilibrio finanziario.

È utile anche ricordare la memoria trasmessa dal Dipartimento di economia pubblica e territoriale dell'università di Pavia, che pone dei dubbi e delle questioni sulla possibilità concreta di contenere l'aumento delle retribuzioni per i pubblici dipendenti nella misura fissata; essa manifesta qualche scetticismo sulla strumentazione economica che è stata congegnata per contenere il tasso di inflazione entro gli obiettivi e, parallelamente a questo, manifesta perplessità sul fatto che il risparmio in termini di interessi sul debito possa essere di dimensioni quali quelle preventivate.

È utile sottolineare ancora che nell'anno conclusivo della legislatura, e quindi davanti all'ultimo esame dei documenti di bilancio e della legge finanziaria, la Commissione bilancio ha operato una riflessione da

un punto di vista procedurale su come sono andate le cose nel corso di questo quinquennio, che ha sicuramente segnato un affinamento degli strumenti volti all'esame e al controllo dei documenti della finanza pubblica.

Oggi si misurano ancora una volta alcune difficoltà nel lavoro, anche se il dibattito è certamente più trasparente rispetto all'inizio della legislatura, grazie alle modifiche della legge di contabilità. Tuttavia, si registra ancora un certo «ingorgo», per la necessità del contestuale esame della legge finanziaria, del bilancio e dei provvedimenti collegati: per cui potrebbe essere riconsiderata la proposta che si era avanzata in sede di esame della legge n. 362 del 1988, e che venne poi scartata, dell'anticipo della presentazione e approvazione dei provvedimenti collegati rispetto alla presentazione e all'approvazione della legge finanziaria. I provvedimenti collegati, anziché essere soltanto annunciati come argomenti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e poi presentati formalmente assieme alla legge finanziaria, dovrebbero essere presentati con il Documento di programmazione economico-finanziaria, affinché essi possano essere approvati nei tre mesi che intercorrono fino alla presentazione della legge finanziaria, cosicché dalla medesima possano venire utilmente registrati gli effetti, e la discussione sulla legge finanziaria stessa possa così essere riservata ai problemi di quadratura e di strategia finanziaria di carattere generale.

Tale modifica semplificherebbe alcune questioni procedurali e darebbe anche più spazio e serenità al dibattito, stemperandone una certa drammaticità, che fatalmente l'ingorgo che viene a verificarsi tra ottobre e novembre rischia di produrre. Il giudizio è dunque positivo sullo sviluppo che v'è stato in questi anni in termini di procedure di bilancio, ma restano ancora evidentemente alcune questioni aperte. Esse sono fondamentalmente due: la revisione dell'articolo 81 della Costituzione per renderlo più moderno e aderente ad una problematica finanziaria come quella che si è venuta sviluppando e la riforma della struttura del bilancio, della quale la Commissione si è già occupata e di cui si sta ancora occupando.

Per entrare più direttamente nel merito del provvedimento, si ricorda che il Documento di programmazione economico-finanziaria prevedeva, riguardo al saldo netto da finanziare, per i tre anni del periodo un tetto massimo, rispettivamente, di 121.000 miliardi, di 102.900 miliardi e di 79.000; correlativamente a queste tre grandezze è previsto nel bilancio programmatico un fabbisogno del settore statale di 127.800 miliardi nel 1992, di 110.100 miliardi nel 1993 e di 97.300 per il 1994, talché in quest'ultimo anno il debito pubblico raggiungerebbe 1.784.200 miliardi, pari al 100,56 per cento del PIL previsto, avendo esso già registrato una sia pur modesta flessione in termini relativi nel corso del prossimo triennio, dopo aver toccato il massimo storico nel 1992 con il 101,92 per cento del prodotto interno lordo.

Come si nota, il saldo netto da finanziare mantiene l'andamento iniziato da alcuni anni e resta sensibilmente al di sotto del fabbisogno, che incorpora effetti differiti della spesa fortemente crescente prevista nei bilanci di competenza fino ad alcuni anni or sono: si tratta quindi di carne al fuoco che aveva già cominciato a cuocere, ma la carne che si

sta mettendo al fuoco in questi anni è minore e quindi il ciclo da vizioso sta diventando, da questo punto di vista, virtuoso.

In termini di cassa questi obiettivi significano garantire un avanzo primario per il 1992; il Documento di programmazione economico-finanziaria lo fissava in 25.000 miliardi e di fatto l'insieme dei provvedimenti in esame lo porterebbe a 26.955 miliardi. Per il 1993 c'è un avanzo primario di 47.000 miliardi e per il 1994 di 63.000 miliardi. Considerato che il fabbisogno tendenziale del 1992 sarebbe di 183.300 miliardi, per riportarlo a 127.800 miliardi è stata programmata una manovra di 55.100 miliardi: una manovra che si articola sul versante delle entrate per 30.500 miliardi e sul versante della spesa per 25.000 miliardi.

I 30.500 miliardi delle entrate vanno riferiti per 20.100 alle entrate tributarie, per 9.000 miliardi alle dismissioni del patrimonio statale e per 400 miliardi agli aumenti contributivi e previdenziali. Sul versante della spesa, per 4.200 miliardi è prevista la riduzione della spesa per interessi conseguente alla manovra medesima e per 20.800 miliardi la riduzione come saldo algebrico tra un aumento di 2.200 miliardi, riferiti al costo del lavoro e ad altri provvedimenti, e 23.000 miliardi di vere e proprie riduzioni di spesa.

A fronte del programma cadenzato dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la legge finanziaria in esame fissa per il 1992 obiettivi decisamente coerenti, contenendo il saldo netto da finanziare in 117.500 miliardi, cui corrisponde una autorizzazione di ricorso al mercato - comprensiva dell'indebitamento all'estero per 4.000 miliardi - entro il limite di 248.600 miliardi, naturalmente tenuto conto della necessità di rimborsare i prestiti in scadenza per 119.566 miliardi.

A questo proposito va rilevato che il saldo netto da finanziare non comprende 7.500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e 10.000 miliardi per il 1994, con cui si prevede di rimborsare una parte dei crediti accumulati dai contribuenti italiani nei confronti dell'amministrazione delle finanze, valutati in circa 60.000 miliardi complessivi. Ciò perchè tale rimborso non dà luogo a spese correnti, ma verrà regolato mediante l'emissione di titoli.

A questo riguardo resta da chiarire il motivo dell'inserimento di questa voce nella tabella A. Se si può presumere che tale procedura sia stata seguita per precostituire la copertura finanziaria del provvedimento legislativo che verrà proposto per disciplinare tale forma di regolazione (non consentendola la legislazione vigente, che pur riconosce i crediti di imposta, il cui ammontare avrebbe dovuto quindi essere iscritto nel bilancio a legislazione vigente) non si vede come, essendo stralciate queste somme dal computo delle spese, esse possano essere iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, secondo quanto prescrive il comma 1 dell'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

In ogni caso questo è forse un problema più formale che sostanziale, in quanto l'importo dei titoli previsti per ciascun anno è compreso nel livello massimo del ricorso al mercato autorizzato dalla legge finanziaria per il corrispondente esercizio e i relativi interessi

sono stati computati nel calcolo complessivo degli interessi da corrispondere per il debito pubblico. Va comunque apprezzato il fatto che per la prima volta viene evidenziata, sia pure in misura parziale, una partita debitoria finora sommersa; anche se suscita qualche perplessità il precedente che viene a configurarsi di un prestito forzoso, di un pagamento di queste somme mediante la collocazione di cartelle.

Se quindi, salvo quanto sopra accennato e impregiudicata l'analisi critica degli elementi previsionali che concorrono a determinarlo, il saldo netto da finanziare stabilito per il 1992 rientra ampiamente nel limite previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, ciò purtroppo non può certamente dirsi per gli altri due anni del periodo considerato, per i quali lo scostamento tra bilancio a legislazione vigente (151.000 miliardi per il 1993 e 160.200 per il 1994) e bilancio programmatico, che la legge finanziaria mantiene negli identici termini del Documento di programmazione economico-finanziaria sopra richiamati, è di enorme rilevanza.

Occorre qui ricordare che la risoluzione con la quale il Senato ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria prevedeva che il disegno di legge finanziaria fosse correlato per gli anni 1993 e 1994 di «apposita tabella» che avrebbe dovuto illustrare, per grandi aggregati di spesa e di entrata, le modalità attraverso cui il Governo intendeva realizzare il passaggio dai saldi a legislazione vigente a quelli previsti nel bilancio programmatico.

Tale tabella è invero del tutto assente e suscita una qualche impressione di aleatorietà un divario rispetto al programma di riequilibrio finanziario (da raggiungerci, si badi bene, nel 1996) dell'ordine di 48.000 miliardi per il 1993 e di 81.000 miliardi per il 1994. Va peraltro considerato che non sono scontati in questo computo gli effetti di ulteriori dismissioni patrimoniali, previsti dal bilancio programmatico in 11.700 miliardi per il 1993 e 9.000 miliardi per il 1994, e gli effetti di risparmio degli interessi, ma va considerato altresì che sono già scontate le risorse derivanti dalla attivazione di fondi negativi (nella versione del Governo) pari a 20.400 miliardi nel 1993 e a 28.550 miliardi nel 1994 (collegati a spese sostanzialmente, anche se non formalmente, obbligatorie, quali i finanziamenti agli enti locali). A ciò si aggiunga la ineffabile nota in calce alla tabella C per quanto riguarda la previsione del fondo sanitario nazionale di parte corrente: «l'importo», cito testualmente, «non considera oneri per 5.850 miliardi in relazione all'esigenza di reperire adeguata copertura finanziaria». Ciò quando è la legge finanziaria che deve trovare la copertura per le proprie spese.

Conclusivamente, rispetto a queste considerazioni, si può costruire un progetto che evidenzia le occorrenze non coperte e sulle quali sarebbe stato doveroso che la relazione al provvedimento in esame si soffermasse e per le quali è in ogni caso opportuno che il Governo fornisca adeguati chiarimenti: si è tenuto conto della quantificazione del risparmio derivante dal minor onere per interessi e dei proventi delle dismissioni previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, mentre si è considerato che la voce «provvedimenti da definire inclusi nel tendenziale», pure valutata dallo stesso documento, debba intendersi inclusa nei fondi negativi previsti dalla tabella A del

disegno di legge finanziaria. Ne emerge l'esigenza di una manovra per gli ultimi due anni che sortisca complessivamente effetti, rispettivamente, per 40.300 e 80.200 miliardi per il 1993 e il 1994; il che, se rientra nei termini previsionali del Documento di programmazione economico-finanziaria, non appare certamente agevole se si considera che opportunità di entrate straordinarie non ripetibili sono già state utilizzate ai fini della manovra per il 1992. Tale manovra è illustrata nel seguente prospetto:

	1993	1994
Differenza tra saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente e saldo netto da finanziare del bilancio programmatico	48.100	81.200
Dismissioni patrimoniali	-11.700	- 9.000
Risparmio interessi	-16.500	-26.400
Fondo negativo	+20.400	+28.550
Sottostima fondo sanitario nazionale	-	+ 5.850
	<hr/>	<hr/>
Manovra sul bilancio di competenza	40.300	80.200

Ritenendo di aver così manifestato alcune preoccupazioni circa la plausibilità delle cifre esposte per il 1993 e 1994, è senz'altro opportuno concentrare l'attenzione sulla manovra prevista per il 1992 (riguardo alla quale va positivamente rilevata anzitutto l'assenza di fondi negativi, il che contribuisce ad una maggiore credibilità del saldo) la quale per il resto naturalmente è affidata alla consistenza delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria e nei provvedimenti collegati.

Non bisogna infatti dimenticare che il rispetto dell'obiettivo fissato dal Documento di programmazione economico-finanziaria riguardo al saldo netto da finanziare è direttamente legato alla condizione che siano preventivamente immessi in bilancio gli effetti dei provvedimenti collegati. L'ipotesi di lavoro che è rigorosamente assunta è che le eventuali modificazioni che l'iter parlamentare potrà comportare a questi provvedimenti, così come all'articolato e alle annesse tabelle del disegno di legge finanziaria, siano di natura compensativa, in modo da non compromettere le risultanze conclusive. Almeno tenuto conto della situazione al termine dell'esame in Commissione, si può dire che la condizione di partenza non è risultata inficiata.

Il complesso delle norme contenute nel disegno di legge finanziaria e nei provvedimenti collegati presentati dal Governo è destinato ad incidere sul bilancio nel 1992 per complessivi 38.888 miliardi, portando il saldo netto da finanziare dai 156.351 miliardi del bilancio integrato con la nota di variazione ai 117.463 miliardi che costituiscono il risultato della manovra in esame.

Le tabelle seguenti, relative a tutti e tre gli anni del bilancio pluriennale di competenza, consentono una migliore valutazione delle cifre fin qui esposte.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EFFETTI SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE DI COMPETENZA
DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA E DEI PROVVEDIMENTI COLLEGATI*(in miliardi di lire)*

	1992	1993	1994
1. progetto di bilancio a legislazione vigente integrato con 1 ^a nota di variazione	156.351	167.214	175.306
2. effetti disegno di legge finanziaria (al netto di 7.500 miliardi nel 1992, 7.500 nel 1993 e 10.000 nel 1994 per regolazione crediti di imposta)	- 1.110	2.989	- 4.571
3. disegno di legge collegato in materia tributaria	- 21.967	- 10.747	- 1.797
4. decreto-legge in materia di entrate	- 380	- 800	- 800
5. disegno di legge collegato in materia di finanza pubblica ..	- 4.150	- 4.557	- 4.799
6. decreto-legge in materia di dismissioni	- 9.000	0	0
7. riflessi della manovra sugli interessi	- 3.181	- 3.181	- 3.181
(TOTALE 2+3+4+5+6+7)	38.888	16.296	15.148
Totale Saldo netto da finanziare (1+2+3+4+5+6+7)	117.463	150.918	160.158
<i>Per memoria</i>			
Saldo netto da finanziare articolo 1 disegno di legge finanziaria	117.500	151.000	160.200
Saldo netto da finanziare bilancio programmatico (settembre 1991)	117.433	102.900	79.000
Saldo netto da finanziare - bilancio programmatico (Documento di programmazione economico-finanziaria - maggio 1991)	120.100	102.900	79.000

N.B.: i saldi sono al netto dell'accantonamento relativo alla regolazione in titoli dei crediti di imposta

TABELLA 11

**BILANCIO TRIENNALE 1992-1994 A LEGISLAZIONE VIGENTE:
QUADRO DI SINTESI**

(miliardi di lire)

	1992		1993		1994	
	Progetto di bilancio a legislazione vigente emendato	Con disegno di legge finanziaria e provvedimenti collegati	Progetto di bilancio a legislazione vigente emendato	Con disegno di legge finanziaria e provvedimenti collegati	Progetto di bilancio a legislazione vigente emendato	Con disegno di legge finanziaria e provvedimenti collegati
Entrate finali	479.441	505.604	513.642	519.325	544.116	540.019
Spese finali	635.792	623.067	680.055	670.246	719.422	700.177
Saldo netto da finanziare	156.351	117.463	167.213	150.921	175.306	160.158
Rimborso di prestiti ..	119.566	119.566	86.234	86.234	105.374	105.374
Ricorso al mercato ...	275.917	237.029	253.447	237.155	280.680	265.532

Fonte: Relazione previsionale e programmatica per il 1992, II sezione.

Quanto ad una analisi critica dell'articolato del disegno di legge finanziaria, una prima norma da esaminare è il comma 1 dell'articolo 2, che riprende e regola per il 1992 (e connesso triennio 1992-1994) la questione della quota di entrate nuove o maggiori da destinare alla riduzione del disavanzo. La norma proposta dal Governo precisa che il maggior gettito può essere utilizzato per la copertura di nuove o maggiori spese per la parte non destinata al mantenimento del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente indicato dall'articolo 1 dello stesso disegno di legge finanziaria.

Si può dire che la formulazione appare più generica rispetto agli anni precedenti ed oltretutto irrispettosa dell'obbligo, previsto dalla legge n. 468 del 1978 per ciascuna legge finanziaria, di indicare una quota precisa, tale quindi da non dover essere rimessa a successive valutazioni, che anzitutto possono essere affidate a decisioni caso per caso e in secondo luogo non vedono risolto il problema preliminare di chi deve decidere quale sia la singola quota, se il Governo o il Parlamento: entrambe le conseguenze non sembrano invero di segno positivo.

In un momento in cui si tratta di rivedere la stessa norma costituzionale sulla copertura, probabilmente è il caso innanzitutto di prevedere una prescrizione chiara da parte della legge finanziaria su questo punto, ma soprattutto è da suggerire - proprio per riprendere il modello «fiscale» sottostante l'obbligo di copertura quale fu concepito

dai Costituenti - di elevare al cento per cento la quota di utilizzo delle nuove maggiori entrate per finalità di copertura.

Indubbiamente, è questa la copertura ideale prevista dall'Assemblea costituente e probabilmente un suo ripristino può essere suggerito anche dalla insoddisfacente applicazione di ogni norma delle trascorse leggi finanziarie che ha individuato una quota inferiore. Se lo scopo della prescrizione della legge n. 468 al riguardo era quello di impedire coperture di questo tipo, non si può dire che esso sia stato garantito, essendosi determinate spesso o persistenti elusioni della norma stessa da parte anzitutto del Governo (si può ricordare il ricorso alle entrate legate ai prodotti petroliferi) o insoddisfacenti coperture con modalità alternative (ad esempio, i capitoli di bilancio).

Il comma 2 determina i fondi speciali, rispettivamente destinati alle spese correnti e alle spese in conto capitale, elencati nelle tabelle A e B annesse al disegno di legge. Al riguardo, la relazione governativa al disegno di legge ricorda come la definizione di detti fondi sia stata ispirata coerentemente agli orientamenti del Documento di programmazione economico-finanziaria, che hanno impegnato il Governo a «ridurre al massimo gli accantonamenti del fondo speciale e, possibilmente, non prevederne affatto».

In realtà non è stata certamente possibile l'adozione di una misura così radicale, per evidenti motivi (basti pensare al fondo per gli enti locali), ma va obiettivamente riconosciuto ed apprezzato lo sforzo rilevante compiuto in questo senso dal Governo.

Il fondo speciale di parte corrente nella sua versione originaria, assomma nel suo complesso a 36.094 miliardi di lire per il 1992. Si tratta di un importo superiore di 13.500 miliardi di lire rispetto al fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente nel testo della prima Nota di variazioni.

Le voci di importo più rilevante afferiscono alle «disposizioni finanziarie per province, comuni e comunità montane» (con accantonamento pari a 24.213 miliardi per il 1991 e proiezioni pari rispettivamente a 20.875 e 25.044 miliardi per il 1992 e 1993, queste ultime collegate per gli importi già visti al fondo negativo); all'ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro (1.150 miliardi per il primo anno, 1.250 per il secondo e 1.350 per il terzo, quest'ultimo collegato al fondo negativo); ed infine al rimborso dei crediti d'imposta ed alla eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari.

Quest'ultima voce di fondo positivo merita alcuni commenti. Come si è visto, essa, per la quota di 7.500 miliardi nel 1992 e 1993 e di 10.000 miliardi nel 1994, viene tenuta «sotto la linea» dei saldi di bilancio e come tale non viene calcolata tra gli oneri da coprire a norma dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, nel testo modificato oggi vigente. In questa sede è necessario chiarire che delle appostazioni in questione non vengono considerate onerose solo le quote (nella misura indicata) che saranno coperte con titoli di Stato. La quota pari a 975 miliardi nel 1993 e a 1.500 miliardi nel 1994 è invece considerata fra gli oneri da coprire, proprio in quanto destinata a fronteggiare la spesa per interessi sull'emissione di titoli. L'ulteriore quota di 600 miliardi per ciascun anno riguarda invece la copertura

dell'abolizione della ritenuta d'acconto sugli interessi sui conti interbancari. Il collegamento con il fondo negativo (975 miliardi per il 1994) dovrebbe riguardare una quota dell'accantonamento per interessi. Questi elementi sono ricostruibili dai documenti governativi ma non sono evidenti in questo disegno di legge.

Il fondo speciale di conto capitale assomma invece, sempre per il 1992 nella versione iniziale, a 7.704,4 miliardi, con una riduzione di 4.591 miliardi rispetto al bilancio a legislazione vigente, come modificato dalla prima Nota di variazioni.

Tra le voci più rilevanti sono da ricordare i 2.450 miliardi per il 1992, nonché i 2.900 e 9.000 miliardi per gli altri due anni del triennio, per il rifinanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; i 690 miliardi, per il 1992, 710 e 700 miliardi per gli altri due anni, relativi a partecipazione a banche e fondi; gli interventi a favore della giustizia (300, 330 e 350 miliardi); la cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est (250 e 500 miliardi per i soli anni 1992 e 1993); gli incentivi per le piccole e medie imprese e l'artigianato (dotati di 620 e 670 miliardi solo per i primi due anni); gli interventi a favore delle regioni Calabria (con accantonamenti di 500 miliardi per il 1992 e di 1.000 miliardi per ciascuno dei restanti due anni), Sardegna (con 100, 200 e 300 miliardi) e Sicilia (con 200, 300 e 300 miliardi per il Fondo di solidarietà nazionale e 360, 600 e 950 miliardi per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del dicembre 1990).

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 riguardano le quantificazioni di cui alla tabella C, relativa alle leggi di spesa a carattere permanente.

L'insieme delle variazioni proposte al bilancio a legislazione vigente per il 1992 e per il triennio 1992-1994, a seguito delle determinazioni proposte nella tabella C inizialmente presentata ammonta a -2.381 miliardi per il 1992; a +1.638 miliardi per il 1993 e a -3.930 miliardi per il 1994.

Come di consueto, l'intervento di maggior rilievo riguarda il fondo sanitario nazionale di parte corrente (capitolo 5941 - Ministero del tesoro), che viene portato a 86.400 miliardi, con un aumento di 900 miliardi rispetto alla previsione a legislazione vigente e di 13.609 miliardi, pari ad un incremento del 18,7 per cento, rispetto al dato del 1991; per il 1993 il Fondo è pari a 93.150 miliardi (+900 rispetto al dato a legislazione vigente) e per il 1994 è pari a 92.850 miliardi.

Il comma 5 riguarda i rifinanziamenti di cui alla tabella D, previsti per il 1992 inizialmente per 2.471 miliardi, mentre il comma 6 si riferisce alla tabella E, contenente le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte da leggi vigenti per (inizialmente) 2.110 miliardi nel 1992, 170 miliardi nel 1993 e 200 miliardi nel 1994.

I commi 7 e 8 fissano, mediante la tabella F, gli importi iscritti in bilancio relativamente alle leggi di spesa a carattere pluriennale e ne regolano la impegnabilità, operando una serie di rimodulazioni, che comportano un alleggerimento degli stanziamenti di competenza per il 1992 nell'ordine di 13.661 miliardi nella versione iniziale.

I commi da 9 a 11 dell'articolo 2 riguardano le risorse stanziare per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio 1991-1993. La determinazione degli stanziamenti si pone nel quadro degli indirizzi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria; tale

Documento non prevede per il 1992 incrementi retributivi, tenuto conto dei notevoli benefici già conseguiti dal personale del pubblico impiego nella precedente tornata contrattuale conclusasi nel dicembre del 1990.

Il comma 9 definisce gli stanziamenti per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativi al rinnovo contrattuale del personale della pubblica Amministrazione, delle università, di alcuni enti di ricerca e del personale militare. Le risorse, pari a 2.000 miliardi nel primo anno, 5.300 miliardi e 7.300 miliardi nei due anni successivi, sono state fissate in riferimento ai tassi programmati di inflazione.

Il comma 10 definisce l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, nonché alle modifiche del trattamento economico del personale dipendente da pubbliche Amministrazioni non comprese nel regime contrattuale. Tale importo complessivo risulta dalla sommatoria degli stanziamenti di cui ai commi 9 e 11 ed è inoltre comprensivo del meccanismo di indennità integrativa speciale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, prorogato fino al 31 dicembre 1991.

Il comma 11 definisce le risorse necessarie per finanziare i rinnovi contrattuali da iscrivere nei bilanci delle regioni, delle unità sanitarie locali, degli enti locali e degli enti di ricerca; tali risorse sono da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione alla spesa per retribuzioni del 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi.

La disposizione prevista nel comma 12 dell'articolo risolve definitivamente la questione delle pendenze finanziarie relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei dirigenti statali collocati a riposo entro il 1° gennaio 1979, per conformarsi al disposto della sentenza n. 1 del 1991 della Corte costituzionale. Si ricorda che l'ammontare di 250 miliardi previsto per ciascuno degli anni 1993 e 1994 è aggiuntivo rispetto alle risorse contenute nella legge di assestamento del bilancio 1991, il quale è a sua volta finalizzato a coprire gli oneri relativi all'esercizio in corso.

Il comma 13 dell'articolo 2 fissa in 5.000 miliardi il limite massimo delle garanzie per rischio di cambio che il Tesoro è autorizzato ad accordare nel corso del 1992. Si ricorda che le garanzie per il rischio di cambio riguardano le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente.

Nel comma 1 dell'articolo 3 si definisce l'entità delle minori entrate per le imposte sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1993 e 1994, per un ammontare pari a 3.400 miliardi, 5.000 miliardi e 5.800 miliardi, rispettivamente. Tale previsione è resa necessaria dall'introduzione nell'ordinamento tributario del principio della neutralizzazione integrale della pressione fiscale non rispondente a incrementi reali di reddito, qualora il saggio di inflazione abbia superato nel periodo di riferimento il 2 per cento, e risponda ad una delle funzioni tipiche dello strumento della legge finanziaria.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 1991 rileva un saggio di inflazione (misurata dall'indice dei prezzi dal

consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito al periodo 1° settembre 1990-31 agosto 1991) pari al 6,5 per cento e dispone quindi il riallineamento degli scaglioni, i nuovi ammontari di detrazioni e i nuovi limiti di reddito previsti nel testo unico delle imposte sui redditi. Le minori entrate derivanti da dette correzioni corrispondono ai valori iscritti nel comma in esame.

Il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione rende permanenti le misure agevolative per l'edilizia abitativa, stabilendo tuttavia condizioni di accesso più restrittive. Le agevolazioni si applicano a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro immobile destinato ad uso di abitazione nel territorio dello Stato (e non del comune, come era recentemente). Il minor gettito derivante dalla conferma delle agevolazioni è stimato, secondo le valutazioni del Governo, in 600 miliardi nel 1992, 610 nel 1993 e 620 nel 1994.

Il comma 3 dell'articolo 3 proroga al 31 dicembre 1992 l'applicazione delle aliquote INVIM nella misura massima prevista dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, come successivamente modificato.

Il comma 4 dell'articolo 3 mantiene invariata, fino al 31 dicembre 1992, la misura dell'aliquota IVA pari al 9 per cento sugli spettacoli sportivi e conferma le attuali aliquote dell'imposta sugli spettacoli.

Il comma 5 proroga alla stessa data l'agevolazione (pari al 25 per cento, per ogni giornata di attività) concernente l'abbuono di imposta a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche. La proroga delle disposizioni in esame, a commi 4 e 5, dovrebbe comportare, secondo le valutazioni del Governo, minori entrate per 380 miliardi nel 1992.

L'articolo 4 nei commi 1 e 2 prevede stanziamenti pari 4.760 miliardi a favore del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario. Questo importo deve essere finanziato, per un ammontare pari a 531,7 miliardi, con una riduzione del fondo comune delle regioni e del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Il comma 3 dell'articolo 4 determina l'apporto statale in favore dell'ente Ferrovie dello Stato: per oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1991 lo stanziamento previsto è pari a 1.500 miliardi; per contributi diretti al finanziamento degli investimenti e al riequilibrio di bilancio sono previsti oneri, pari a 650 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, diretti all'ammortamento di mutui garantiti dallo Stato, fino ad un ammontare di 5.000 miliardi. Tale somma può essere destinata per 2.000 miliardi al finanziamento degli oneri per i rinnovi e i miglioramenti e per 3.000 miliardi all'attuazione del programma poliennale di investimenti. Per i mutui dell'ultimo periodo del comma 3 è prevista la piena bancabilità.

Il comma 4 dell'articolo 4 prevede stanziamenti pari a 1.850 miliardi quali compensazioni spettanti all'ente Ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni; autorizza inoltre l'ente Ferrovie dello Stato a procedere a compensazione tra poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA. Si ricorda che

il saldo negativo è essenzialmente determinato dallo squilibrato rapporto tra il numero dei ferrovieri in servizio e numero delle pensioni erogate; tale squilibrio è destinato a crescere in conseguenza delle politiche di ristrutturazione che l'ente deve sviluppare per il suo risanamento.

Il comma 5 dell'articolo 4 sollecita l'ente Ferrovie dello Stato a provvedere al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per il ripiano delle perdite di esercizio e di gestione (ai sensi della legge n. 210 del 1985) valutati in 3.000 miliardi nel secondo semestre di ciascun esercizio del triennio 1992-1994. Si prevede, corrispondentemente, un concorso a carico del bilancio dello Stato pari a 420 miliardi nel 1993, 840 miliardi nel 1994 e 1.260 miliardi a decorrere dal 1995.

Il comma 1 dell'articolo 5 conferma le quote variabili del fondo per i programmi regionali di sviluppo, per gli anni 1992 e 1993, nella misura di 137 miliardi e 310 miliardi rispettivamente, come già previsto nell'articolo 12 della legge n. 405 del 1990; il comma in esame quantifica inoltre di 287 miliardi la quota per l'anno 1994. Si ricorda che il fondo è costituito inoltre da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990, ammontante a 893 miliardi.

Il comma 2 dell'articolo 5 determina la riduzione all'11,678 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, ai fini della determinazione del fondo comune regionale.

Il comma 3 dell'articolo 5 determina per l'esercizio 1992 tale fondo in 6.957 miliardi, con un incremento del 9,4 per cento rispetto all'anno precedente.

Il comma 5 dell'articolo 5 conferma che restano acquisiti al bilancio dello Stato le entrate riscosse dall'INPS e dall'INAIL e il trasferimento alle regioni dei beni dei soppressi consorzi per la tutela della pesca e dell'Ente nazionale lavoratori, rimpatriati e profughi.

Il comma 1 dell'articolo 6 determina l'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS per il concorso agli oneri della «gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali», istituita con la legge di ristrutturazione dell'INPS, che sancisce il principio della separazione tra area assistenziale e area previdenziale.

L'ammontare previsto è di 3.900 miliardi per il 1992, comprensivo dei 2.600 miliardi fissati dall'articolo 13, comma 1, della legge finanziaria per il 1991; di tale ammontare, 1.192 miliardi sono destinati ad adeguare per il 1992 la quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dalle gestioni previdenziali poste a carico dello Stato.

Il contributo per il 1992 è quantificato in 20.729 miliardi e viene poi ripartito, nello stesso articolo 6, tra le diverse gestioni dell'INPS. I rimanenti 2.708 miliardi rappresentano gli stanziamenti predisposti per oneri derivati da agevolazioni contributive, trattamenti di famiglia, integrazioni salariali, pensionamenti anticipati, pensioni dei coltivatori diretti e categorie assimilate.

Il comma 2 dell'articolo 6 fissa in 58.000 miliardi il tetto complessivo previsto per il 1992 per l'apporto dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria (queste ultime senza oneri di interessi).

Il comma 4 dell'articolo 6 dispone, a decorrere dal gennaio 1992 l'incremento di 0,9 punti percentuali delle aliquote contributive attualmente a carico dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

L'articolo 7 riguarda la norma di copertura, che è formulata mediante un'apposita tabella, secondo quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari adottate a conclusione del dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria 1992-1994 del luglio scorso.

Al riguardo va ricordato quanto si è già avuto modo di sottolineare circa la esigenza che i disegni di legge collegati vengano approvati prima del disegno di legge finanziaria, perchè la legge finanziaria medesima possa essere considerata coperta ai sensi del comma dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, che a sua volta fa riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

La Commissione bilancio si è lungamente soffermata su questo aspetto della questione in sede di esame preliminare del disegno di legge finanziaria, al fine di formulare il proprio parere per il Presidente del Senato sulla ammissibilità del provvedimento, ammissibilità che è stata riconosciuta.

Per quanto concerne i pareri delle Commissioni, ci si può limitare a richiamare il parere reso dai presidenti delle Giunte regionali, che è stato in buona parte assorbito nel parere formulato dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali. Il parere, al di là del fatto che sia positivo o negativo, è preoccupato per le sottostime del fondo sanitario nazionale e per i problemi relativi ai trasporti; anche se ha forse un contenuto provocatorio, in quanto opera una rivendicazione di autonomia e quindi di riconoscimento delle competenze proprie delle regioni e delle conseguenti risorse finanziarie, competenze che invece, sulla base della manovra in atto (anche per scelte originate in periodi precedenti) non vengono riconosciute alle regioni stesse.

È un calcolo che si può sicuramente discutere e rivedere, ma per il 1992 le competenze e, quindi, i relativi stanziamenti che la «finanziaria» riferisce a Ministeri, e comunque ad amministrazioni centrali dello Stato, anzichè alle Regioni, riguardano una cifra pari a 5.592 miliardi; su questo fosse una riflessione deve essere operata, perchè un diverso orientamento non comporterebbe oneri di natura finanziaria ma soltanto una scelta di politica istituzionale diversa.

Il dibattito in Commissione è stato particolarmente ricco ed ha portato a numerose modifiche.

Utilizzando una tecnica di copertura tale da far affluire sia dal bilancio sia dal provvedimento collegato (Atto Senato n. 3004) mezzi di copertura, è utile ricordare che le risorse utilizzate nel nuovo testo della «finanziaria», in aggiunta a quelle originariamente previste dal Governo, sono essenzialmente legate a tre emendamenti, di cui uno al bilancio, in materia di riduzione nel triennio degli stanziamenti relativi agli organi costituzionali, uno relativo all'aumento della giocata per il totocalcio e uno interno allo stesso disegno di legge finanziaria, in materia di definanziamento della SACE e di rimodulazione di spese.

Queste risorse sono state poi utilizzate per numerose finalità, come l'Artigiancassa, il commercio, gli interventi nel campo sociale, la scuola superiore, gli eventi sismici, l'autotrasporto, la fusione nucleare, la rimodulazione del titolo VIII della legge n. 219 del 1980, la metanizzazione del Centro-Nord, la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiana (ATI), i passanti ferroviari, il terremoto del Belice, i consorzi delle piccole imprese e le imprese miste all'estero.

L'operazione - le cui connessioni all'interno del complesso bilancio - legge finanziaria sono state chiarite nel corso del dibattito - è stata compiuta in maniera coerente con i vincoli del comma 6 dell'articolo 11 (saldo netto da finanziare) e con un *surplus* di risorse di copertura per quanto concerne il comma 5 del medesimo articolo 11 (*surplus* che chiaramente non è utilizzabile per usi aggiuntivi, in quanto vincolato al rispetto del vincolo sul saldo netto da finanziare).

È stata poi compiuta un'altra manovra, tale da attingere risorse per il 1992 da un emendamento relativo agli interessi sui fondi di dotazione delle Partecipazioni statali, di cui al disegno di legge collegato (Atto Senato n. 3004) e da un emendamento (utilizzato *pro quota*) al bilancio, per quanto concerne gli organi costituzionali, contestualmente incrementando nel disegno di legge finanziaria lo stanziamento per i Paesi in via di sviluppo. Contemporaneamente, è stato creato un fondo negativo supplementare di 200 miliardi per il 1993 per coprire i maggiori oneri che in tale anno il predetto emendamento sui fondi di dotazione al disegno di legge ha finito con il creare.

Sono stati poi approvati altri emendamenti, che hanno ricevuto il consenso sulla base di accordi emersi su singoli temi nel corso dell'esame.

Per il quadro complessivo dei totali si rinvia alle corrispondenti tabelle, così come all'articolo 1 per i riflessi sui saldi differenziali.

La discussione è apparsa fortemente caratterizzata da un impegno su singoli punti, quali quelli relativi alle risorse per quanto concerne il terremoto del 1980, al potenziamento degli interventi sociali - alle cui esigenze si è data una risposta limitata, ma realistica rispetto agli equilibri di bilancio - e alle esigenze della città di Venezia. Sicuramente rimane da approfondire il discorso, già dianzi richiamato nei suoi aspetti sistematici di copertura, della valutazione dell'ultimo anno del triennio considerato del fondo sanitario nazionale.

Indubbiamente, la mole degli emendamenti presentati e l'importanza dei temi avrebbe potuto consigliare un esame in tempi meno ristretti, ma è pur vero che è stato altresì necessario rispettare i tempi previsti sia dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sia, soprattutto, dal Regolamento del Senato: la discussione in Assemblea potrà quindi essere utile anche per meglio mettere a fuoco talune questioni.

Concludo proponendo quindi l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte dalla Commissione, nella consapevolezza che non sono state disattese le più pressanti e ineludibili esigenze emerse nel corso del dibattito.

CORTESE, *relatore generale*

SEZIONE PRIMA

Stato di previsione dell'entrata (2944 - Tabella 1 e 1-bis)

ONOREVOLI SENATORI. - Con la Nota di variazioni, presentata il 30 settembre 1991, contestualmente al disegno di legge finanziaria ed ai disegni di legge collegati, le entrate a legislazione vigente sono state ridotte di circa 2.000 miliardi rispetto alla previsione contenuta nel progetto di bilancio presentato a luglio. Tale riduzione è dovuta, sostanzialmente, ai riflessi di un andamento del gettito 1991 inferiore alle attese iniziali sia a causa di un andamento dell'economia peggiore del previsto, sia a causa dello scarso effetto di gettito del provvedimento sulle rivalutazioni e sui fondi in sospensione di imposta (nel 1991 circa 1.400 miliardi contro gli 8.400 inizialmente previsti). Tenendo conto della Nota di variazioni, la previsione 1992 di entrate finali a legislazione vigente ammonta a 479.441 miliardi contro i 460.980 miliardi della previsione assestata emendata 1991.

Entrate tributarie (Titolo I)

Per quanto riguarda le entrate tributarie, la crescita rispetto alle previsioni assestate emendate 1991 è pari al 4,7 per cento: dai 380.690 miliardi nel 1991 ai 398.620 miliardi del 1992. Si tratta di una previsione prudente, dato che il tasso di crescita del PIL nominale dovrebbe essere, nelle previsioni del Governo, superiore al 7 per cento; tuttavia, come avverte la stessa Nota preliminare allo stato di previsione dell'entrata, occorre tenere conto che nel 1991 si sono avuti gli effetti di diversi provvedimenti *una tantum*; se si tiene conto del gettito del provvedimento sulle rivalutazioni (1.400 miliardi nell'assestamento emendato 1991 e 800 miliardi nelle previsioni a legislazione vigente 1992), dell'INVIM straordinaria (5.000 miliardi nel 1991), dell'anticipo IVA (5.800 miliardi nel 1991) e di altre entrate straordinarie che hanno interessato il 1991 (circa 2.600 miliardi secondo le valutazioni fornite nella Nota preliminare), si ottiene un tasso di crescita delle entrate a legislazione vigente di poco inferiore al 9 per cento.

Peraltro, la previsione a legislazione vigente 1992 non considera gli effetti della neutralizzazione del *fiscal drag* relativo all'IRPEF, che determinerà minori entrate per circa 3.400 miliardi nel 1992. Inoltre, la legislazione vigente comprende gli effetti dei provvedimenti amministrativi che (in base alla legge n. 408 del 1990, art. 12) dovranno assicurare 6.890 miliardi di maggiori entrate nel 1992, mediante adeguamento delle imposte all'inflazione, modifica dei coefficienti presuntivi di reddito, e altro. Secondo le valutazioni del Governo i provvedimenti amministrativi già emanati danno un incremento di

gettito pari a 1.751 miliardi nel 1992 (tali maggiori entrate sono considerate nel bilancio a legislazione vigente nei capitoli relativi alle singole imposte); restano quindi da emanare provvedimenti amministrativi in grado di assicurare entrate aggiuntive per 5.139 miliardi, provvisoriamente iscritte nei capitoli nn. 1034 e 1252.

Naturalmente, la previsione a legislazione vigente (integrata con gli effetti della prima Nota di variazioni) non può tenere conto dei provvedimenti collegati e del disegno di legge finanziaria; nel complesso, considerando anche degli effetti di tali disegni di legge, la previsione di entrate tributarie salirebbe a 414.970 miliardi, con un incremento del 9 per cento rispetto alle previsioni assestate emendate 1991.

Tornando alle previsioni a legislazione vigente, la crescita più forte all'interno del titolo I, è assicurata dalla categoria delle imposte sul patrimonio e sul reddito che, aumentando di 17.652 miliardi (+8,5 per cento rispetto al 1991), spiegano la quasi totalità dell'incremento complessivo delle entrate tributarie (17.920 miliardi). All'interno della categoria, l'IRPEF crescerebbe del 9,6 per cento, sulla base di una ipotesi di incrementi dei redditi da lavoro dipendente compresi fra il 6 e il 7 per cento, ed incrementi degli altri redditi non inferiori alla crescita del PIL nell'anno precedente. Il gettito dell'IRPEG aumenterebbe di 3.200 miliardi, in parte a causa dell'effetto positivo dell'entrata a regime della ineducibilità parziale dell'ILOR.

Per quanto riguarda l'ILOR è attesa una riduzione di 1.720 miliardi, dovuta anche alla operatività della possibilità di compensazione tra IRPEF ed ILOR delle persone fisiche, ed IRPEG ed ILOR delle persone giuridiche.

Le ritenute sui redditi di capitale dovrebbero aumentare del 7,4 per cento; l'incremento è dovuto quasi completamente alla ritenuta sugli interessi sui titoli di stato che passerebbe dai 12.327 miliardi del 1991 ai 14.500 del 1992.

Passando alle altre categorie, è da notare la riduzione di 1.386 miliardi del gettito previsto dalle tasse e imposte sugli affari. Tale riduzione è dovuta, principalmente, all'entrata INVIM straordinaria (5.000 miliardi nel 1991), ed all'IVA che, nel 1991, ha risentito positivamente dell'anticipo per 5.800 miliardi, e della accelerazione della riscossione coattiva (3.370 miliardi nel 1991 e 2.000 miliardi nel 1992).

Entrate extra-tributarie (Titolo II)

Nella previsione a legislazione vigente le entrate extra tributarie restano in pratica allo stesso livello del 1991 (74.146 miliardi nel 1992 contro 73.151 miliardi nel 1991). Tale andamento è spiegato da due fattori: il fatto che la previsione assestate 1991 considera un importo di oltre 1.100 miliardi relativo a introiti che sono iscritti in bilancio nel corso dell'esercizio per essere riassegnati a capitoli di spesa; il fatto che nella previsione a legislazione vigente 1992 si tiene conto della riduzione dei contributi sanitari per 2.235 miliardi, derivante dal decreto-legge n. 18 del 1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 1991. Eliminando questi fattori le entrate extra tributarie crescerebbero di circa il 4,8 per cento tra il 1991 e il 1992.

Una parte rilevante delle entrate ricomprese nel titolo II registra operazioni che si compensano con la spesa a livello del bilancio o del settore statale; ha invece natura di entrata effettiva quella relativa ai contributi sanitari. Tale entrata, che spiega quasi il 70 per cento del complesso delle entrate extra tributarie, è prevista aumentare, a legislazione vigente, del 3,9 per cento rispetto al 1991; se si tiene conto del già accennato fattore di disomogeneità connesso alla riduzione permanente delle aliquote (decreto-legge n. 18 del 1991), il tasso di crescita previsto sale al 7,7 per cento circa.

Alienazione ed ammortamenti dei beni patrimoniali e riscossione di crediti (Titolo III)

Per quanto riguarda il titolo III si prevede un incremento di 336 miliardi dovuto alle entrate derivanti dalla vendita dei beni dello Stato, che rappresentano circa il 90 per cento delle entrate dell'intero titolo III, e dovrebbero aumentare dai 5.608 miliardi delle previsioni 1991 assestate ai 6.008 miliardi delle previsioni 1992 a legislazione vigente.

Progetto di bilancio pluriennale a legislazione vigente e bilancio programmatico

È opportuna un'ultima notazione sulle previsioni per il triennio 1992-1994.

Per quanto riguarda la legislazione vigente, le previsioni pluriennali implicano una crescita delle entrate tributarie piuttosto contenuta ed inferiore alla crescita del PIL; infatti nel triennio 1992-1994 le entrate tributarie crescono, a legislazione vigente, di poco più del 19 per cento (più precisamente l'incremento tra il 1991 e il 1994 è pari al 19,33 per cento per le entrate tributarie ed al 18 per cento per il complesso delle entrate finali) contro una crescita del PIL che dovrebbe raggiungere, secondo le previsioni programmatiche del Governo, il 24,05 per cento tra il 1991 ed il 1994: si avrebbe quindi un'elasticità delle entrate tributarie rispetto al PIL intorno a 0,8; anche tenendo conto del carattere straordinario di una parte delle entrate del 1991, tale elasticità resterebbe comunque inferiore all'unità.

Una situazione diversa si ha invece nel bilancio di competenza programmatico nel quale le entrate tributarie crescono del 9 per cento in ognuno degli anni del triennio, contro tassi di crescita del PIL stimati intorno al 7,5 per cento. Se si tiene conto dell'incidenza delle entrate straordinarie nel 1991 e nel 1992 si vede che le previsioni del bilancio programmatico implicano interventi sufficienti ad assicurare sia un'elasticità rispetto al PIL superiore all'unità (circa 1,2), sia (in particolare negli ultimi due anni del triennio) la sostituzione delle entrate *una tantum*.

Con queste considerazioni, il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione della tabella dell'entrata.

PUTIGNANO, relatore

SEZIONE SECONDA

*Stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica (2944 - Tabella 4)
e parti corrispondenti del disegno di legge n. 3003*

1. Lo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1992 presenta una spesa complessiva per lire 5.008.362.200 di cui: lire 50.422,8 milioni per la parte corrente e lire 4.957.939,4 milioni per il conto capitale.

Rispetto all'anno 1991 (bilancio assestato: totale lire 5.956.635,5 milioni di cui lire 52.603,2 milioni per la parte corrente e lire 5.907.032,3 per il conto capitale) si registra una diminuzione di milioni 951.273,3, dei quali 2.180,4 per la parte corrente e 949.092 per il conto capitale.

Tale diminuzione è dovuta essenzialmente alle variazioni in più o in meno prodotte dall'incidenza di leggi preesistenti, da intervenuti provvedimenti legislativi e da oneri inderogabili e, solo per la parte corrente, anche da scelte gestionali (+279 milioni) o da trasferimento di somme al Ministero del tesoro (- 1.559,5 milioni).

La relativa modestia della riduzione della spesa corrente rispetto a quella in conto capitale deve essere peraltro, commisurata al preponderante peso di quest'ultima sull'ammontare complessivo dello stato di previsione del Ministero.

2. Una consistente riduzione risulta anche in ordine ai residui passivi che, da miliardi 2.769,513 al 1° gennaio 1991, sono valutati in miliardi 479,999 al 1° gennaio 1992. In pratica, si dimezzano (da 10.039 a 5.648 milioni) per la parte corrente e scendono a meno di un quinto (da 2.769.513 a 479.999 milioni) per il conto capitale; il che dimostra che lodevole tendenza ad accelerare i ritmi di spesa nonché la volontà di ridurre considerevolmente i residui passivi.

Tendenza e volontà che si ricavano anche dal fatto che la massa spendibile per il 1992 appare quasi esclusivamente determinata dalla competenza per una percentuale che si aggira intorno al 90 per cento.

3. Passando all'analisi della composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale e delle relative variazioni rispetto all'anno finanziario precedente, si osserva quanto segue:

Spese correnti

A) Sull'ammontare complessivo di milioni 50.422,8 le spese per il personale in attività di servizio sono pari a 21.832,5 milioni. La nota

preliminare mette in evidenza una diminuzione del 5,9 per cento, anche se non fornisce alcuna informazione sulle cause della stessa.

Dall'allegato 3 si ricava una consistenza numerica del personale dipendente del Ministero di 396 posti in base alle tabelle organiche e 314 posti coperti al 1° gennaio 1991.

Nella tabella, riprodotta nel contesto della nota preliminare, detta consistenza risulta, invece, di 403 posti. Quale dei tre dati è quello giusto? Come si spiega la differenza fra posti coperti e posti in tabella organica (diciassette posti in più nella carriera del personale dirigente e novantanove in meno nelle qualifiche funzionali)?

B) Nella categoria IV - Acquisto di beni e servizi - vari capitoli riguardano la spesa per il personale esterno al Ministero del bilancio e della programmazione economica: capitolo 1135, personale assunto con contratto a tempo determinato per incarichi speciali (1.400 milioni); capitolo 1136, personale comandato (1.300 milioni); capitolo 1139, spese per il funzionamento compensi gettoni di presenza, indennità di missione, rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero di consigli, comitati e commissioni (400 milioni); capitolo 1143, compensi per incarichi speciali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato (600 milioni); capitolo 1148, indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero al personale estraneo alla pubblica amministrazione incaricato di studi e ai docenti universitari incaricati di studi (per memoria); capitolo 1151, compensi agli esperti a tempo determinato per le esigenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (50 milioni).

L'entità complessiva della spesa iscritta ai suddetti capitoli e il contributo certamente ragguardevole assicurato dal personale in questione alla operatività del Ministero meriterebbero una serie di elementi informativi in ordine alla consistenza numerica dei soggetti impegnati, ai criteri di reclutamento e di remunerazione nominativa degli stessi, alla specifica utilizzazione ed alle ragioni di indispensabilità delle loro prestazioni.

C) Al capitolo 1025 sono iscritte la retribuzione ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e le indennità ai membri del Nucleo ispettivo ed agli assistenti del Nucleo di valutazione (5.475 milioni, ai quali si aggiungono 180 milioni per missioni nel territorio nazionale e all'estero, di cui al capitolo 1026). Senza nulla togliere al merito di un lavoro così altamente qualificato come quello svolto dal suddetto personale, sarebbe tuttavia interessante conoscere la consistenza numerica, la natura del rapporto giuridico e l'inquadramento dello stesso nell'ambito del Nucleo nonché l'evoluzione dell'impiego di quest'ultimo, che, come si ricava dalla relazione sull'attività per l'anno 1991, sembra impegnato ormai quasi prevalentemente nella verifica e valutazione di piani e programmi.

D) Alla categoria V - Trasferimenti - figurano i contributi all'ISPE (capitolo 1353: 10.000 milioni), all'ISCO (capitolo 1354: 10.000 milioni) e al CIRIEC (capitolo 1355: 150 milioni). Nella nota preliminare si rinvia ai conti consuntivi relativi all'esercizio 1990. Non essendo pervenuti tali consuntivi, non è possibile una valutazione diretta ed approfondita dell'attività svolta e dei risultati ottenuti da tali istituti.

Conto capitale

E) Anche se - come si è già indicato - l'ammontare finale delle decurtazioni ammonta complessivamente a 949.000 milioni, vale la pena di rilevare la forte consistenza, nei «trasferimenti», di quelle in conto residui (- 2.195 miliardi) e di quelle di cassa (- 2.023 miliardi), e, nella categoria delle «somme non attribuibili», quelle di competenza (- 854 miliardi) e quelle di cassa (- 934 miliardi).

Nei trasferimenti, le riduzioni più importanti riguardano il Fondo sanitario nazionale (- 1.649 miliardi in conto residui e - 1.549 miliardi in conto cassa) e la somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili di rilevante interesse nazionale (- 158 miliardi in conto residui, - 251,9 miliardi di competenza e - 410,4 di cassa). (Quest'ultima posta, peraltro, è iscritta «per memoria» nella previsione per il 1992. Anche nella previsione per il 1991 risultava iscritta «per memoria» e poi si è assestata sugli importi anzidetti!)

Nella categoria delle somme non attribuibili, la riduzione più elevata riguarda il Fondo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 (- 1.100 miliardi sia per la competenza che per la cassa).

F) Il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (capitolo 7081) reca una previsione di 171 miliardi di residui (contro i 244 del 1991), di 1.098,7 miliardi per la competenza (contro 1.335,4) e di 1.100 per la cassa (contro 1.408). La dimostrazione dell'onere (e quindi, si può immaginare, della diminuzione della previsione rispetto all'esercizio precedente) viene fornita nell'allegato 5. Si rileva così che, tranne che per la quota fissa (893 miliardi) e per la quota variabile (137 miliardi), si tratta di importi, per lo più modesti, incrementati da varie vecchie leggi di intervento in agricoltura (alcune delle quali in applicazione di direttive CEE) e da una legge del 1982, la n. 828, che riguarda il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

Poichè l'allegato 5 consiste in una mera elencazione di dati, sarebbe auspicabile una esauriente informazione di merito sia con riferimento all'evidente allungamento dei tempi nell'applicazione delle suddette leggi sia - e soprattutto - con riferimento all'impiego del Fondo in questione, ai criteri di ripartizione delle risorse, al controllo dei risultati ed alla integrazione dei finanziamenti di tale Fondo nel contesto dei trasferimenti complessivi a favore delle regioni.

G) In ordine al Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 (capitolo 7500), viene presentata una variazione, già indicata più sopra, di 1.100 miliardi. Sicchè, contro la previsione di 2.500 miliardi per il 1991, la previsione per il 1992 risulta di 1.400 miliardi.

La variazione, che la nota in calce alla tabella riferisce per 500 miliardi alla legge finanziaria 1987 e per 600 miliardi alla legge finanziaria 1988, non trova nella nota preliminare alcuna esplicita

motivazione, che pure sarebbe necessaria, anche in considerazione della tuttora non risolta questione del rifinanziamento della legge n. 219 del 1981.

H) Nei capitoli 7090, 7507 e 7510 si fa riferimento al finanziamento dei «progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico». Nel primo dei tre, la posta è iscritta «per memoria». (Più sopra si è già rilevato come, anche per il precedente esercizio, l'iscrizione per memoria non abbia impedito che, in sede di assestamento, fossero attribuiti determinati importi). Nel capitolo 7507 la somma da ripartire è stata soppressa. Nel capitolo 7510 la somma di 300 miliardi, iscritta per la competenza e per la cassa, viene destinata a «sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti».

Una informativa sui progetti in questione e sulle cause dei minori finanziamenti da parte della BEI sembrerebbe utile ed opportuna.

4. Ritengo altresì di dover richiamare l'attenzione sulle variazioni che la legge finanziaria per il 1992 potrebbe apportare su taluni capitoli della Tabella 4 concernente lo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. Il dibattito in Commissione è stato particolarmente ricco. Sono stati messi in luce numerosi punti, tra cui la necessità di tener conto delle osservazioni della Corte dei conti sull'organico del Ministero, l'identità e il ruolo stesso di tutta la struttura, il mancato riordino dei Comitati interministeriali, l'indisponibilità dei bilanci negli ultimi anni dell'ISPE e dell'ISCO, il funzionamento degli accordi di programma e le destinazioni del fondo FIO.

La questione più importante su cui si è appuntata l'attenzione della Commissione ha riguardato tuttavia la riduzione di 1.100 miliardi per quanto concerne il capitolo 7500, relativo agli interventi di ricostruzione a seguito del terremoto del 1980. Probabilmente, poichè la materia è oggetto di deliberazione in sede di esame del disegno di legge finanziaria, la relativa discussione sarà ripresa in tale sede.

Sempre nel corso del dibattito in Commissione, sono stati poi esaminati e respinti due emendamenti dei senatori Crocetta e Libertini, volti, il primo, a ridurre la competenza e la cassa del capitolo 1004 e, il secondo, a spostare fondi tra i capitoli 7081 e 7510.

Concludo, sulla base delle valutazioni espresse, proponendo l'approvazione dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

TAGLIAMONTE, *relatore*

SEZIONE TERZA

*Stato di previsione del Ministero delle Partecipazioni Statali
(2944 - Tabella 18)
e parti corrispondenti del disegno di legge n. 3003*

L'incremento delle spese rispetto al bilancio 1991 è di quasi 700 milioni, rispetto a 13.051 milioni, e presenta esclusivamente spese di parte corrente. L'unica osservazione da ripetere è l'assenza di fondi per poter seguire le operazioni di collocamento sul mercato, le dismissioni, le alienazioni. In altri paesi - credo opportuno che ciò avvenga anche in Italia - viene nominata una banca di investimento o una società di consulenza sia da parte dello Stato - in questo caso il Ministero delle partecipazioni statali - sia da parte dell'impresa, società o *corporation* che viene alienata.

Ci sono dei fondi relativamente modesti per consulenze ma credo che per dare autorevolezza e per rendere indiscutibili, per quel che è possibile in questo campo, la determinazione dei prezzi e le procedure, sarebbe importante seguire la pratica internazionale dell'assistenza da parte di un soggetto di grande reputazione ogni qual volta si procede a una politica attiva del patrimonio, a una alienazione, o un collocamento sul mercato. Le discussioni che negli anni passati si sono avute sulla determinazione dei prezzi e sulle procedure seguite, forse, se qualcuno di questi soggetti avesse assistito il Ministero, avrebbero avuto meno pretesti per sorgere.

Per quanto riguarda il resto dei documenti contabili, nella tabella D della legge finanziaria relativa ai rifinanziamenti si aggiungono 50 miliardi per un piano di risanamento della siderurgia e 10 miliardi per i fondi di dotazione degli enti di gestione, in particolare nel settore termale.

Invece, sono collocati nel bilancio del Ministero del tesoro 2.244 miliardi per le operazioni decise negli anni passati e costruite con una tecnica che aveva trovato in questa Commissione qualche dubbio, cioè attraverso l'assunzione da parte dello Stato del servizio del debito, interessi più ammortamento: un indebitamento delle partecipazioni che nei bilanci degli enti non viene registrato. Questo forse non è contabilmente corretto e il servizio di questi debiti in passato veniva addossato integralmente al Tesoro.

Ricordo che lo scorso anno questi fondi furono ridotti di 1.500 miliardi. Quest'anno si è operato con una minore riduzione di 256 miliardi, di cui circa 170 relativi ad operazioni del 1985 per una quota relativa all'ENI e 70 miliardi per un finanziamento fatto con questa tecnica sulla base della legge finanziaria del 1986. Quindi, rispetto a 2.500 miliardi previsti nel bilancio a legislazione invariata, nella tabella

del Ministero del tesoro risultano finanziamenti per 2.244 miliardi. Non è stato possibile un accertamento, ma è da ritenere che in questa cifra siano compresi 400 miliardi per la legge n. 42 del 1991 approvata con fatica e con contrasti in Commissione bilancio.

È da ricordare anche che allora non si erano consolidate le tradizioni di «giurisprudenza» nella nostra Commissione in materia di articolo 81 della Costituzione e furono avanzati solo dei rilievi, ma non fu posto un problema formale di copertura di questa legge, che prevede per i primi tre anni il carico degli interessi, mentre successivamente c'è un periodo di «grazia» di tre anni e gli ammortamenti cominciano a decorrere al di là del periodo triennale entro cui la legge n. 468 impone il controllo della copertura. La Corte dei conti ha sollevato il problema alla Corte costituzionale ed è opportuno che quest'ultima abbia deciso nel senso di accogliere il ricorso dell'organo di controllo contabile avendo anche di recente ripetuto la sentenza n. 1 del 1976, secondo cui la copertura è sufficiente nel primo anno, senza accorgersi delle novità legislative in materia, il che faceva emergere un problema di aggiornamento e di attenzione in ordine alle tecniche di copertura che la Corte dei conti, il Presidente della Repubblica e il lavoro delle Commissioni bilancio hanno impostato.

Quanto ad una più attiva politica patrimoniale, è da registrare che i fondi sono rilevanti, anche se ridotti rispetto a quelli che hanno caratterizzato soprattutto i primi anni '80, quando essi erano nell'ordine di 400 miliardi l'anno, e sono oggi a fronte di un ammortamento dei debiti. Quando è stata approvata la legge n. 42 si è avuta assicurazione dal Ministro del tempo che altre leggi di finanziamento di fondi di dotazione non sarebbero state presentate per il periodo del piano poliennale vigente, cioè fino al 1993.

L'attenzione della CEE è diventata più severa e si ritiene che una quota di aiuti possa essere compresa nei fondi di dotazione e che, quindi, si ricada sotto il divieto degli aiuti in situazioni diverse da quelle della politica regionale.

Considerate le condizioni del bilancio dello Stato per tutto il periodo fino al 1997, sembra assai problematica la possibilità di fornire aumenti dei fondi di dotazione al sistema delle imprese pubbliche. Sarebbe dunque opportuno stabilire il principio che la sottoscrizione di capitale da parte delle società capogruppo, e quindi i fondi di dotazione per permettere alle stesse e agli enti di sottoscrivere il capitale, sia limitata alle operazioni che sono presentate al mercato con prospetti e per le quali si chiede il concorso del mercato. Sarebbe un modo per superare le obiezioni sollevate dalla concorrenza e dal commissario Brittan: sarebbe difficile sollevare infatti obiezioni circa l'esistenza di una componente di aiuto nell'ambito di una politica di continuazione del sostegno finanziario dato alle Partecipazioni.

Circa la valutazione della possibilità di collocare gli enti sul mercato, nel «libro bianco» del Ministero del tesoro si fa cenno soltanto all'ENI. È evidente che la situazione finanziaria degli altri enti, ma soprattutto il loro carattere di conglomerato, potrebbe significare l'impossibilità di ricavare dal mercato una cifra pari alla somma degli addendi, per attestarsi su una cifra inferiore. L'unico ente che effettivamente presenta un insieme di attività sufficientemente omogenee è l'ENI.

Pertanto, in una legge di accompagnamento si potrebbe anche esaminare l'opportunità di preparare questa operazione di messa sul mercato dell'ENI: esso non è ancora società per azioni e non è ancora tenuto, nella trasformazione del fondo di dotazione in capitale sociale, a pagare un dividendo. Non esistono strumenti giuridici perchè questo avvenga.

Tuttavia, per il principio dei tre esercizi «inutili» che permettono la distribuzione dei dividendi (un aspetto importante per il mercato), sarebbe utile che si caricasse un 15 per cento come interessi sul fondo di dotazione, quel fondo di 8.000 miliardi che è stato versato in momenti diversi. Questa è stata una tecnica largamente utilizzata per le nazionalizzazioni inglesi negli anni '60 e '70: veniva stabilito un tasso di interesse che le *public corporations* erano obbligate a pagare qualora vi fossero degli utili. Caricare un migliaio di miliardi sul fondo di dotazione dell'ENI, come «catecumenato» alla sua messa sul mercato, sarebbe un fatto piuttosto importante.

Nell'ENI c'è stata una grande discussione per quanto riguarda la rendita mineraria. Peraltro, certe condizioni di facilitazione finanziaria inducono gli enti ad un minore controllo della politica degli investimenti e quindi credo che anche dal punto di vista di quei due anni in cui l'ente dovrà prepararsi ad affrontare il mercato dei capitali, una operazione di questo tipo potrebbe risultare molto opportuna.

Ma ci sono altri problemi: vi è un forte flusso di utili per le aziende energetiche del gruppo, che vengono però compensati da perdite nell'ordine dei 600-700 miliardi nell'ultimo bilancio. Per tutte le grandi imprese italiane si è verificato che i dati allegati ai bilanci degli enti per il 1990 tendono a peggiorare nel 1991. Poche migliaia di dipendenti determinano molte centinaia di miliardi di perdite; ogni 100 miliardi di perdite si perde una capitalizzazione in Borsa per almeno 800-1.200 miliardi. tale questione non riguarda soltanto l'ENI, ma anche l'EFIM e la nostra stessa presenza attraverso le Partecipazioni statali nell'ambito della trasformazione dei minerali non ferrosi.

Quello dei minerali non ferrosi è un mercato che diventa sempre più difficile. Avremo la presenza di paesi dell'Est europeo sia nella siderurgia che nel campo dell'alluminio, dello zinco, del rame e del piombo. Vi sono scorte strategiche di natura militare che potranno essere ridotte, ma si tratta di un settore che presenterà situazioni sempre più insoddisfacenti.

In questo momento la Samina, che appartiene al gruppo ENI, presenta margini lordi negativi, perdite per 200 miliardi nel bilancio, nonostante che sia stato azzerato il capitale, che non vi siano ammortamenti e che i debiti delle gestioni passate siano stati addossati alla capogruppo.

I paesi che non hanno una disponibilità di energia elettrica prodotta dai propri impianti, che non hanno un costo di 2 o 3 lire per chilowattora ma di 40 o 50 lire per chilowattora, difficilmente potranno avere una presenza industriale importante in questo settore, che la mitologia dell'intervento pubblico definisce strategico. Alcuni di questi prodotti vengono esportati a costi superiori a quelli del minerale importato: dunque esportiamo con un valore aggiunto negativo.

Ci sono problemi di localizzazione regionale molto drammatici, senza contare il problema generale del costo della produzione delle società che fanno capo all'EFIM, che dal punto di vista della correttezza negli investimenti nazionali difficilmente si giustificano.

Discorsi analoghi valgono per un settore che è stato largamente oggetto di discussione in tutto quest'anno, quello della cantieristica, dove la valutazione del costo complessivo non deve essere fatta semplicemente sulle perdite per l'IRI ma anche aggiungendo i contributi del Ministero della marina mercantile. Non quest'anno, ma negli anni passati la politica industriale si è sviluppata in termini di quantità di mezzi messi a disposizione del bilancio dello Stato e non è stata condotta dal Ministero dell'industria, ma dal Ministero della marina mercantile.

Le tre leggi di intervento del ministero della Marina mercantile contenevano una mole di interventi superiore rispetto agli interventi industriali realizzati attraverso il bilancio del ministero dell'Industria. Si può anche ricordare che nella citata legge n. 42 si era imposto (la legge è stata approvata all'inizio del 1991 e quindi non sono ancora disponibili i primi bilanci) che nel bilancio della capogruppo fossero indicati non solo - come è ovvio - i fondi di dotazione ed i relativi impieghi, ma anche tutti i contributi dello Stato, da qualunque fonte venissero, quindi anche quelli relativi alle leggi settoriali di intervento. Questo è importante perchè, per fare l'esempio di un caso relativamente marginale, le partecipazioni statali sono dei clienti significativi del Dipartimento per la cooperazione, mentre (tranne tempi più recenti in cui vi è stato un certo attivismo) in passato erano completamente assenti come clienti della Banca mondiale e delle banche regionali di sviluppo. Attualmente pare che vi siano crediti per circa 70 miliardi della Banca mondiale, mentre ammontano a molte centinaia di miliardi i crediti concessi dal Dipartimento.

Quanto ho detto potrebbe rappresentare la spia di una fuga dal confronto competitivo, dalla concorrenza, preferendo gli enti (come accade per i contadini che preferiscono le facilitazioni regionali a quelle europee) rimanere a livello nazionale, limitare la presenza sul mercato internazionale e anche nei paesi in via di sviluppo, pur se il finanziamento da parte delle istituzioni internazionali ha certamente un maggior significato di prestigio per le aziende.

Quanto ad alcune considerazioni critiche, si discute molto sulla stampa circa le scelte del personale delle Partecipazioni statali. Si ha l'impressione, al di là della polemica giornalistica dell'attribuzione della denominazione o affiliazione politica dei dirigenti, di una qualche perdita di autorevolezza. Si può ad esempio far presente che nell'ENI, che è soprattutto un'impresa energetica, tre dei cinque membri del Comitato provengono dall'interno della struttura, eppure non vi è alcun dirigente che abbia una tradizione nell'ENI, cioè che abbia costruito la sua vita lavorativa nell'ambito delle imprese energetiche dell'ENI stesso, quelle cioè che rendono 3.000 miliardi all'istituto contro le migliaia di perdite delle altre imprese. Vi è stato un sistema di deleghe che ha trasformato uno statuto che di fatto era interpretato come presidenziale, con una concentrazione appunto di potere nelle mani del Presidente. Per la prima volta il sistema delle deleghe interne è stato

rivisto ed è rimasto al Comitato un ammontare di deleghe che, in certi momenti di transizione, come ad esempio quello rappresentato dalla preparazione per andare sul mercato, richiederebbe una maggiore unità di comando.

È certo che, rispetto alle aziende del mondo privato, le normali tensioni tra i dirigenti si caricano di affiliazioni politiche. Vi è forse una ricerca da parte dei dirigenti di una legittimazione, che magari non viene neanche richiesta dai partiti, o almeno non sempre; alcune volte comunque è questo il modo in cui la lotta professionale si svolge e credo che questo faccia perdere in qualche misura la concentrazione rispetto ai risultati.

In secondo luogo, rispetto ad anni lontani, si ha l'impressione di una perdita di capacità di condotta e di gestione finanziaria. Vorrei fra tutti citare il caso del gruppo di aziende del settore telefonico. Ad esempio, la «*Concomb-Telecom*» è quotata in borsa esattamente allo stesso prezzo della STET. Questa a sua volta è quotata ad un prezzo che è meno di un quarto della quotazione della «*British Telecom*», la cui privatizzazione ha «fruttato» circa 49.000 miliardi per la vendita e renderà ancora 25.000 miliardi per la successiva immissione sul mercato.

Ora, la STET vale 11.000 miliardi: siamo in un rapporto di 1 a 4; tre attività della STET (la SEAT, l'Italtel e i telefoni cellulari, che non sono costituiti in società ma che avrebbero potuto esserlo) valgono più della STET stessa. È chiaro allora che una politica che avesse immesso sul mercato queste tre società, il cui valore è di 10.000 miliardi, in una quota del 20-30 per cento, avrebbe evidenziato la presenza di valori nell'ambito del bilancio dello Stato che raddoppiano quello della società. La telefonia di base è in questa situazione. Il perché la STET sia quotata in modo così depresso rappresenta uno dei misteri della nostra realtà.

La regolamentazione pubblica in materia è certamente irrazionale. La politica tariffaria risponde alle esigenze che non sono quelle dell'economicità di questo settore. Se avessimo una regolamentazione fissa per cui le tariffe aumentassero dell'inflazione meno il 2 o il 3 per cento, e si avesse però stabilità, con la contemporanea eliminazione dell'impressione che la vicenda delle nomine della società possa determinare ritardi nella politica tariffaria, tutto ciò rappresenterebbe un elemento di valorizzazione delle azioni.

Siamo di fronte ad una società che investe 11 miliardi l'anno e autofinanzia il 90 per cento degli investimenti. Quella della STET è una storia di successo, però il risultato è che, se oggi aumentassimo il collocamento sul mercato, di fatto svenderemmo la proprietà pubblica.

In relazione a questo problema della politica attiva, è dunque necessario valutare molto attentamente quali sono le condizioni per la valorizzazione. Una certa tendenza giuridica del mondo politico a considerare che il controllo di una società venga esercitato con il 51 per cento, quando normalmente lo si può esercitare con il 30 o il 40 per cento, purchè la società sia distribuita nel pubblico, ha conseguenze non irrilevanti sulla valutazione delle aziende. Credo che la presenza della pubblica Amministrazione in posizione di controllo giuridico

comporti, secondo *standard* di valutazione che normalmente si fanno a livello di borse internazionali, almeno il 30 per cento di sconto. Pertanto, quando si parla delle preoccupazioni di non favorire eccessivamente gli azionisti, uno degli aspetti importanti è quello di valutare le conseguenze di talune regolamentazioni che non traggono dalla pratica finanziaria la loro ragion d'essere (il controllo può essere esercitato in altro modo), ma che vengono dal mercato lette in maniera negativa. Vi sono anche le cosiddette *golden shares*, che permettono di tenere il controllo dell'assemblea straordinaria e il controllo di alcuni amministratori noti in campo internazionale che non consentono sconti perchè vi è l'abitudine a non considerarli.

In realtà, abbiamo dei seri problemi che riguardano vari settori. Recentemente abbiamo constatato, in base a notizie giornalistiche situazioni che non appaiono corrette dal punto di vista civile, amministrativo e forse anche penale per quanto riguarda nuove attività (mi riferisco all'Italsanità).

Ricordando le precedenti discussioni, è molto importante la presa di posizione del Presidente della Repubblica relativamente all'obbligo per i concessionari di usare gli stessi strumenti giuridici della amministrazione concedente. In sostanza, quanto ci sono delle concessioni, il concessionario dovrebbe usare tecniche di scelta competitiva di appalto dei subconcessionari. Se, nella confusione dell'amministrazione italiana, le attività del settore costruzioni, del *general contractor*, dell'IRI possono aver risolto alcuni problemi, esse hanno lasciato alle spalle una industria delle costruzioni nel nostro paese frammentata, nell'ambito della quale i soggetti hanno dimensioni di un terzo rispetto a quelli spagnoli, tedeschi o francesi. Una determinata tecnica di gestione che lasci quote concordate o di fatto alla cooperativa, alle grandi industrie e alle imprese locali può essere una tecnica che appare equa a chi deve gestire il potere, ma non lo è certamente sul piano del mercato della selezione naturale, se volete del darwinismo del mercato. L'effetto inoltre è anche quello di creare una certa debolezza nel nostro settore, che forse dopo il 1993 potrà risultare più seria. L'augurio quindi è che, ancora prima della definitiva approvazione della norma in questione il settore dell'Italtecne si attrezzi per scegliere le imprese operative attraverso delle gare. Forse sulla Italtecne ci sono molte incertezze e molte preoccupazioni. L'attività di *general contractor* in genere si sviluppa attraverso i grandi lavori meccanici, in campo energetico e in campo ferroviario. La collocazione di società insieme ad altre società può lasciare qualche dubbio.

Il dibattito in Commissione è stato particolarmente ricco e vivace. È da accogliere l'impostazione circa l'opportunità che si distinguano i Ministeri di regolamentazione e di programmazione dai Ministeri che avranno il controllo della posizione dello Stato come azionista. Sarebbe, infatti, preoccupante confondere le due funzioni.

In secondo luogo, è stato opportuno un richiamo all'esperienza delle Partecipazioni statali. È proprio in relazione a tale esperienza che dove essere introdotto un nuovo inizio nella vita delle partecipazioni. negli anni '50 esse sono state delle compagnie pubbliche nel senso anglosassone della parola: v'era un *management* responsabile e v'erano acquisizioni di capitale mediante ricorso al mercato. Fondi di dotazione

- pare - non ne sono stati erogati negli anni '50. Come è stato sottolineato nel dibattito, anche se il punto è controverso il problema è quello di sapere se vi sono dei gruppi privati. Al relatore sembra che l'orientamento giusto sia quello di andare al pubblico, non privatizzare: vale a dire offrire agli italiani, che hanno un milione e mezzo di miliardi di titoli a reddito fisso, delle aziende governate da personale che agisce e che viene scelto attraverso meccanismi di cooptazione interna, e la possibilità di effettuare investimenti.

La nostra Borsa è sottorappresentata nei portafogli degli stranieri e un portafoglio ottimale richiederebbe una presenza dei titoli italiani doppia rispetto all'attuale percentuale dell'1,4 per cento. La ragione è che essa si registra soltanto in due titoli, le Assicurazioni Generali e la Fiat, che fluttuano, mentre il rischio-paese si associa ai rischi di un particolare settore. Mettere un mercato, presso il pubblico, società come l'ENI, l'Enel e l'INA significa allargare il campo di scelta degli investitori italiani e stranieri con titoli che abbiano un largo flottante.

Vi è un notevole pessimismo da parte di vari colleghi della Commissione, circa il nostro mercato, che non ha ragione d'essere nel momento in cui siano state date le giuste organizzazioni. Si vede infatti che i titoli di Stato che vengono negoziati ogni giorno hanno la stessa proporzione che si registra sul mercato di Tokyo o di Francoforte, per cui l'1,5 per cento dell'intero ammontare dei titoli di Stato passa di mano ogni giorno.

Sempre nel corso dell'esame sono stati poi respinti cinque emendamenti dei senatori Crocetta e Libertini, volti a ridurre e in qualche caso sopprimere sia la categoria relativa all'acquisto di beni e servizi di parte corrente, sia altri capitoli in conto capitale.

Concludo, sulla base delle valutazioni espresse, proponendo l'approvazione dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

ANDREATTA, *relatore*

PARERI

**PARERE DELLA GIUNTA
PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(ESTENSORE ROSATI)

16 ottobre 1991

Nell'esaminare i disegni di legge in titolo, la Giunta non rinviene temi di merito e spunti specifici che rendano necessaria una puntualizzazione dal punto di vista della congruità europea delle singole misure. E tuttavia proprio la premessa delle scelte sottoposte dal Governo al Parlamento esige un riscontro che non può non essere di carattere politico globale. La premessa da cui muove il Governo è infatti che il risanamento dell'economia italiana ed, in particolare, della finanza pubblica sono condizione necessaria perchè l'Italia possa - come si usa dire - rimanere in Europa, cioè continuare ad essere partecipe del processo di costruzione dell'unità economica e politica tra i dodici paesi che in tale impresa sono impegnati.

Sotto questo profilo due interrogativi sembrano legittimi; il primo riguarda la fondatezza della domanda di risanamento che l'Europa rivolge all'Italia, mentre il secondo attiene alla risposta italiana. In sintesi: quello proposto è un vero risanamento?

Al primo quesito occorre rispondere che la domanda europea è fondata ed esige una risposta coerente da parte italiana. Essa rinvia, peraltro, ad un aggiornamento dei fini della Comunità europea per definirne il ruolo nella realtà mondiale tanto radicalmente trasformata dal tempo dei Trattati di Roma. Di qui l'invito al Governo italiano ad attivare un'iniziativa che, a partire dalla discussione sul Trattato dell'Unione, metta a fuoco alcune scelte immediate come l'utilizzazione coordinata a fini di sviluppo delle risorse ricavate dalla riduzione della pressione militare sui bilanci degli Stati.

La risposta italiana, intenzionalmente diretta a reagire in modo congruo alla domanda europea, presenta nelle misure connesse alla sanità, alla previdenza, alle privatizzazioni motivi di perplessità che si propongono, in modo esemplificativo, come stimoli alla ulteriore riflessione in direzione di correzioni che abbiano una più marcata efficacia strutturale: capaci, cioè, di invertire o bloccare le tendenze espansive piuttosto che limitarne temporaneamente gli effetti.

Si deve in ogni caso dare atto della difficoltà oggettiva della manovra di allineamento italiana la quale interviene, da un lato, su un livello di spesa pubblica che è più basso della media europea e, dall'altro, su un livello di prelievo fiscale che è più alto della media in questione. Una situazione che è frutto di pregresse insufficienze e che di per sé non giustifica richieste di dilazioni o sconti di pedaggio, ma che

oggettivamente riporta all'attenzione sulla natura politica della costruzione comunitaria. È indubbio, infatti, che una manovra compiuta entro margini tanto ristretti apre interrogativi di consenso sociale e politico tali da richiedere che sia tenuta ferma, anche nelle discussioni comunitarie, una pregiudiziale democratica di intensità tale da rappresentare in ogni passaggio il denominatore comune della costruzione europea.

Il bilancio dello Stato non espone una apposita Tabella dedicata alle spese che sono previste con riferimento, diretto o indiretto, agli affari comunitari. È auspicabile che una presentazione aggregata dei flussi attinenti alla materia comunitaria venga in futuro predisposta come una delle necessarie chiavi di lettura di un documento contabile sempre più decisamente condizionato da una volontà europea. Ricomporre in una Tabella riassuntiva i frammenti di stanziamento che figurano nei singoli stati di previsione dei Dicasteri consentirebbe finalmente una visione omogenea e completa dei dati relativi alla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea.

L'analisi dei flussi viene per ora limitata ai Dicasteri direttamente interessati: Presidenza del Consiglio, Ministero degli affari esteri, Ministero del tesoro.

Circa la Presidenza del Consiglio (Tabella 1/A), la rubrica n. 8 è relativa al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. Per il 1992 è assegnata al Dipartimento la somma di 6 miliardi 262.500 lire, con una diminuzione di 2 miliardi rispetto al 1991. Va notato, peraltro, che con l'approvazione della legge sulla Presidenza del Consiglio, le spese generali dei Dipartimenti, prima riferite ai Ministri senza portafoglio, vengono cumulate in quelle della stessa Presidenza.

Alla Presidenza del Consiglio fanno pure capo gli stanziamenti relativi ai Piani integrati mediterranei (PIM) previsti, come contributi per spese di programmi e progetti nella misura di 1.300 miliardi per i tre esercizi 1992, 1993 e 1994. La Giunta ritiene che le risorse iscritte per gli esercizi in questione debbano essere equamente ripartite fra tutte le regioni interessate e che per quanto si riferisce ai PIM delle regioni meridionali il finanziamento a carico della legge n. 64 del 1986 debba essere aggiuntivo fino a copertura del totale della spesa pubblica nazionale.

Al riguardo si auspica che abbiano seguito i rilievi avanzati dalla Giunta nella propria relazione in argomento presentata il 3 luglio 1991 (*Doc. XVI n. 15*) ed altresì dalla Corte dei conti nella decisione e relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 circa ritardi e disfunzioni da parte italiana che, sommati a restrizioni da parte comunitaria, hanno portato a perdite di intervento o a distorsione dei loro effetti rispetto alle finalità istituzionali di riequilibrio territoriale ed economico.

Per quanto concerne il Ministero del tesoro (Tabella 2), nel relativo stato di previsione sono iscritti gli stanziamenti per il finanziamento del bilancio delle Comunità europee, nella misura complessiva di 15.300 miliardi di lire, con un aumento rispetto al 1991, anno in cui la cifra ammontava a circa 13 mila miliardi. Per il 1992 il totale si forma con 4000 miliardi per prelievi agricoli, dazi doganali, contributi zucchero - un capitolo che aumenta di ben 2700 miliardi -; 8600 miliardi di risorse

proprie provenienti dall'IVA (in diminuzione di 200 miliardi) e per 4000 miliardi con un aumento di 1000 miliardi alla voce risorse complementari basate sul Prodotto nazionale lordo.

La Tabella 6 del Ministero degli affari esteri illustra anche gli oneri relativi alla partecipazione alle attività di organismi come l'Unione dell'Europa occidentale ed il Consiglio d'Europa. Sono, ovviamente, cancellati i 5 miliardi e mezzo stanziati lo scorso anno per le spese della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità.

Non è possibile, invece, desumere dallo stato di previsione del Ministero degli esteri l'entità delle risorse che esso assorbe per contribuire alla elaborazione del diritto comunitario anche attraverso i collegamenti a vario titolo dell'Italia con le strutture comunitarie.

I capitoli riguardanti le Rappresentanze permanenti contengono, infatti, dati globali di finanziamento senza specificazioni relative alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee. Tali dati sarebbero assai utili per poter valutare l'ammontare complessivo delle risorse, da aggiungere a quelle destinate al Dipartimento per le Politiche comunitarie, che l'Italia destina a finalità europee.

Con le considerazioni ed osservazioni che precedono la Giunta esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sui disegni di legge in titolo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(ESTENSORE BARBERA)

16 ottobre 1991

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessò che:

a) l'obiettivo del contenimento del fabbisogno del bilancio dello Stato deve essere condiviso come limite che si impone alla finanza di tutti i soggetti che attingono risorse da quel bilancio e che deve essere garantita la riduzione del fabbisogno primario al livello fissato dalla legge finanziaria e dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994 e, in particolar modo, che anche la finanza regionale è chiamata a concorrere al raggiungimento di questo obiettivo,

b) il concorso delle regioni, tuttavia, deve essere richiesto ed ottenuto sulla base del rispetto sostanziale della responsabilità che compete a questo livello di governo e che la manovra di bilancio deve essere decisa ed attuata nel rispetto delle norme positive che disciplinano il concorso delle regioni nella definizione degli obiettivi di politica economica e degli strumenti di bilancio,

c) il richiamo alla responsabilità istituzionale e finanziaria delle regioni deve potersi fondare su scelte che esse hanno concorso a determinare, o che esse hanno definito autonomamente,

osserva che sia sul piano formale, sia più ancora su quello sostanziale, la manovra di bilancio all'esame - per quanto di competenza di questa Commissione - è ispirata prevalentemente dall'obiettivo di imporre talune restrizioni di spesa alle regioni attraverso il taglio consistente dei trasferimenti senza prefigurare quel corredo di innovazioni legislative che trasferiscono alle regioni la responsabilità delle scelte e della gestione nei settori in crisi e per i quali si verificano costantemente dei consistenti *deficit* di spesa rispetto alle somme che vengono stanziare in sede di previsione.

In particolar modo, la Commissione osserva che, malgrado l'avvio della riforma della finanza regionale, che era stata preannunciata con le innovazioni introdotte dalla legge n. 158 del 1990, ancora una volta il problema viene eluso e si è preferito procedere ad una serie di tagli e di condizionamenti di spesa, senza che le regioni possano incidere sulle cause che determinano la spesa stessa;

inoltre, la Commissione deve prendere atto che malgrado funzioni da tempo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sebbene quest'anno sia stato rispettato formalmente l'obbligo della consultazione delle regioni in questa sede sul complesso della manovra di bilancio, di fatto le regioni sono state escluse dal processo di definizione degli interventi e sono ora poste di fronte a decisioni prese in sede centrale, senza che esse possano minimamente influire sul contenuto dei provvedimenti che ne sono scaturiti.

La Commissione, sulla base di queste considerazioni di carattere generale, e premesso che la manovra si colloca nella scia del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994, sul quale questa Commissione si è espressa negativamente, esprime parere contrario sui disegni di legge S. 2944, S. 2944-bis e S. 3003, e ribadisce in particolare la propria contrarietà ai provvedimenti in esame per le seguenti motivazioni specifiche:

a) la determinazione del Fondo comune regionale viene fissata ancora una volta con riferimento al tasso di inflazione programmata, mentre le regioni devono far fronte con queste somme all'aumento dell'inflazione reale senza poter disporre di entrate proprie dalle quali attingere risorse; in particolar modo la Commissione ritiene incongrua la previsione che esclude le regioni dagli adeguamenti del Fondo in relazione ai maggiori oneri per il personale che si determineranno con il rinnovo del contratto degli enti locali e con quello del settore dei trasporti; si tratta di una mera finzione contabile che, come è successo per il passato, dovrà trovare soluzione attraverso una successiva sanatoria dei disavanzi, dato che le regioni - specie quelle a statuto ordinario - non dispongono che del 5 per cento dei loro bilanci come somme libere da vincoli di destinazione;

b) la quantificazione del Fondo sanitario nazionale resta ancora una volta il punto di maggiore contrasto e di maggiore difficoltà per la finanza regionale; malgrado le riduzioni imposte alle regioni a statuto speciale e la quasi totale sparizione del Fondo sanitario per spese in conto capitale, anche nella manovra in esame sembra che la soluzione ai problemi del settore possa essere trovata ancora una volta nella sottostima della spesa sanitaria per il 1992 e per gli esercizi successivi. Si riproduce ancora una volta lo schema criticato da tutti negli anni precedenti e ribadito ripetutamente nei pareri già resi da questa Commissione: la sottostima dà luogo ad enormi disavanzi che bloccano il funzionamento del sistema sanitario nell'ultimo trimestre dell'anno ed avviano la contesa circa la responsabilità e l'accollo dei disavanzi. Tenendo conto dell'ultimo aggiustamento delle previsioni effettuato dalla Ragioneria generale dello Stato, resta ancora da computare la differenza di 5.840 miliardi di lire tra il disavanzo previsto dallo Stato e quello previsto dalle regioni per la spesa 1991. In questa situazione i provvedimenti in esame fissano la spesa sanitaria per il 1992 ad un livello inferiore a quello stimato per il 1991.

c) malgrado vi fosse una specifica previsione in proposito nella legge n. 158 del 1990, non è stato realizzato l'accorpamento dei vari fondi settoriali in conto capitale nel Fondo per gli ulteriori programmi di sviluppo. In questo modo non si è dato corso all'adeguamento effettivamente previsto per questo fondo e, al contempo, si continua a

vincolare la spesa delle regioni alle decisioni che vengono assunte nelle varie sedi ministeriali, che conservano nella maggiore parte dei settori la prerogativa di indicare in dettaglio la finalizzazione e la destinazione della spesa in sede locale. A questo si aggiunge che nei settori più importanti delle competenze regionali si conferma anche in questo bilancio l'attribuzione ai ministeri ed organi centrali di somme che spetterebbero alle regioni. Giova ripetere in proposito la critica ai finanziamenti che sono assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per somme pari e in taluni casi superiori a quelle destinate alle regioni che hanno competenza sostanzialmente esclusiva per gli interventi in questo settore. Ma situazioni analoghe si riscontrano nel campo dei lavori pubblici, in specie con l'intervento della Protezione civile nelle opere di ricostruzione, e nel settore della difesa del suolo e dell'ambiente, nei quali i finanziamenti sono destinati prevalentemente agli interventi dei rispettivi ministeri;

d) vanno segnalate in particolar modo le riduzioni operate nel settore dell'agricoltura con la mancata approvazione del nuovo piano, in sostituzione di quello che era stato finanziato con la legge n. 752 del 1976 e lo slittamento all'esercizio 1993 di 2.085 miliardi di lire che erano già stati stanziati per il 1992, e la scomparsa del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti, che non è certo compensata dall'incremento previsto per il fondo di parte corrente, la cui sottostima ha dato luogo a disavanzi registrati negli anni precedenti e che sono stati accollati agli enti locali e alle regioni ben sapendo che tali enti sono nell'impossibilità pratica di farvi fronte;

e) nei confronti delle regioni a statuto speciale, va segnalato inoltre la ulteriore e drastica riduzione del Fondo nazionale di solidarietà per la Sicilia, che per l'esercizio 1991 era stata giustificata con la previsione di maggiori trasferimenti che sarebbero derivati a quella regione con la risoluzione - nel corso del 1991 - del contenzioso relativo all'adeguamento della finanza della regione alle norme del 1971 sulla riforma della finanza regionale, incremento che non è stato ancora effettuato. Una considerazione analoga può essere fatta per la legge sul piano di rinascita previsto dallo statuto della regione Sardegna. Mentre permangono le difficoltà per una rapida approvazione del provvedimento in esame alla Camera, i finanziamenti vengono ridotti e contenuti di anno in anno, tradendo in questo modo lo spirito e gli obiettivi di quella norma costituzionale che assicura la solidarietà dello Stato ad una regione obiettivamente svantaggiata.

DISEGNI DI LEGGE N. 2944 e 2944-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.

Art. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 1/A*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riparti-

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI RECAE
DALLA NOTA DI VARIAZIONI

—

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 1, v. nota a pag. 105).

Art. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 1/A, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

zione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

3. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

(Segue: *Testo del Governo*)

tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1992-31 agosto 1992, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 3.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

1. *Identico* (per le variazioni alla tabella n. 2, v. nota a pag. 105).

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6685, 6741, 6771, 6772, 6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869, 6875, 6877, 8908, 9007, 9008 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1992, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 167.600 miliardi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la ga-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6772, 6773, 6857, 6862, 6864, 6868, 6869, 6875, 6877, 8908, 9007, 9008 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ranza di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 18.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b*), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 17.219.482.000 iscritto al capitolo 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 in applicazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria».

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6872 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.660 miliardi, lire 400 miliardi e lire 60 miliardi.

19. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nel-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico* (per la variazione all'elenco n. 1, v. pag 108).

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

l'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1991 sono riferiti alla competenza dell'anno 1992 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonché a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

26. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

23. *Identico.*

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

27. In relazione all'accentramento gestionale del personale operaio dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli della rubrica n. 25 dello stato di previsione del Ministero del tesoro delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei capitoli relativi agli oneri per il personale delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo stato di previsione.

28. Le somme iscritte ai capitoli 6869 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

29. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

30. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dal capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

30. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

interessato dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 1 del 1991.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1992, è stabilito in 210.

4. Le spese di cui ai capitoli 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 3 e all'Appendice n. 1, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

6. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, delle disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo 7511 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 4, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1992, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 5, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva del Consiglio del 25 luglio 1977 (77/486/CEE) il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1992 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 6, v. nota a pag. 105).

(Segue: Testo del Governo)

valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intesa con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intransferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito alle entrate del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1992.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1992. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1992 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 7, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1992, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 8 e all'Appendice n. 1, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1992, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 9, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1992 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonchè delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992;

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

7. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1991 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1992, in conformi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 10, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

tà dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 12.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 12.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 11 e all'Appendice n. 1, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 102, 103, 105 e 171.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) militari specializzati:

1) Esercito	n.	21.000
2) Marina	»	3.000
3) Aeronautica	»	34.311;

b) militari aiuto-specialisti:

1) Esercito	n.	40.000
2) Marina	»	15.500
3) Aeronautica	»	16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) Esercito	n.	166
b) Marina	»	180
c) Aeronautica	»	305.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) Esercito (compresi i carabinieri)	n.	875
b) Marina	»	120
c) Aeronautica	»	210.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 12, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 5.000
- b) sottocapi e comuni vo-
lontari » 2.000.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1992, come segue:

- a) sergenti n. 6.000
- b) graduati e militari di
truppa » 1.905.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1992, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 7.000
- b) graduati e militari di
truppa » 1.000.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1992,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

(Segue: *Testo del Governo*)

nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778
- b) Marina » 6.939
- c) Aeronautica » 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992 (*Elenco n. 3*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

(Segue: *Testo del Governo*)

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 13, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1992.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 14, v. nota a pag. 105).

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 15 v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. *Identico* (per le variazioni alla tabella n. 16, v. nota a pag. 105).

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 18 marzo 1989, n. 106, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

1. *Identico* (per le variazioni alla tabella n. 17, v. la nota a pag. 105).

2. Ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio dallo stato di previsione del Ministero della difesa allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile, nonchè a ripartire fra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile gli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

2. Alle spese di cui ai capitoli 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1992, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

capitolo 2250 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 18, v. nota a pag. 105).

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 19, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

Art. 22.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

Art. 23.

(*Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 21.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative*)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 20, v. nota a pag. 105).

Art. 22.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative*)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 21, v. nota a pag. 105).

Art. 23.

(*Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative*)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 22, v. nota a pag. 105).

(Segue: *Testo del Governo*)

biente, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 22*).

Art. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 23*).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1992, è comprensiva, nel limite di lire 350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 23 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 25.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 755.270.465.061.000 in termini di competenza ed in lire

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 23, v. nota a pag. 105).

Art. 25.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 755.358.496.061.000 in termini di competenza ed in lire

(Segue: *Testo del Governo*)

774.631.484.861.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1992.

Art. 26.

(*Quadro generale riassuntivo*)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, con le tabelle allegate.

Art. 27.

(*Disposizioni diverse*)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1992, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1992, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma 1, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 3 miliardi, oltre alle somme occorrenti per le esigenze dei Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri e dei Nuclei antidroga presso il Ministero della sanità nei limiti del contingente di cui al decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1987.

3. Per l'anno finanziario 1992 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

775.414.295.861.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1992.

Art. 26.

(*Quadro generale riassuntivo*)

Identico (per le variazioni al quadro generale, v. nota a pag. 103).

Art. 27.

(*Disposizioni diverse*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico* (per le variazioni alla tabella B, v. pag. 43).

4. Per l'anno finanziario 1992, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Per l'anno finanziario 1992 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1992 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relativi a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria» dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1991, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1992, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

economico, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa, degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli indicati nella tabella B-1 allegata alla presente legge.

5. *Identico* (per le variazioni alla tabella C, v. pag. 47).

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1992, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (*Elenco n. 3*).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

le somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresì affluire le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilità complessiva del predetto capitolo sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

12. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

14. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1991, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1992. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 e dell'articolo 23 della citata legge n. 67 del 1988 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

15. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Dipartimento delle dogane, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa, nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

15. *Identico.*

16. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Dipartimento delle dogane, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa, nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto

(Segue: *Testo del Governo*)

capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 26 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 28.

(*Bilancio pluriennale*)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1992-1994, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 26 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

17. *Identico.*

Art. 28.

(*Bilancio pluriennale*)

Identico (per le variazioni alle tabelle allegate, v. nota a pag. 105).

TABELLE ANNESSE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2944

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A

Capitoli dai quali, con decreti del Ministro del tesoro, possono essere trasferite somme al capitolo 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Presidenza del Consiglio dei ministri	1135-1645-1838-2035-3645-3749-4435-4547-4644-4744-4846-4945-5777-6068-6267-6377
Tesoro	5040-5279-5872
Finanze	1094-3465-3859-4298-4660-4672
Bilancio	1140
Giustizia	1100-1592
Esteri	1110
Istruzione	1119
Lavori pubblici	1122
Agricoltura	1118-5053
Industria	1099-3537-4550-5046
Lavoro	1099-1535-2535
Commercio estero	1101
Marina mercantile	1101
Partecipazioni statali	1099
Sanità	1101-4536-6536
Turismo	1100
Beni culturali	1067
Ambiente	1067
Università e ricerca	1133

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

TABELLA A

Capitoli dai quali, con decreti del Ministro del tesoro, possono essere trasferite somme al capitolo 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA B

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli 4570 e 4575;

Capitoli 7757 e 7824;

Capitoli 5941 e 5957.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli 5475 e 5476;

Capitoli 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Capitoli 2001 e 2002

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli 1586 e 1602;

Capitoli 1587 e 1598;

Capitoli 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli 1014, 1501 e 1503;

Capitoli 2502 e 2503.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

TABELLA B

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Segue: TABELLA B

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli 1032 e 1034.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli 381 e 951;

Capitoli 383 e 953;

Capitoli 384 e 954;

Capitoli 385 e 955;

Capitoli 386 e 956.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli 1556 e 1558;

Capitoli 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli 1652 e 1653;

Capitoli 2057 e 2058;

Capitoli 2071 e 2072;

Capitoli 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli 1087 e 2501;

Capitoli 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Capitoli 1514 e 1516.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

Segue: TABELLA B

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Stato di previsione del Ministero della sanità:

Capitoli 2547 e 4550.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

TABELLA B-1

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

CATEGORIA IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3. Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2. Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4. Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1. Spese di rappresentanza;
- 4.9.3. Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4. Spese per convegni, mostre ...;
- 4.9.5. Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10. Spese di pubblicità.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo 7901.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitolo 7501.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:

Capitoli 501, 502, 503 e 504.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Capitoli 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo 7010.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Identico.

Identico:

Capitoli 7501, 8405 e 9004.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

QUADRI ALLEGATI

*(Testo comprensivo delle modifiche apportate
dalla Nota di variazioni ai quadri A, B e C
e del Bilancio programmatico dello Stato per il 1992-1994, quadro E)*

A) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1992

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

99.04/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	398.620.000.000.000		479.441.375.418.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	74.145.748.677.000		275.917.120.643.000
	6.675.626.741.000	35.628.151.000	755.358.496.061.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	472.765.748.677.000		-69.248.296.146.000
SPESE CORRENTI (-)	542.014.044.823.000		
RISPARMIO PUBBLICO	479.441.375.418.000		
SALDO NETTO DA FINANZIARE	635.792.292.169.000		-156.350.916.751.000
ENTRATE FINALI			
SPESE FINALI (-)			
ENTRATE FINALI	479.441.375.418.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	35.628.151.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			
SPESE FINALI	635.792.292.169.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	741.323.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.841.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	2.348.797.493.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)			
INDEBITAMENTO NETTO	630.860.334.676.000		-151.454.587.409.000
ENTRATE FINALI	479.441.375.418.000		
SPESE COMPLESSIVE (-)	755.358.496.061.000		-275.917.120.643.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/05/1

S P E S A

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.047.273.829.000	1.094.590.584.000	>>	3.141.864.413.000
TESORO	360.509.076.154.000	57.958.705.081.000	119.566.203.892.000	538.033.985.127.000
FINANZE	16.779.894.995.000	380.100.167.000	>>	17.159.995.162.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	50.422.800.000	4.957.939.402.000	>>	5.008.362.202.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	5.219.323.320.000	247.570.000.000	>>	5.466.893.320.000
AFFARI ESTERI	2.346.936.362.000	10.600.000.000	>>	2.357.536.362.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.377.810.800.000	1.000.000.000	>>	45.378.810.800.000
INTERNO	26.590.118.448.000	11.523.513.959.000	>>	38.113.632.407.000
LAVORI PUBBLICI	326.971.759.000	4.807.952.545.000	>>	5.134.924.304.000
TRASPORTI	5.766.099.544.000	1.223.214.881.000	>>	6.989.314.425.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.529.532.000	>>	>>	2.529.532.000
DIFESA	26.129.587.370.000	430.598.630.000	>>	26.560.186.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	590.248.107.000	969.260.937.000	>>	1.559.509.044.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	155.900.856.000	2.515.750.000.000	>>	2.671.650.856.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	39.014.004.100.000	66.000.000.000	>>	39.080.004.100.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	335.120.160.000	100.000.000.000	>>	435.120.160.000
MARINA MERCANTILE	758.483.000.000	1.079.283.000.000	>>	1.837.766.000.000
PARTECIPAZIONI STATALI	13.726.241.000	>>	>>	13.726.241.000
SANITA'	1.047.487.770.000	45.500.000.000	>>	1.092.987.770.000
TURISMO E SPETTACOLO	860.982.506.000	551.568.160.000	>>	1.412.550.666.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.181.101.550.000	362.506.000.000	>>	1.543.607.550.000
AMBIENTE	58.031.120.000	1.171.000.000.000	>>	1.229.031.120.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	6.652.914.500.000	4.281.594.000.000	>>	11.134.508.500.000
TOTALE	542.014.044.823.000	93.778.247.346.000	119.566.203.892.000	755.358.496.061.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	635.792.292.169.000			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

959/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.471.518	-	-	-	-	163.353	-	-	210	1.478	-
TESORO	4.975.058	205.600	-	-	17.808.083	74.746	-	1.258.772	1.985.506	3.132.644	90.686.806
FINANZE	10.401.460	-	-	-	-	2.112.000	-	340.100	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	50.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAZIA E GIUSTIZIA	21	-	5.380.649	-	-	-	-	-	-	2.723	1.600.000
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.049.215	251.627	-	10.000	45.194	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	45.377.786	-	1.025	-	-	-
INTERNO	903.159	-	-	6.973.125	-	-	-	100	50	13.045.935	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	53.215	500	3.190.320	-	497	211.640
TRASPORTI	1.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	20.647.409	-	5.061.106	-	-	336.386	425.431	-	4.155	56.200
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.080.004	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.279	-	60
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	21.437	-	-	196.000	875.551
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	774.853	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.543.458	100	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	10.433.509	-	-	-	-
TOTALE	17.803.560	20.853.009	5.380.649	12.034.231	19.857.298	50.351.237	10.795.931	6.110.447	41.099.593	16.383.432	93.424.256

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CORSO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRAGORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CORSO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	105.000	4.017	577.087	123.000	-	696.000 (*)	-	-	3.141.664
TESORO	22.961.789	4.709.017	6.572.735	10.661.450	3.478.169	32.199.639	634.801	38.955.376	150.645.582	27.544.017	416.467.781
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.266.115	17.159.995
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.657.939	-	1.400.000	-	300.000	5.008.262
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.466.693
AFFARI ESTERI	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	2.357.535
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.378.811
INTERNO	-	-	-	-	-	15.662.405	1.528.859	-	-	-	38.113.632
LAVORI PUBBLICI	332.934	-	6.631	1.096	1.106.556	1.464	229.873	-	-	-	5.134.924
TRASPORTI	6.987.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.989.314
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.530
DIFESA	29.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.560.186
AGRICOLTURA E FORESTE	-	1.559.509	-	-	-	-	-	-	-	-	1.559.509
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	2.664.109	-	3.542	-	-	-	-	-	2.671.651
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.080.004
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	435.120	-	-	-	-	-	-	-	435.120
MARINA MERCANTILE	1.664.512	104.915	-	-	-	-	-	-	-	-	1.837.765
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	13.726	-	-	-	-	-	-	-	13.726
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092.988
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	528.665	-	-	-	-	-	-	9.033	1.412.551
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.543.608
AMBIENTE	-	-	-	-	1.229.031	-	-	-	-	-	1.229.031
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.134.509
TOTALE	31.978.680	6.373.441	10.427.487	10.666.563	6.394.276	49.664.417	2.393.533	41.051.376	150.645.582	32.119.165	635.792.292

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/00/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA E SERVIZI	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	629.742	3	901.915	320.417	-	-	-	195.197 (*)	2.047.274
TESORO	1.621.172	933.462	25.669.260	2.357.088	139.087.546	151.629.349	11.601.000	416.145	27.394.053	360.509.076
FINANZE	-	5.636.803	169.600	3.371.188	39.323	1.152.000	6.173.011	215.654	22.316	16.779.895
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	21.833	3	8.427	20.159	-	-	%	1	50.423
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	3.807.370	27.350	1.157.640	226.763	-	-	-	200	5.219.323
AFFARI ESTERI	-	968.133	50	254.266	1.116.367	-	8.000	-	100	2.346.936
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.366.893	6.300	833.060	166.558	-	-	-	1.000	45.377.811
INTERNO	-	7.464.960	283.140	1.560.862	17.244.457	-	19.000	-	17.700	26.590.116
LAVORI PUBBLICI	-	170.499	2.000	152.693	1.279	-	-	-	500	326.972
TRASPORTI	-	288.056	1.133	134.305	5.342.444	-	134	-	30	5.766.100
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.546	-	984	2	-	-	-	-	2.530
PIFESA	-	13.029.677	1.376.014	11.245.256	293.879	-	124.000	-	60.761	26.129.587
AGRICOLTURA E FORESTE	-	463.959	26.992	43.411	55.481	-	-	-	5	590.248
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	57.676	-	15.171	78.052	-	5.000	-	2	155.901
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	660.460	400	135.353	38.217.342	-	-	-	50	39.014.004
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	24.496	3	2.005	304.617	-	-	-	-	335.120
MARINA MERCANTILE	-	103.092	7.615	76.268	585.503	-	1.200	-	4.805	758.483
PARTICIPAZIONI STATALI	-	7.182	-	6.537	8	-	-	-	-	13.726
SANITA'	-	268.562	240	522.588	255.995	-	3	-	100	1.047.488
TURISMO E SPETTACOLO	-	15.805	8	4.217	831.919	-	-	-	9.033	860.983
BENI CULTURALI E AN- BIENTALI	-	840.624	76	257.027	83.341	-	3	-	32	1.181.102
AMBIENTE	-	10.495	-	37.435	10.101	-	-	-	-	58.031
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.619.336	2.700	13.405	1.216.976	-	-	-	500	6.852.915
TOTALE	1.621.172	85.392.646	27.573.267	23.091.100	205.484.948	152.781.369	17.731.351	631.799	27.706.394	542.016.045

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	3.941	-	732.150	-	-	328.500	30.000 (*)	1.094.591
TESORO	-	-	36.074.729	631.323	1.441.837	2.020.297	17.790.519	57.958.705
FINANZE	340.000	-	100	-	-	-	-	340.100
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	3.257.935	-	-	-	-	4.957.939
GRAZIA E GIUSTIZIA	126.890	117.100	3.500	-	-	-	-	267.570
AFFARI ESTERI	10.500	-	-	-	-	-	-	10.600
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000
INTERNO	1.000	-	11.522.514	-	-	-	-	11.523.514
LAVORI PUBBLICI	2.190.320	500	2.617.132	-	-	-	-	4.807.953
TRASPORTI	671.500	1.150	550.965	-	-	-	-	1.223.215
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	59.031	358.326	12.832	-	-	-	-	430.599
AGRICOLTURA E FORESTE	3.000	-	956.261	10.000	-	-	-	969.261
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	2.511.750	-	-	-	-	2.515.750
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	31.000	-	-	-	-	66.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000
MARINA MERCANTILE	40.000	33.000	966.283	-	-	-	-	1.079.283
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	16.500	29.000	-	-	-	-	45.500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	551.568	-	-	-	-	551.568
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	135.700	7.900	216.905	-	-	-	-	352.506
AMBIENTE	30.000	-	1.141.000	-	-	-	-	1.171.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	3.681.594	-	400.000	-	-	4.081.594
TOTALE	3.692.082	574.166	65.059.524	741.323	1.841.837	2.348.297	19.520.519	93.778.247

B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1992

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		391.611.000.000.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI		72.736.955.557.000	
		6.675.626.741.000	
TOTALE ENTRATE FINALI		35.628.151.000	471.023.582.298.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			304.390.713.563.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			775.414.295.861.000
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		464.347.955.557.000	
SPESE CORRENTI (-)		547.254.082.053.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-82.906.926.496.000
ENTRATE FINALI		471.023.582.298.000	
SPESE FINALI (-)		655.837.106.495.000	
ENTRATE FINALI		471.023.582.298.000	
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)		35.628.151.000	
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		655.837.106.495.000	
SPESE FINALI		1.167.972.502.000	
OPERAZIONI FINANZIARIE :		1.844.271.500.000	
- PARTICIPAZIONI (-)		3.347.608.153.000	
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)			
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)			
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		649.477.254.340.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-178.489.300.193.000
ENTRATE FINALI		471.023.582.298.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		775.414.295.861.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-304.390.713.563.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/1

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

S P E S E

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.070.097.829.000	1.349.590.584.000	>>	3.419.688.413.000
TESORO	360.754.843.636.000	59.834.096.733.000	119.577.189.366.000	540.166.129.735.000
FINANZE	17.692.107.685.000	1.038.100.865.000	>>	18.730.208.550.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.163.800.000	5.234.000.000.000	>>	5.285.163.800.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	5.266.867.860.000	353.000.000.000	>>	5.619.867.860.000
AFFARI ESTERI	2.360.418.065.000	10.600.000.000	>>	2.371.018.065.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.454.785.800.000	4.400.000.000	>>	45.459.185.800.000
INTERNO	27.298.849.542.000	13.068.414.000.000	>>	40.367.263.542.000
LAVORI PUBBLICI	386.199.945.000	7.626.528.708.000	>>	8.012.728.653.000
TRASPORTI	5.822.718.981.000	2.567.402.777.000	>>	8.390.121.758.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	3.199.532.000	>>	>>	3.199.532.000
DIFESA	28.329.353.863.000	543.921.000.000	>>	28.873.274.863.000
AGRICOLTURA E FORESTE	652.076.675.000	2.479.221.622.000	>>	3.131.298.297.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	159.196.743.000	3.909.463.036.000	>>	4.068.659.779.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	39.549.297.100.000	188.000.000.000	>>	39.737.297.100.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	345.208.227.000	200.000.000.000	>>	545.208.227.000
MARINA MERCANTILE	906.625.000.000	1.718.829.000.000	>>	2.625.454.000.000
PARTECIPAZIONI STATALI	13.976.241.000	418.056.750.000	>>	432.032.991.000
SANITA'	1.114.431.223.000	83.000.000.000	>>	1.197.431.223.000
TURISMO E SPETTACOLO	893.005.256.000	944.544.901.000	>>	1.837.550.157.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.208.227.550.000	722.558.000.000	>>	1.930.785.550.000
AMBIENTE	67.801.000.000	1.714.600.000.000	>>	1.782.401.000.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	6.854.430.500.000	4.573.896.466.000	>>	11.428.326.966.000
TOTALE	547.254.882.053.000	108.582.224.442.000	119.577.189.366.000	775.414.295.861.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	655.837.106.495.000			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SIKUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.488.117	-	-	-	-	170.653	-	-	210	1.578	-
TESORO	5.013.138	205.600	-	-	17.408.583	74.746	-	1.258.872	1.985.506	3.133.244	90.700.806
FINANZE	11.109.161	-	-	-	-	2.300.000	-	1.038.101	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	381	-	5.486.764	-	-	-	-	130.000	-	2.723	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.062.404	251.900	-	10.000	45.214	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	45.458.181	-	1.025	-	-	-
INTERNO	936.011	-	-	7.133.137	-	-	-	-	94	13.199.180	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	3.000	158.678	750	4.240.451	-	830	300.394
TRASPORTI	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	22.740.517	-	-	-	-	300.150	-	-	4.155	81.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.737.297	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	80.000	119.051	-	-
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	31.805	-	-	196.000	989.626
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	803.552	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.930.536	200	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	10.587.527	833.000	-	-	-
TOTALE	18.609.972	22.946.117	5.486.764	12.256.158	19.873.987	51.148.226	10.926.832	8.181.879	61.867.722	16.537.710	93.631.886

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	109.000	4.022	614.107	326.000	-	696.000 (+)	-	-	3.419.688
TESORO	23.960.773	4.709.017	6.762.836	10.961.450	3.748.160	37.372.212	637.236	38.975.370	150.667.140	27.634.248	670.588.940
FINANZE	-	-	-	-	-	1.800	-	-	-	4.280.647	18.730.209
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.924.000	-	1.400.000	-	310.000	5.285.166
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.619.868
AFFARI ESTERI	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	2.371.018
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.459.186
INTERNO	-	-	-	-	-	17.526.106	1.572.736	-	-	-	40.367.266
LAVORI PUBBLICI	591.620	-	7.370	1.176	2.378.038	30.838	299.585	-	-	-	4.012.729
TRASPORTI	8.388.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.390.122
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200
GIFESA	54.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.873.275
AGRICOLTURA E FORESTE	-	3.131.298	-	-	-	-	-	-	-	-	3.131.298
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	4.061.118	-	3.542	-	-	-	-	-	8.068.660
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.737.297
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	545.208	-	-	-	-	-	-	-	545.208
MARINA MERCANTILE	2.100.688	311.655	-	-	-	-	-	-	-	-	2.625.454
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	164.033	268.000	-	-	-	-	-	-	432.033
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.197.431
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	1.024.965	-	-	-	-	-	-	9.033	1.837.550
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930.786
AMBIENTE	2.000	-	-	-	1.760.401	-	-	-	-	-	1.762.401
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	7.800	-	-	-	-	-	11.428.327
TOTALE	35.108.402	8.151.970	12.876.030	11.234.648	8.538.048	52.180.956	2.509.956	61.071.376	150.667.140	32.234.128	655.837.106

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1

A. CATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	634.318	3	908.364	329.617	-	-	-	197.797 (*)	2.070.098
TESORO	1.621.172	966.569	25.669.260	2.362.882	139.252.747	151.651.007	11.401.000	416.145	27.814.063	360.756.844
FINANZE	-	5.660.644	169.300	3.943.679	52.136	4.252.000	6.375.743	215.654	22.351	17.692.108
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	22.303	3	8.618	20.159	-	-	-	1	51.186
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	3.816.884	28.030	1.189.884	231.788	-	-	-	300	5.266.868
AFFARI ESTERI	-	974.338	57	260.912	1.117.010	-	8.000	-	100	2.360.418
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.403.693	6.300	872.917	170.816	-	-	-	1.000	45.454.786
INTERNO	-	7.479.351	283.240	1.773.158	17.726.401	-	19.000	-	17.700	27.298.850
LAVORI PUBBLICI	-	172.689	3.000	208.706	1.306	-	-	-	500	386.200
TRASPORTI	-	298.450	1.133	148.103	5.374.639	-	363	-	30	5.822.719
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.544	-	1.654	2	-	-	-	-	3.200
DIFESA	-	13.056.742	1.379.014	13.399.334	309.103	-	124.000	-	61.161	28.329.354
AGRICOLTURA E FORESTE	-	465.475	26.992	58.007	101.598	-	-	-	5	652.077
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	57.922	-	18.191	78.072	-	5.000	-	2	159.197
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	677.525	800	135.353	38.735.570	-	-	-	50	38.549.297
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	24.584	3	2.005	316.617	-	-	-	-	365.208
MARINA MERCANTILE	-	103.262	7.615	88.468	701.275	-	1.200	-	4.805	906.625
PARTICIPAZIONI STATALI	-	7.282	-	6.707	8	-	-	-	-	13.976
SANITA'	-	286.860	240	570.474	256.745	-	-	-	110	1.114.431
TURISMO E SPETTACOLO	-	15.898	8	9.692	458.374	-	-	-	9.033	893.005
BENI CULTURALI E AN- TIENALI	-	845.624	76	274.727	87.767	-	3	-	32	1.208.228
AMBIENTE	-	10.500	-	47.200	10.101	-	-	-	-	67.801
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.618.502	2.700	13.755	1.217.974	-	-	-	500	6.854.431
TOTALE	1.621.172	85.602.006	27.578.374	26.302.790	206.951.883	152.903.007	17.934.312	631.799	27.729.539	547.256.882

II FONDO DA

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1992 (MILIONI DI LIRE)									
MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE	ALLEGATO 8/2
PRESIDENZA	16.941	38.000	934.150	-	-	328.500	30.000	1.349.591	
TESORO	-	-	36.822.226	757.973	1.484.272	3.019.108	(*) 17.750.519	59.834.097	
FINANZE	1.038.001	-	100	-	-	-	-	1.038.101	
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	3.524.000	-	-	-	1.710.000	5.234.000	
GRAZIA E GIUSTIZIA	195.000	188.000	10.000	-	-	-	-	383.000	
AFFARI ESTERI	10.600	-	-	-	-	-	-	10.600	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	4.400	-	-	-	-	4.400	
INTERNO	6.000	-	13.062.414	-	-	-	-	13.068.414	
LAVORI PUBBLICI	4.726.609	750	2.899.169	-	-	-	-	7.626.529	
TRASPORTI	1.032.067	4.959	1.530.377	-	-	-	-	2.567.403	
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	
BIPESA	178.621	352.000	13.300	-	-	-	-	543.921	
AGRICOLTURA E FORESTE	430.654	-	2.038.568	10.000	-	-	-	2.479.222	
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	3.905.463	-	-	-	-	3.909.463	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	37.000	31.000	-	-	-	-	-	
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	120.000	120.000	
MARINA MERCANTILE	109.000	65.000	1.544.829	-	-	-	-	200.000	
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	218.057	200.000	-	-	-	1.718.829	
SANITA'	-	26.000	57.000	-	-	-	-	83.000	
TURISMO E SPETTACOLO	-	15.000	929.545	-	-	-	-	944.545	
BENI CULTURALI E AN- BIENTALI	433.500	6.000	281.058	-	-	-	-	722.558	
AMBIENTE	66.450	80.000	1.568.150	-	-	-	-	1.714.600	
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	17.700	-	4.156.116	-	400.000	-	-	4.573.816	
TOTALE	6.263.222	778.709	73.829.922	1.167.973	1.884.272	3.347.608	19.650.519	108.587.274	

C) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1992-1994
(a legislazione vigente)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/18/1

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	398.620.000	429.539.000	454.279.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	74.145.749	77.790.741	81.090.741
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.675.627	6.312.048	8.746.375
TOTALE ENTRATE FINALI	479.441.375	513.641.789	544.116.116
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	542.014.045	586.370.526	619.308.137
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	93.778.247	94.484.811	100.113.554
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	635.792.292	680.855.337	719.421.691
	119.566.204	86.233.671	105.374.304
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	755.358.496	767.089.008	824.795.994
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-69.248.296	-79.040.785	-83.938.396
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-156.350.917	-167.213.548	-175.305.575
INDEBITAMENTO NETTO	-151.454.587	-162.739.626	-171.257.038
RICORSO AL MERCATO	-275.917.121	-253.447.219	-280.679.878

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/20/1

ALLEGATO C/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI .			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	224.400.000	242.700.000	257.460.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	116.687.000	127.769.000	135.939.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	46.453.000	47.490.000	48.700.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	7.080.000	7.280.000	7.480.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	4.000.000	4.300.000	4.700.000
TOTALE	398.620.000	429.539.000	454.279.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	1.147.762	1.313.251	1.353.251
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.384.156	2.460.000	2.550.000
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	1.230.568	1.250.000	1.270.000
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	343.169	392.491	392.491
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	925.362	725.000	525.000
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	56.617.922	59.450.000	62.300.000
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	11.496.810	12.200.000	12.700.000
TOTALE	74.145.749	77.790.741	81.090.741
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	6.008.200	5.608.500	8.009.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	631.799	666.548	699.875
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	35.628	37.000	37.500
TOTALE	6.675.627	6.312.048	8.746.375
TOTALE ENTRATE FINALI	479.441.375	513.641.789	544.116.116

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/1

ALLEGATO C/2		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE		
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI		(MILIONI DI LIRE)		
		1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI		1.621.172	1.679.619	1.848.988
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		85.392.646	90.204.376	95.204.396
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA		27.573.287	31.126.350	34.761.921
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		23.091.100	24.383.489	25.649.996
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI		205.484.948	219.390.981	225.839.124
- ALLE FAMIGLIE		17.120.727	19.227.092	21.160.266
- ALLE IMPRESE		7.101.663	7.009.430	6.995.857
- ALLE AZIENDE AUTONOME		1.864.412	2.126.662	2.377.862
- ALLE REGIONI		116.440.830	124.798.132	131.978.061
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI		4.379.473	4.469.907	4.554.577
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI		39.571.811	41.875.905	38.086.078
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI		13.373.342	13.242.988	12.878.895
- ALL' ESTERO		5.632.689	6.640.866	7.807.527
CATEGORIA VI - INTERESSI		152.781.349	165.715.360	179.776.128
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE		17.731.351	18.771.288	19.597.231
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI		631.799	666.548	699.875
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI		27.706.394	34.432.515	35.930.478
	TOTALE	542.014.045	586.370.526	619.308.137

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/2	
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)		1992	1993
		1992	1994
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO		3.682.082	3.601.697
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO		574.166	545.981
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI		65.059.524	67.987.116
- ALLE FAMIGLIE		87.532	75.990
- ALLE IMPRESE		11.149.677	9.717.311
- ALLE AZIENDE AUTONOME		5.561.308	6.163.846
- ALLE REGIONI		5.370.252	3.619.634
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI		13.298.907	13.328.293
- ALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO		10.361.450	13.115.115
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI		19.037.804	21.782.339
- ALL' ESTERO		192.594	184.590
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI		741.323	627.200
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE		1.841.837	1.443.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE		2.348.797	2.015.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI		19.520.519	24.719.569
TOTALE		93.778.247	100.113.554
TOTALE SPESE FINALI		635.792.292	719.421.691

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (MILIONI DI LIRE)	1992	1993	1994
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
LEGGE QUADRO SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	>>	>>	2.000
DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (LEGGE COMUNITARIA 1991)	172	172	172
INIZIATIVE DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI QUALITA'	199	189	189
RIFORMA DELLA LEGGE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA	5.000	5.000	5.000
ISTITUZIONE DELLE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI	10.560	10.560	10.560
	15.931	15.921	17.921
MINISTERO DEL TESORO			
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO	370	370	370
PROVVIDENZE PER I CIECHI CIVILI E PER GLI INVALIDI CIVILI	15.000	15.000	15.000
	15.370	15.370	15.370
MINISTERO DELLE FINANZE			
ISTITUZIONE DI SERVIZI CONTABILI PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA	18.500	18.500	18.500
ISTITUZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI	241.530	241.530	241.530
RISTRUTTURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	416.610	598.100	716.901
	676.640	858.130	976.931
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
AGGIORNAMENTO DELL'INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE	181	181	181
PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI DECEDUTI O INVALIDATI A CAUSA DI ORDIGNI BELLICI IN TEMPO DI PACE	1.092	1.158	1.158

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 6, DELLA LEGGE 2 4.79, N. 97, CONCERNENTE LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DI ALCUNI MAGISTRATI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA QUALIFICA DI AGGIUNTO GIUDIZIARIO	1.131	1.131	1.131
FONDO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DI ANALOGHE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI	5.000	5.000	5.000
AFFIDAMENTO AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEI SERVIZI DI TRADUZIONE E DI PIANTONAMENTO DEI DETENUTI ED INTERNATI	10.385	58.430	58.430
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE. RIPARAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DA ERRORE GIUDIZIARIO	15.000	15.000	15.000
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	113.337	113.337	113.337
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	181.137	181.137	182.137
ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE	348.908	348.842	385.000
	676.171	724.216	761.374
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
PROROGA DELLA LEGGE N. 370 DEL 1984, CONCERNENTE NORME SUI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO IMPIEGATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2.000	2.000	2.000
PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA DEL 1992	5.000	>>	>>
RIFORMA DELLA LEGGE N. 153 DEL 1971 SULLA SCOLARITA' DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	10.000	10.000	10.000
ASSEGNO SOCIALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO IN STATO DI BISOGNO	10.000	10.000	10.000
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI	99.142	94.511	88.622
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, IVI COMPRESI IL RIORDINAMENTO DEL MINISTERO, IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DIPLOMATICO CONSOLARE ED I PROVVEDIMENTI IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE ALL'ESTERO	121.241	121.221	121.221
	247.383	237.732	231.843

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
NORME SULLA AUTONOMIA DELLE SCUOLE, SUGLI ORGANI COLLEGIALI E SULL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	341	341	341
STATIZZAZIONE DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DI NAPOLI	1.800	1.800	1.800
NORME CONSEGUENTI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA	6.087	6.087	6.087
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO	15.000	5.000	>>
INSEGNAMENTO DI LINGUE STRANIERE AI MILITARI IN SERVIZIO DI LEVA	15.000	25.000	25.000
ISTITUZIONE DI UNO SPECIALE FONDO DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO	20.000	20.000	20.000
NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DELLA RELIGIONE CATTOLICA	24.900	24.900	24.900
	83.128	83.128	78.128
MINISTERO DELL'INTERNO			
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 930 DEL 1980, RECANTE NORME SUI SERVIZI ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI	9.610	9.610	11.130
COMUNITA' TERAPEUTICHE	10.000	10.000	10.000
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE PROVINCE, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE	18.871.850	24.579.555	25.440.000
	18.891.460	24.599.165	25.461.130
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULL'EQUO CANONE	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
MODIFICA ALLA LEGGE 23 SETTEMBRE 1980 N. 591 CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE ISPETTORI DI VOLO CON CONTRATTO A TERMINE DA UTILIZZARE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE	915	915	915

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/4

ALLEGATO C/3		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)		
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994	
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE	4.526	4.526	4.526	4.526
RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO	4.559	4.559	4.559	4.559
ULTERIORI INTERVENTI DELLE REGIONI PER IL RIPIANO DEI DEFICIT DELLE AZIENDE DI TRASPORTO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	12.000	32.000	32.000	32.000
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO NELL'AUTOTRASPORTO DELLE MERCI	30.000	80.000	80.000	80.000
CONCORSO DELLO STATO NEGLI ONERI PER IL RINNOVO CONTRATTUALE NEL SETTORE DEI PUBBLICI TRASPORTI	670.000	740.000	740.000	740.000
	722.000	862.000	862.000	862.000
MINISTERO DELLA DIFESA				
CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI CUI ALLA TABELLA A ANNESSA ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N.33	>>	>>	>>	5.000
RIFORMA DELLE LEGGI SUI CADUTI IN SERVIZIO E SULLA SANITA' MILITARE	>>	>>		39.400
NORME IN FAVORE DEI MILITARI DI LEVA E DI CARRIERA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, AI CORPI ARMATI ED AI CORPI MILITARMENTE ARMATI, INFORTUNATI O CADUTI IN SERVIZIO E DEI LORO SUPERSTITI	31	31	31	31
MODIFICA DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE, PER L'ADEGUAMENTO E L'INTEGRAZIONE CON L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE	894	894	894	894
	925	925	925	45.325
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO				
INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI	650	650	650	650
INTERVENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI	3.000	3.000	3.000	3.000
NORME PER LA PROTEZIONE DALLA ESPOSIZIONE ALL'AMBIANTO	5.000	5.000	5.000	1.000
RIORDINAMENTO DEL MINISTERO ED INCENTIVAZIONI AL PERSONALE	6.600	6.600	6.600	6.600
	15.250	15.250	15.250	11.250

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/5

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DELLA STELLA AL MERITO DEL LAVORO	700	700	700
AZIONI POSITIVE PER LO SVILUPPO DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE	5.000	10.000	10.000
ULTERIORE RIDUZIONE DEGLI ONERI IMPROPRI GRAVANTI SUL COSTO DEL LAVORO	17.000	>>	>>
MISURE DI SOSTEGNO PREVIDENZIALE AL LAVORO DELLE CASALINGHE	50.000	50.000	50.000
CONCORSO DELLO STATO NEL RISANAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'INAIL	100.000	100.000	100.000
	172.700	160.700	160.700
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DEI LAVORATORI PORTUALI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	30.000	30.000
POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, SOTTOCAPI E COMUNI DELLA CATEGORIA NOCCCHIERI DI PORTO	5.200	950	6.890
RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	10.000	10.000	10.000
	15.200	40.950	46.890
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
INCENTIVAZIONE AL PERSONALE DEL MINISTERO	400	400	400
	400	400	400
MINISTERO DELLA SANITA'			
NORME SUI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	1.200	1.200	1.200
CENSIMENTO, CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE NEL CAMPO DELLE NUOVE TECNOLOGIE RIPRODUTTIVE E NEL CAMPO DELLE MANIPOLAZIONI GENETICHE	2.000	2.000	2.000
	3.200	3.200	3.200

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/6

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, RECANTE LEGGE QUADRO SUL TURISMO ED INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO LA FENICE DI VENEZIA	600 10.000 10.600	>> >> 600	>> >> 600
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI RESTAURO PRESSO L'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE CONTRIBUTO PER IL FESTIVAL ROSSINIANO	100 6.200 6.300	100 3.000 3.100	100 >> 100
MINISTERO DELL'AMBIENTE DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO NORME GENERALI SUI PARCHI NAZIONALI E LE ALTRE RISERVE NATURALI	10.000 30.250 54.000 94.250	10.000 40.250 54.000 104.250	10.000 40.250 54.000 104.250
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE (DI CUI ALMENO 32.000 MILIONI ANNUI DA DESTINARSI QUALE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO) PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA INTERNAZIONALE HUMAN FRONTIERS AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA'E DEGLI ENTI DI RICERCA DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA' E DEL MINISTERO DIRITTO ALLO STUDIO	>> 500 1.500 40.000 50.000 92.000	>> 500 1.500 60.000 50.000 112.000	87.000 500 1.500 60.000 50.000 199.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE		1992	1993	1994
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(MILIONI DI LIRE)			
AMMINISTRAZIONI DIVERSE				
CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER LE CELEBRAZIONI DEL CINQUECENTENARIO DI PIERO DELLA FRANCESCA E DI LORENZO IL MAGNIFICO, PER ISTITUTI MUSICALI E ACCADEMICI DI BELLE ARTI, NONCHE' PER LA CATALOGAZIONE DI ARCHIVI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO	>>	>>	4.500	4.500
INIZIATIVE A FAVORE DELLA CULTURA	>>	>>	4.400	4.400
INTERVENTI PER LE OPERAZIONI DI SOCCORSO DEI VOLONTARI DEL CLUB ALPINO ITALIANO	2.000	2.000	2.000	2.000
INTERVENTI A TUTELA DELLE CASALINGHE PER GLI INFORTUNI DOMESTICI	5.000	5.000	5.000	5.000
PROVIDENZE A FAVORE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	10.000	10.000	10.000	10.000
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA	11.720	11.720	11.720	11.720
INDENNITA' DI MATERNITA' - CONGEDI PARENTALI	20.000	20.000	20.000	20.000
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER I PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988	24.500	24.500	24.500	24.500
ESPLETAMENTO DI PROVE SELETTIVE PER L'INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE SUPERIORE DEL PERSONALE DEI MINISTERI IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI	29.000	29.000	29.000	29.000
INTERVENTI PER L'ISTITUZIONE DI SERVIZI PER GLI ANZIANI	50.000	50.000	50.000	50.000
INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI IMMIGRATI E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI GIROVAGHI	70.000	70.000	70.000	70.000
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS	120.000	150.000	150.000	150.000
RIFORMA DELLA DIRIGENZA STATALE	242.430	405.630	405.630	572.000
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E AD ALTRI ENTI IN DIPENDENZA DEI TRIBUTI SOPPRESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE ALLO STATO DEL GETTITO ILOR	285.000	272.000	272.000	281.520
	849.650	1.054.250	1.234.640	1.234.640
	22.593.558	28.896.287	30.216.052	30.216.052

Nota: L'accantonamento, sotto Amministrazioni diverse, "Interventi per favore alla riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di politica attiva del lavoro", non è stato considerato in conseguenza della mancata formalizzazione di disegni di legge relativi all'accantonamento negativo concernente "Ulteriori interventi di natura contributiva e tributaria connessi alla manovra 1992 e 1993", ai sensi dell'art. 101 bis, comma 2, della legge 5 agosto 1976, n. 468.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VICINTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
DISPOSIZIONI PER LE AREE URBANE (COMPRESI LIMITI DI IMPEGNO DI 30.000 MILIONI DAL 1992 E DI 20.000 MILIONI DAL 1993)	130.000	150.000	50.000
	130.000	150.000	50.000
MINISTERO DEL TESORO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 41 DEL 1986, ARTICOLO 16, COMMI 12 E 13, CONCERNENTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE DANNEGGIATE DA PUBBLICHE CALAMITA'	31.000	31.000	31.000
RIFINANZIAMENTO DELLA GEPI S.P.A.	100.000	100.000	100.000
AUMENTO DEL FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526	150.000	150.000	150.000
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA SICILIA	430.000	620.000	620.000
PARTICIPAZIONE A BANCHE E FONDI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	631.428	631.428	631.428
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, CONCERNENTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO, IVI COMPRESI GLI ONERI DI FISCALIZZAZIONE	2.076.000	1.381.000	9.000.000
	3.418.428	2.913.428	10.532.428
MINISTERO DELLE FINANZE			
RISTRUTTURAZIONE DELLA S.P.A. ATI	7.000	20.000	>>
	7.000	20.000	>>
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	6.750	253.000	253.000
	6.750	253.000	253.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
TRASFORMAZIONE DELLE CASE MANDAMENTALI E ACQUISIZIONE DI NUOVI ISTITUTI PENITENZIARI. RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PENITENZIARI ESISTENTI	20.000	20.000	20.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/26/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	540.000	540.000	540.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	560.000	560.000	560.000
INIZIATIVE PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE	250.000	1.000.000	>>
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	250.000	500.000	>>
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	59.000	60.000	60.000
INTERVENTI URGENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO	200.000	165.000	165.000
MINISTERO DELL'INTERNO	259.000	225.000	225.000
CONCORSO STATALE PER MUTUI CONTRATTI DALLE PROVINCE, DAI COMUNI E DALLE COMUNITA' MONTANE PER FINALITA' DI INVESTIMENTO DI PREMINENTE INTERESSE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	35.000	35.000
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 930 DEL 1980, RECANTE NORME SUI SERVIZI ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI	4.000	4.000	4.000
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 29, COMMA 2, DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67, IN MATERIA DI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	50.000	50.000	50.000
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE	140.000	150.000	160.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	194.000	239.000	249.000
FONDO PER INTERVENTI NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492, PER LA PROROGA DEL CONTRIBUTO ALLE COOPERATIVE EDILIZIE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE ED ALLE FORZE DI POLIZIA	5.000	5.000	5.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/2673

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13, PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	40.000	40.000	40.000
INTERVENTI PER L'EDILIZIA STORICO-ARTISTICO MONUMENTALE	47.000	50.000	50.000
	92.000	95.000	95.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO NELL'AUTOTRASPORTO DELLE MERCI (LIMITI DI IMPEGNO)	40.000	40.000	40.000
	40.000	40.000	40.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA ARSENALI E STABILIMENTI	11.000	11.000	11.000
	11.000	11.000	11.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
DISPOSIZIONI PER LA TENUTA DI SAN ROSSORE	2.000	2.000	>>
INTERVENTI PROGRAMMATICI IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE	5.000	3.070.000	3.300.000
CREDITO AGRARIO (LIMITE DI IMPEGNO)	10.000	10.000	10.000
RECUPERO E RESTAURO AMBIENTALE DELLO SPAZIO NATURALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO DELLA ZONA DI PIANURA E DI PARTE DELLA ZONA DI COLLINA NON COMPRESA NEL TERRITORIO DELLE COMUNITA' MONTANE	15.000	15.000	>>
INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ED ALLA SALVAGUARDIA DEI PRODOTTI E DELL'AMBIENTE	30.000	30.000	30.000
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI RIFORESTAZIONE	35.000	55.000	70.000
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE DI IRRIGAZIONE (LIMITE DI IMPEGNO)	50.000	50.000	50.000
NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA ANCHE AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	60.000	60.000	60.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/26/A

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1981 RECANTE NORME PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE	170.000	170.000	170.000
	377.000	3.462.000	3.690.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	>>	>>	600.000
PIANO FINANZIAMENTO ENEA			
INTERVENTI A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI AGRICOLO, ARTIGIANALE, INDUSTRIALE E TURISTICO, INSEDIATE NELLA ZONA OCCUPAZIONALE ACNA DELLA VALLE BORMIDA	20.000	20.000	20.000
MISURE PER LA TUTELA DEL CLIMA GLOBALE	30.000	30.000	30.000
NORME PER LA RICONVERSIONE DELLE PRODUZIONI A BASE DI AMIANTO	30.000	50.000	>>
PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEGLI ENTI FIERISTICI	40.000	40.000	40.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 808 DEL 1985, PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIAMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITI DI IMPEGNO)	80.000	160.000	160.000
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO	100.000	100.000	100.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 41 DEL 1986, ARTICOLO 11, COMMA 16, PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI E DI MERCATI AGROALIMENTARI	170.000	170.000	14.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975, IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO	170.000	170.000	170.000
INCENTIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PER L'ARTIGIANATO E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE MINORI	620.000	670.000	>>
	1.260.000	1.410.000	1.134.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO COMPRESSE LE POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	250.000	300.000	300.000
	250.000	300.000	300.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/5

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (MILIONI DI LIRE)	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
PESCA MARITTIMA, IVI COMPRESSE LE PROVVIDENZE PER IL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA	>>	>>	100.000
INTERVENTI A FAVORE DEL CABOTTAGGIO	30.000	30.000	30.000
INTERVENTI PER LA DIFESA DEL MARE	80.000	80.000	80.000
INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE (DIRETTIVA CEE N. 81/363 E N. 87/167) (LIMITI DI IMPEGNO)	225.000	325.000	325.000
	335.000	435.000	535.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
RIFINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181	50.000	50.000	50.000
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELL'E.A.M.O.	100.000	100.000	100.000
	150.000	150.000	150.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 21 MARZO 1988, N. 92, RECANTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O IL COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO (DI CUI 10.000 MILIONI QUALE LIMITE DI IMPEGNO)	50.000	50.000	10.000
REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI DESTINATI AGLI SPETTACOLI MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICI (DI CUI 25.000 MILIONI PER RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI)	50.000	50.000	50.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 217 DEL 1983, RECANTE DISCIPLINA QUADRO DEL TURISMO, NONCHE' INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	75.000	100.000	100.000
	175.000	200.000	160.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE FILIPPO TURATI	600	>>	>>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/6

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL FESTIVAL ROSSINIANO E PER LE CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI GIOACCHINO ROSSINI	5.000	2.000	>>
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SPECIALE PER SIENA	12.000	13.000	13.000
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RESTAURO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN ATTUAZIONE DI PIANI PAESISTICI REGIONALI E PER IL POTENZIAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO	141.400	174.000	174.000
	159.000	189.000	187.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEL LAGO DI PERGUSA (ENNA)	3.000	3.000	3.000
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	15.000	15.000	15.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 441 DEL 1987, IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	50.000	50.000	50.000
PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E TUTELA DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE ALTRE RISERVE NATURALI	150.000	150.000	150.000
	218.000	218.000	218.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE	3.000	>>	>>
NUOVO PROGRAMMA QUINQUENNALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE	55.000	60.000	75.000
	58.000	60.000	75.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
INCENTIVI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ARCO ALPINO	10.000	20.000	20.000
TRAFORO MONTE CROCE CARNICO	10.000	30.000	30.000
CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' STRETTO DI MESSINA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA	15.000	15.000	>>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/7

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE COMUNITA' TERAPEUTICHE	15.000	15.000	15.000
INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE IN ROMA DI OPERE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA SUA CONDIZIONE DI CAPITALE D'ITALIA (COMPRESO LIMITE DI IMPEGNO DI 50.000 MILIONI DECORRENTE DAL 1991) NONCHE' PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, ARTISTICO, MONUMENTALE E DELLE VILLE STORICHE DEL COMUNE DI ROMA	140.000	120.000	120.000
ISTITUZIONE FONDO INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA, NEL SETTORE DEL TRAFFICO E PER IL RISANAMENTO URBANO (LIMITI DI IMPEGNO)	175.000	225.000	225.000
PROSEGUIMENTO INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA	250.000	250.000	250.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LA CONTIGUITA' TERRITORIALE	500.000	600.000	600.000
DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA	600.000	950.000	800.000
PROVVEDIMENTI PER LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981	1.000.000	500.000	500.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	3.715.000	3.725.000	3.560.000
	11.665.178	15.155.428	22.024.428

D) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1992-1994
delle aziende autonome

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/68/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.916.720	13.714.087	14.238.999
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	343.169	392.491	392.491
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE			
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	959.442	1.050.142	1.165.942
TOTALE	13.876.161	14.764.229	15.404.941
ACCENSIONE DI PRESTITI	1.866.535	1.750.000	1.750.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.742.697	16.514.229	17.154.941
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	14.795.910	15.572.387	16.203.099
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	343.169	392.491	392.491
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	705.842	697.842	701.842
TOTALE	15.501.752	16.270.229	16.904.941
RIMBORSO DI PRESTITI	240.945	249.000	250.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.742.696	16.514.229	17.154.941
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-1.879.190	-1.858.300	-1.864.100
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-1.625.590	-1.506.000	-1.500.000
RICORSO AL MERCATO	-1.866.535	-1.750.000	-1.750.000
DI CUI :			
ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	1.666.535	1.550.000	1.550.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/70/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	11.555.365	12.268.083	12.764.630
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	998.433	1.033.418	1.061.556
CATEGORIA III - REDDITI	16.153	16.388	16.503
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE DI CUI :	346.769	396.199	396.310
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	343.169	392.491	392.491
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	12.916.720	13.714.087	14.238.999
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.470	1.601	1.470
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	957.972	1.048.541	1.164.472
TOTALE TITOLO II	959.442	1.050.142	1.165.942
TOTALE	13.876.162	14.764.229	15.404.941

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

988/72/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.221.894	9.689.540	10.028.629
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	1.683.513	1.739.665	1.784.233
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.175.172	2.263.610	2.364.863
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	85.504	87.173	88.675
CATEGORIA V - INTERESSI	230.051	250.000	278.000
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	356.595	406.319	406.687
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	343.169	392.491	392.491
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	957.972	1.048.541	1.164.472
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBIBILI	85.210	87.540	87.540
TOTALE TITOLO I	14.795.910	15.572.387	16.203.099
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	705.842	697.842	701.842
TOTALE TITOLO II	705.842	697.842	701.842
TOTALE	15.501.752	16.270.229	16.904.941

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/74/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.115.339	3.402.051	3.697.280
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.078.642	2.282.478	2.564.678
TOTALE	5.193.980	5.684.528	6.261.958
ACCENSIONE DI PRESTITI	500.000	200.000	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.693.981	5.884.529	6.261.958
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.688.140	4.001.682	4.332.850
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	343.169	392.491	392.491
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.877.250	1.732.078	1.764.278
TOTALE	5.565.390	5.733.760	6.096.928
RIMBORSO DI PRESTITI	128.591	150.769	165.031
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.693.980	5.884.528	6.261.958
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-572.801	-599.631	-635.369
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-371.409	-49.231	165.031
RICORSO AL MERCATO	-500.000	-200.000	>>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/76/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.690.342	2.923.710	3.183.409
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	233.823	269.752	287.775
CATEGORIA III - REDDITI	3.169	3.413	3.713
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	188.005	205.176	222.383
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	3.115.339	3.402.051	3.697.280
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.392	400	400
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.077.250	2.282.078	2.564.278
TOTALE TITOLO II	2.078.642	2.282.478	2.564.678
TOTALE	5.193.981	5.684.529	6.261.958

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/78/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	645.889	665.671	687.171
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	156.198	162.047	172.217
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	263.177	277.103	290.860
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	359.319	410.061	410.959
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	343.169	392.491	392.491
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	107.845	119.918	119.984
CATEGORIA V - INTERESSI			
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	77.682	83.023	86.800
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.077.250	2.282.078	2.564.278
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	780	780	780
TOTALE TITOLO I	3.688.140	4.001.682	4.332.650
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.877.250	1.732.078	1.764.278
TOTALE TITOLO II	1.877.250	1.732.078	1.764.278
TOTALE	5.565.390	5.733.760	6.096.928

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/80/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.437.827	1.722.067	1.970.788
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.137.207	4.611.827	5.639.708
TOTALE	6.575.034	6.333.893	7.610.497
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.575.034	6.333.894	7.610.497
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.437.827	1.722.067	1.970.788
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.853.788	4.159.419	4.950.323
TOTALE	6.291.615	5.881.486	6.921.111
RIMBORSO DI PRESTITI	283.419	452.408	689.385
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.575.034	6.333.893	7.610.496
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	283.419	452.408	689.385
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/82/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	47.513	47.513	47.513
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.380.314	1.664.554	1.913.275
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	6.500	6.500	6.500
TOTALE TITOLO I	1.437.827	1.722.067	1.970.788
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	5.133.357	4.607.977	5.635.858
TOTALE TITOLO II	5.137.207	4.611.827	5.639.708
TOTALE	6.575.034	6.333.894	7.610.497

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/84/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	454.220	476.918	487.295
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	186.940	211.242	238.704
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	190.676	201.163	211.221
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	101.309	101.342	101.374
CATEGORIA V - INTERESSI	487.268	713.986	914.779
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.115	3.115
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	10.500	10.500	10.500
TOTALE TITOLO I	1.437.827	1.722.067	1.970.788
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	4.745.563	4.088.494	4.926.414
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	93.225	70.925	23.909
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	15.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	4.853.788	4.159.419	4.950.323
TOTALE	6.291.615	5.881.486	6.921.111

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/86/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.018.575	3.094.648	3.184.676
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.000	50.000	52.000
TOTALE	3.066.575	3.144.648	3.236.676
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.066.575	3.144.648	3.236.676
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.978.910	3.053.382	3.141.693
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	84.396	87.715	91.124
TOTALE	3.063.306	3.141.097	3.232.817
RIMBORSO DI PRESTITI	3.269	3.551	3.860
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.066.575	3.144.648	3.236.676
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	39.665	41.266	42.984
SALDO NETTO DA FINANZIARE	3.269	3.551	3.860
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/88/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.701.102	2.779.115	2.868.103
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	81.173	78.173	78.173
CATEGORIA III - REDDITI	1.300	1.360	1.400
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	235.000	236.000	237.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	3.018.575	3.094.648	3.184.676
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	48.000	50.000	52.000
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	48.000	50.000	52.000
TOTALE	3.066.575	3.144.648	3.236.676

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/90/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	537.791	537.791	537.791
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	360	360	360
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.242.600	2.314.976	2.401.206
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	13.488	13.865	14.255
CATEGORIA V - INTERESSI	25.439	25.157	24.848
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	110.500	110.500	110.500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	48.000	50.000	52.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	733	733	733
TOTALE TITOLO I	2.978.910	3.053.382	3.141.693
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	84.396	87.715	91.124
TOTALE TITOLO II	84.396	87.715	91.124
TOTALE	3.063.306	3.141.097	3.232.817

E) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennio 1992-1994

ALLEGATO E.

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1992-1994

	MILIARDI DI LIRE CORRENTI				VARIAZIONI %		
	1991 (*)	1992	1993	1994	1992/91	1993/92	1994/93
Entrate tributarie	380.690	414.970	452.900	493.600	9,0	9,1	9,0
in % del PIL	26,90	27,32	27,72	28,12			
Altre entrate	80.290	90.634	92.800	96.300	12,9	2,4	3,8
in % del PIL	5,67	5,97	5,68	5,49			
Entrate finali (**)	460.980	505.604	545.700	589.900	9,7	7,9	8,1
in % del PIL	32,58	33,29	33,40	33,60			
Spese correnti al netto degli interessi	377.581	398.955	415.600	433.000	5,7	4,2	4,2
in % del PIL	26,68	26,26	25,44	24,67			
Interessi	136.297	149.600	155.900	156.000	9,8	4,2	-
in % del PIL	9,63	9,85	9,54	8,89			
Spese in conto capitale ...	70.055	74.512	77.100	79.900	6,4	3,5	3,6
in % del PIL	4,95	4,91	4,72	4,55			
Spese finali	583.933	623.067	648.600	668.900	6,7	4,1	3,1
in % del PIL	41,26	41,02	39,70	38,11			
Risparmio pubblico negativo	59.237	58.626	41.600	16.200			
in % del PIL	4,19	3,86	2,55	0,92			
Saldo netto da finanziare .	122.953	117.463	102.900	79.000			
in % del PIL	8,69	7,73	6,30	4,50			
Avanzo primario	13.344	32.137	53.000	77.000			
in % del PIL	0,94	2,12	3,24	4,39			
PIL ai prezzi di mercato ..	1.415.100	1.519.000	1.633.700	1.755.400			

(*) Previsioni assestate emendate integrate con la considerazione di miliardi 2.600 concernenti trasferimenti all'INPS per la separazione previdenza-assistenza non iscritti nel bilancio 1991 in quanto erogati all'INPS tramite giroconto di tesoreria.

(**) Di cui miliardi 15.000 per il 1992, miliardi 11.700 per il 1993 e 9.000 per il 1994 concernenti realizzati per dismissioni patrimoniali.

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

(*) *Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono proposte dalla Commissione nel testo del Governo (cfr. gli stampati 2944/1-23) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (cfr. gli stampati 2944/1-bis, 2944/1-A-bis, 2944/2-bis, 2944/5-bis, 2944/6-bis, 2944/7-bis, 2944/8-bis, 2944/12-bis, 2944/13-bis, 2944/14-bis, 2944/15-bis, 2944/17-bis, 2944/19-bis, 2944/21-bis, 2944/23-bis), con le modificazioni derivanti dalla riduzione accolta dalla Commissione di complessive lire 137.993 milioni per il 1992, lire 144.237 milioni per il 1993 e lire 150.707 milioni per il 1994 (da ripartirsi proporzionalmente sia sulle previsioni di competenza che sulle previsioni di cassa dei capitoli di tutti gli stati di previsione della spesa corrispondenti ai sottoelencati raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV - Acquisto di beni e servizi: 4.1.3. Mezzi di trasporto e accessori (con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa); 4.3.2. Commissioni, comitati, consigli; 4.3.4. Compensi per incarichi speciali; 4.9.1. Spese di rappresentanza; 4.9.3. Spese per uffici e servizi particolari; 4.9.4. Spese per convegni, mostre,...; 4.9.5. Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda; 4.9.10. Spese di pubblicità) e con le ulteriori modificazioni accolte dalla Commissione ai singoli capitoli degli stati di previsione della spesa, per le quali si riporta per le sole voci e cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, stampato in neretto e, per le voci che propone di sopprimere, il testo del Governo stampato in corsivo, con l'indicazione «soppresso» agli stanziamenti.*

Nel testo proposto dalla Commissione non sono riportate:

- le modifiche consequenziali nei totali delle categorie e delle rubriche, nonchè nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;*
- le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale nonchè del bilancio pluriennale 1992-1994, a legislazione vigente.*

Nel testo anzidetto viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
5100	Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di debito pubblico.....	275.254.267.983.000	304.285.009.903.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1003	Spese per la Presidenza della Repubblica	147.688.200.000	147.688.200.000
1006	Spese per il Senato della Repubblica	393.391.900.000	393.391.900.000
1007	Spese per la Camera dei deputati	891.019.900.000	891.019.900.000
1008	Spese per il funzionamento della Corte costituzionale	41.946.100.000	41.946.100.000
1009	Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	17.600.000.000	17.600.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4443	Spese per l'acquisto di monete metalliche	71.800.000.000	71.800.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7873	Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni finanziarie effettuate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali	soppresso	soppresso
	... <i>Omissis</i> ...		
9003	Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi	397.000.000.000	397.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

ELENCO N. 1 (*Spese obbligatorie*)... *Omissis* ...

MINISTERO DEL TESORO

... *Omissis* ...

5728 Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra

... *Omissis* ...

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1021	Indennità... per missioni sul territorio nazionale...	1.700.000.000	2.189.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1086	Spese per il funzionamento... di consigli, comitati e commissioni...	90.000.000	468.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1092	Manutenzione... di locali e dei relativi impianti...	3.100.000.000	5.226.000.000
1093	Spese postali e telegrafiche...	3.600.000.000	5.442.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1099	Spese di ufficio per le intendenze di finanza...	14.000.000.000	16.032.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1101	Spese telefoniche	2.100.000.000	2.766.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3415	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni...	14.000.000.000	14.814.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3461	Spese per il funzionamento... della commissione censuaria centrale...	550.000.000	668.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3470	Spese di ufficio...	9.000.000.000	10.691.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3472	Gettoni di presenza ai componenti... commissioni censuarie...	60.000.000	69.000.000
3473	Spese telefoniche	1.400.000.000	1.602.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3853	Aggio e provvigioni per il servizio di distribuzione dei valori bollati	180.000.000.000	320.809.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3860	Spese di ufficio...	29.000.000.000	36.361.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3864	Spese telefoniche	4.000.000.000	5.063.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

Segue: **TABELLA N. 3****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE****PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992**

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3961	Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti... ... <i>Omissis</i> ...	150.000.000.000	185.119.000.000
4602	Compensi per lavoro straordinario al personale... .	<i>per memoria</i>	8.973.000.000
4603	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni... <i>Omissis</i> ...	6.000.000.000	8.319.000.000
4606	Compensi incentivanti la produttività <i>Omissis</i> ...	2.200.000.000	7.563.000.000
4660	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto...	80.000.000	101.000.000
4661	Spese di ufficio <i>Omissis</i> ...	32.000.000.000	47.628.000.000
4670	Spese di ufficio per i centri di servizio... ..	6.500.000.000	9.664.000.000
4671	Spese per l'impianto.... dei centri di servizio... <i>Omissis</i> ...	250.000.000.000	415.628.000.000
4675	Spese telefoniche	2.300.000.000	2.595.000.000
4676	Spese telefoniche per i centri di servizio... <i>Omissis</i> ...	400.000.000	657.000.000
6909	Somme dovute agli esattori..... ... <i>Omissis</i> ...	70.000.000.000	118.148.000.000
6920	Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate... ... <i>Omissis</i> ...	200.000.000.000	257.985.000.000
6930	Restituzioni e rimborsi... dell'imposta sul reddito delle persone fisiche..... ... <i>Omissis</i> ...	500.000.000.000	591.324.000.000
6934	Restituzioni e rimborsi dell'addizionale delle imposte dirette... <i>Omissis</i> ...	10.000.000.000	16.308.000.000

Segue: **TABELLA N. 3****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE****APPENDICE N. 1: Stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato****PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992**

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
161	Restituzioni e rimborsi	2.200.000.000	2.200.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
191	Compere di tabacchi grezzi e lavorati... ..	360.700.000.000	408.300.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
1107	Spese per l'esecuzione di indagini... ..	430.000.000	480.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
1586	Assegni per spese di ufficio... uffici giudiziari... ..	33.000.000.000	33.000.000.000
1587	Spese per l'acquisizione... attrezzature e servizi... ..	59.300.000.000	59.520.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
1602	Spese per l'acquisto... intercettazioni telefoniche... ..	4.000.000.000	4.500.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
7005	Spese per l'acquisto mezzi di trasporto... controllo autovetture... ..	34.440.000.000	50.000.000.000
7010	Spese per l'acquisizione... microfilmatura... innovazioni tecnico-scientifiche... ..	85.000.000.000	103.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
2572	<i>Spese per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia</i>	soppresso	soppresso
	<i>... Omissis ...</i>		
2693	Iniziative in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da attuare anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti - 5.1.9-5.9.0	4.000.000.000	4.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
5531	Spese per arredamento della scuola dell'obbligo ..	5.600.000.000	5.800.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

APPENDICE N. 1: Stato di previsione della spesa del Fondo edifici di culto

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
243	Assegni vitalizi al clero	538.000.000	543.925.000
	... <i>Omissis</i> ...		
503	Restauri e miglioramenti di edifici di culto	2.925.044.000	4.420.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
8401	Spese per immobili... in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento... ..	35.000.000.000	48.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONIAPPENDICE N. 1: Stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
111	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo.....	131.521.000.000	131.521.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
117	Stipendi ed altri assegni fissi al personale straordinario.....	132.362.000.000	132.362.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
149	Compenso di abbinamento	3.823.724.000	3.823.724.000
	<i>... Omissis ...</i>		
197	Manutenzione dei fabbricati e relative opere... ..	65.584.968.000	79.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
202	Esercizio, manutenzione e riparazione di veicoli....	54.000.000.000	54.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
211	Spese per la manutenzione... delle apparecchiature elettroniche... di elaborazione dati... ..	81.550.000.000	112.000.000.000

Segue: TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

APPENDICE N. 1: Stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
214	Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.....	21.125.000.000	21.395.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
224	Spese per le attività di comunicazione attraverso i <i>media</i>	12.254.000.000	12.575.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
347	Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.....	289.750.000.000	297.800.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
356	Esercizio... degli impianti di meccanizzazione po- stale.....	169.210.000.000	286.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
1245	Fondo... per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate	35.530.954.000	35.530.954.000
	<i>... Omissis ...</i>		
2502	Acquisto ed approvvigionamento per... enti, reparti, unità e... Corpo delle infermiere volontarie... ..	522.142.600.000	595.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
2802	Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole trasformazioni delle opere edili, stradali... ..	564.182.000.000	640.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
4011	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... componente terrestre delle Forze armate...	1.288.225.131.000	1.500.566.942.000
4031	Spese per... manutenzioni straordinarie dei mezzi e materiali... componente navale delle Forze armate.....	1.093.808.234.000	1.418.936.939.000
4051	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... componente aeronautica delle Forze armate.....	1.682.871.005.000	1.821.813.805.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

/ PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
2033	Somme da erogare per il funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni... ..	246.487.000	249.468.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2039	Spese per campagne promozionali... ..	<i>per memoria</i>	228.196.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2112	Somme da erogare per i controlli previsti dall'articolo 1 del Regolamento... ..	8.853.513.000	10.200.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 16

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
1611	Somme da assegnare all'Istituto per il commercio con l'estero	100.000.000.000	100.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 21

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1603	Contributi per congressi scientifici e culturali... . . .	8.000.000.000	8.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2102	Contributi... per manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici, archeologici... .	41.000.000.000	45.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8100	Interventi e contributi per... monumenti di proprietà non statale... ..	70.000.000.000	75.000.000.000

DISEGNO DI LEGGE N. 3003

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.500 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1992 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 248.600 miliardi per l'anno finanziario 1992.

2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 151.000 miliardi ed in lire 160.200 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 248.800 miliardi ed in lire 279.600 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.440 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1992 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 248.540 miliardi per l'anno finanziario 1992.

2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 150.940 miliardi ed in lire 160.130 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 248.740 miliardi ed in lire 279.530 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi.

Art. 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, può essere utilizzato per la copertura di nuove o maggiori spese per la parte non destinata al mantenimento del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 36.093,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, e in lire 7.074,4 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1992 e triennale 1992-1994, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi.

Art. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 32.236,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, e in lire 7.717,400 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico* (per le variazioni alla tabella C, v. nota a pag. 143).

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1992, in lire 2.471 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle università, nonché delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1992, in lire 2.578 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. *Identico* (per le variazioni alla tabella E, v. nota a pag. 143).

7. *Identico* (per le variazioni alla tabella F, v. nota a pag. 143).

8. *Identico*.

9. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 5.300 miliardi e lire 7.300 miliardi. Tali somme sono comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia e sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Le somme di cui al comma 9, unitamente a quelle preordinate, per il personale dirigente ed equiparato, nonché per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231, concernenti il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, nell'ambito della tabella A allegata alla presente legge, e a quelle risultanti dal comma 11, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ivi compreso l'effetto delle decisioni connesse con la decadenza del meccanismo di adeguamento retributivo al costo della vita previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione, indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria, alla spesa per retribuzioni al personale relativa all'anno 1991 e quello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

relativo agli oneri per automatismi retributivi.

12. Per la definizione degli effetti economici conseguenti all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 1991, concernente la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1993 e di lire 250 miliardi per l'anno 1994, per il pagamento delle competenze relative al periodo 1° marzo - 31 dicembre 1990.

13. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1992 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 500 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti contratti nell'anno 1992 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

CAPO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1992, 1993 e 1994, sono valutate, rispettivamente, in lire 3.400 miliardi, lire 5.000 miliardi e lire 5.800 miliardi.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente al 31 dicembre 1991, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*12. *Identico.*13. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230, del 1° ottobre 1991, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1992, 1993 e 1994, sono valutate, rispettivamente, in lire 3.400 miliardi, lire 5.000 miliardi e lire 5.800 miliardi.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 12 del 1985, nonché di quelle previste dal presente comma.

3. Fino al 31 dicembre 1992 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Fino al 31 dicembre 1992, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al n. 4 è stabilita nella misura del 4 per cento. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per cento.

5. Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO III
DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4.

1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1992, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del quarto comma dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1991, lire 1.500 miliardi;

b) quanto alla lettera *c*), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, fatto salvo quanto già disposto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III
DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

1990, n. 385. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.

4. Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1.850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

5. Con riferimento agli obiettivi di risanamento e progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato a favore dell'Ente ferrovie dello Stato, di cui al contratto di programma stipulato in data 23 gennaio 1991, l'Ente stesso provvede, ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, al reperimento di mezzi finanziari occorrenti per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione e fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in ragione di lire 3.000 miliardi nel secondo semestre di ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Corrispondentemente, è concesso all'Ente ferrovie dello Stato un concorso a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 420 miliardi per il 1993, a lire 840 miliardi per il 1994 e a lire 1.260 miliardi a decorrere dal 1995.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 5.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 5.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

lettera *b*), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per l'anno 1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

2. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'articolo 8, primo comma, lettera *a*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta all'11,678 per cento.

3. Il fondo comune per l'anno 1992 è stabilito in lire 6.957 miliardi ed è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, ed all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo è ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989.

4. Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al capitolo 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.

5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, e 3360, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, e 3360, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 6.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1992 in lire 3.900 miliardi, ivi compreso l'importo di lire 2.600 miliardi in applicazione delle disposizioni, a decorrere dal 1992, di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, di cui lire 1.192 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 20.729 miliardi per l'anno 1992 ed è assegnata per lire 15.509 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.061 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.098 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 72 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1992 in lire 58.000 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

4. Le aliquote contributive di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono elevate di 0,9 punti percentuali, con effetto dal 1° gennaio 1992. Tali incrementi costituiscono base per le determinazioni da adottarsi per gli anni 1993 e seguenti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di intesa col Ministro del tesoro.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 7.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1992.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 7.

Identico (per le variazioni al prospetto di copertura allegato, v. pag. 137).

(Segue: *Testo del Governo*)

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 7, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI
DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1992
(art. 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1992	1993	1994
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE			
Tabella «A» del disegno di legge finanziaria (differenza rispetto alla legislazione vigente) (1)	6.000	17.706	22.174
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria)	8.103	11.653	11.803
- Fondo nazionale trasporti	353	353	353
- Ente ferrovie dello Stato	1.850	1.850	0
- Separazione assistenza-previdenza	3.900	3.900	3.900
- Rinnovo contratti dipendenti pubblici	2.000	5.300	7.300
- Altre	0	250	250
Minori entrate correnti (articolato legge finanziaria)	5.180	6.960	7.820
- Tributarie	5.180	6.960	7.820
- Extra-tributarie	0	0	0
Tabella «C» del disegno di legge finanziaria (2)	752	821	0
Tabella «F» del disegno di legge finanziaria	0	0	1
TOTALE ONERI DA COPRIRE ...	20.035	37.140	41.798
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate	22.157	32.687	31.917
- Articoli della legge finanziaria	710	740	770
- Provvedimenti collegati (3)	21.067	10.747	1.797
- Decreto-legge in materia fiscale	380	800	800
- Accantonamenti negativi fondi speciali	0	20.400	28.550
Riduzioni di spese correnti	5.319	4.557	9.966
- Tabelle legge finanziaria	251	0	5.167
- Tabella «C»	0	0	5.167
- Tabella «E»	200	0	0
- Tabella «F»	51	0	0
- Articoli della legge finanziaria	918	0	0
- Provvedimenti collegati	4.150	4.557	4.799
Miglioramento del risparmio pubblico (4)	0	0	0
TOTALE MEZZI DI COPERTURA ...	27.476	37.244	41.883
DISPONIBILITÀ RESIDUE DI COPERTURA (+) ...	7.441	104	85
O RISORSE DA REPERIRE (-) ...			

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 7, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI
DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1992

(art. 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1992	1993	1994
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE			
Tabella «A» del disegno di legge finanziaria (differenza rispetto alla legislazione vigente) (1)	6.143	18.206	22.744
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria)	8.103	11.653	11.803
- Fondo nazionale trasporti	353	353	353
- Ente ferrovie dello Stato	1.850	1.850	0
- Separazione assistenza-previdenza	3.900	3.900	3.900
- Rinnovo contratti dipendenti pubblici	2.000	5.300	7.300
- Altre	0	250	250
Minori entrate correnti (articolato legge finanziaria)	5.180	6.960	7.820
- Tributarie	5.180	6.960	7.820
- Extra-tributarie	0	0	0
Tabella «C» del disegno di legge finanziaria (2)	752	821	0
Tabella «F» del disegno di legge finanziaria	0	0	0
TOTALE ONERI DA COPRIRE ...	20.178	37.640	42.367
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate	23.372	33.417	32.318
- Articoli della legge finanziaria	710	740	770
- Provvedimenti collegati (3)	18.282	10.927	2.222
- Decreto-legge in materia fiscale	380	800	800
- Accantonamenti negativi fondi speciali	4.000	20.950	28.526
Riduzioni di spese correnti	5.318	4.557	10.360
- Tabelle legge finanziaria	250	0	5.561
- Tabella «C»	0	0	5.561
- Tabella «E»	200	0	0
- Tabella «F»	50	0	0
- Articoli della legge finanziaria	918	0	0
- Provvedimenti collegati	4.150	4.557	4.799
Miglioramento del risparmio pubblico (4)	0	0	0
TOTALE MEZZI DI COPERTURA ...	28.690	37.974	42.678
DISPONIBILITÀ RESIDUE DI COPERTURA (+) ...	8.512	334	311
O RISORSE DA REPERIRE (-) ...			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risultano così determinati:

	1992	1993	1994
Fondo speciale di parte corrente			
- Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni	36.094	36.502	44.790
meno:			
Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria-quota capitale)	7.500	7.500	10.000
Totale vecchie e nuove finalizzazioni corretto (A)	28.594	29.002	34.790
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente - Allegato C-3)	22.865	29.187	30.314
meno:			
Interventi di natura tributaria connessi con la manovra 1992/1993 ..	0	17.600	17.600
Provvedimenti legislativi intervenuti successivamente al 31 luglio 1991, con copertura a carico del Fondo speciale di parte corrente	271	291	98
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente corretto (B)	22.594	11.296	12.616
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C)	6.000	17.706	22.174

(2) Al netto di miliardi 3 per ciascun anno considerato quali rifusione delle anticipazioni relative al fondo scorta per le capitanerie di porto.

(3) Al netto di miliardi 183 per il 1992 e di miliardi 353 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 relativi a maggiori spese risultanti dal provvedimento collegato in materia di entrate.

(4)	1991	1992	1993	1994
Risparmio pubblico	- 59.237 (*)	- 69.248 (**)	- 79.041 (**)	- 83.938 (**)
Differenza rispetto al 1991		- 10.011	- 19.804	- 24.701

Registrandosi un peggioramento del risparmio pubblico non sussistono disponibilità finanziarie da utilizzare quali mezzi di copertura.

(*) risparmio pubblico quale risulta dalle previsioni assestate emendate, compresi miliardi 2.600 concernenti trasferimenti all'INPS per la separazione previdenza-assistenza, non iscritti nel bilancio 1991 in quanto erogati all'INPS tramite giroconto di tesoreria.

(**) risparmio pubblico quale risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 a legislazione vigente, comprensivo della I nota di variazioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risultano così determinati:

	1992	1993	1994
Fondo speciale di parte corrente			
- Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni	36.237	37.002	45.360
meno:			
Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria-quota capitale)	7.500	7.500	10.000
Totale vecchie e nuove finalizzazioni corretto (A)	28.737	29.502	35.360
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente - Allegato C-3)	22.865	29.187	30.314
meno:			
Interventi di natura tributaria connessi con la manovra 1992/1993 ..	0	17.600	17.600
Provvedimenti legislativi intervenuti successivamente al 31 luglio 1991, con copertura a carico del Fondo speciale di parte corrente	271	291	98
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente corretto (B)	22.594	11.296	12.616
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C)	6.143	18.206	22.744

(2) Al netto di miliardi 3 per ciascun anno considerato quali rifusione delle anticipazioni relative al fondo scorta per le capitanerie di porto.

(3) Al netto di miliardi 183 per il 1992 e di miliardi 353 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 relativi a maggiori spese risultanti dal provvedimento collegato in materia di entrate.

(4)	1991	1992	1993	1994
Risparmio pubblico	- 59.237 (*)	- 69.006 (**)	- 78.791 (**)	- 83.682 (**)
Differenza rispetto al 1991		- 9.769	- 19.554	- 24.445

Registrandosi un peggioramento del risparmio pubblico non sussistono disponibilità finanziarie da utilizzare quali mezzi di copertura.

(*) risparmio pubblico quale risulta dalle previsioni assestate emendate, compresi miliardi 2.600 concernenti trasferimenti all'INPS per la separazione previdenza-assistenza, non iscritti nel bilancio 1991 in quanto erogati all'INPS tramite giroconto di tesoreria.

(**) risparmio pubblico quale risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 a legislazione vigente, comprensivo della I nota di variazioni, integrato con gli emendamenti al bilancio accolti dalla 5ª Commissione.

TABELLE ANNESSE AL DISEGNO DI LEGGE N. 3003

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ed F (*)**

(*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare:

- per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto è stampato **in neretto**;

- per le voci e le corrispondenti cifre o note che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** è specificata **in neretto**, voce per voce, recandosi **in corsivo** la denominazione di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;

- l'apposizione di nuove note e relative lettere di richiamo è segnalata stampando la nota e la lettera **in neretto**; l'apposizione di lettere di richiamo a note esistenti è segnalata stampando la lettera **in neretto**.

- per le **rimanenti parti**, che restano identiche, cfr. il testo del Governo che viene integralmente riportato nelle pagine 163 e seguenti.

TABELLE

TABELLA *A* - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente.

TABELLA *B* - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale.

TABELLA *C* - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

TABELLA *D* - Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

TABELLA *E* - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte.

TABELLA *F* - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
... omissis ...			
Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi	70.000	70.000	(a) soppressa 70.000
Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione dei rifugiati e degli italiani all'estero	150.000	150.000	(a) soppressa 150.000
MINISTERO DEL TESORO			
... omissis ...			
Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia ...	-	(a) 350.000	(a) 370.000
... omissis ...			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a).

(Segue: TABELLA A)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLE FINANZE			
Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati	234.530	241.530	241.530
... omissis ...			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
... omissis ...			
Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri	50.000	(a) soppressa 84.000	(a) soppressa 120.000
... omissis ...			
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Provvedimenti conseguenti alla riforma della scuola secondaria superiore	-	-	15.000
... omissis ...			
MINISTERO DELL'INTERNO			
... omissis ...			
Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane	(b) 24.213.000	(a) 20.875.000	(a) 25.044.000
... omissis ...			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a): per la voce «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 20.325.000 milioni per il 1993 e per lire 25.044.000 milioni per il 1994; per la voce «Potenziamento delle forze di polizia» il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 100.000 milioni per il 1994.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b): il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 4.000.000 milioni.

(Segue: TABELLA A)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEI TRASPORTI			
<i>... omissis ...</i>			
Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci	30.000	30.000	80.000
<i>... omissis ...</i>			
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese	20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
<i>... omissis ...</i>			
Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi	40.000	(a) 50.000	(a) 50.000
<i>... omissis ...</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Ristrutturazione del Ministero	4.000	(a) 34.000	(a) 44.000
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	50.000	(a) soppressa 50.000	(a) soppressa 50.000
<i>... omissis ...</i>			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima nota (a): per la voce «Ristrutturazione del Ministero» il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 30.000 milioni per il 1993 e per lire 40.000 milioni per il 1994.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA A)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
... omissis ...			
Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace	1.030	1.092	1.158
... omissis ...			
Interventi vari nel campo sociale	100.000	100.000	85.000
... omissis ...			
Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate	178.970	398.908	598.842
... omissis ...			
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	36.236.625	37.002.052	45.360.011

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE

MINISTERO DELLE FINANZE

Quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle norme sulla sistemazione delle posizioni fiscali pregresse ovvero altre entrate sostitutive	(b)		
	- 4.000.000	-	-

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (b).

(Segue: TABELLA A)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Interventi in materia di finanza pubblica ivi compresi quelli di natura contributiva e tributaria connessi con la manovra 1993-1994	-	(a) - 20.950.000	(a) - 28.526.000
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	- 4.000.000	- 20.950.000	- 28.526.000
TOTALE TABELLA A ...	32.236.625	16.052.052	16.834.011

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
---------------------------	------	------	------

... omissis ...

MINISTERO DEL TESORO

Rifinanziamento della GEPI s.p.a.	soppresso	100.000	100.000
Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526	150.000	-	-

... omissis ...

Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione in misura non superiore a lire 4.650 miliardi per l'anno 1994 (comprese rate ammortamento mutui), nonchè interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna)	2.150.000	2.825.000	8.925.000
---	------------------	------------------	------------------

MINISTERO DELLE FINANZE

Ristrutturazione ATI s.p.a.	10.000	10.000	20.000
----------------------------------	--------	--------	--------

... omissis ...

(Segue: TABELLA B)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'INTERNO			
<i>... omissis ...</i>			
Metanizzazione dei piccoli comuni montani del Centro-Nord (rate ammortamento mutui)	20.000	20.000	20.000
<i>... omissis ...</i>			
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limite d'impegno)	-	40.000	40.000
Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per il servizio dei mutui accesi per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti e di collegamento ferroviario con aree aeroportuali ed espositive	-	210.000	350.000
<i>... omissis ...</i>			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Programmi nel campo della fusione nucleare e studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca	10.000	15.000	15.000
<i>... omissis ...</i>			
Fondo nazionale per l'artigianato	50.000	-	-
Credito agevolato al commercio per progetti finalizzati	200.000	-	-
<i>... omissis ...</i>			

(Segue: TABELLA B)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
<i>... omissis ...</i>			
Industria cantieristica ed armatoriale (direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)	225.000	400.000	400.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
<i>... omissis ...</i>			
Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali	400.000	400.000	1.200.000
<i>... omissis ...</i>			
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato ...	2.000	2.000	2.000
Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro	139.400	172.000	172.000
<i>... omissis ...</i>			
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione ..	3.000	-	-
<i>... omissis ...</i>			

(Segue: TABELLA B)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)	-	51.000	36.000
Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (limiti di impegno)	-	150.000	250.000
<i>... omissis ...</i>			
Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)	-	209.000	564.000
<i>... omissis ...</i>			
Interventi a favore della regione Calabria .	700.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE TABELLA B ...	7.717.400	14.391.300	21.606.300

TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
---------------------------	------	------	------

... omissis ...

MINISTERO DEL TESORO

... omissis ...

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173, 9005)	2.975.369	3.149.769	3.263.355
---	------------------	-----------	-----------

... omissis ...

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)			
- Art. 8 comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)		(b)	(b) (c)
(a)	86.400.000	93.150.000	92.456.000

... omissis ...

(c) L'importo non considera oneri per 6.244 miliardi in relazione all'esigenza di reperire adeguata copertura finanziaria.

(Segue: TABELLA C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
... omissis ...			
Legge n. 106 del 1989: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	(a) 200.000	(a) soppressa 200.000	(a) soppressa 200.000
... omissis ...			
TOTALE GENERALE ...	102.534.470	114.043.220	115.526.362

(a) Lo stanziamento include la somma di milioni 5.000 quale importo massimo da trasferire al Ministero del commercio con l'estero a seguito delle opzioni esercitate dal personale dell'ICE in relazione alla legge del 16 marzo 1989 n. 106 (art. 5, comma 5).

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992
Legge n. 784 del 1980 e legge n. 67 del 1988: Realizzazione del progetto di metanizzazione	
- Art. 15, comma 36: Metanizzazione del Mezzogiorno - (cap. 7802/Tesoro)	100.000
Legge n. 798 del 1984: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (cap. 9006/Tesoro) ..	100.000
... omissis ...	
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)	
- Art. 11, comma 10: Conferimento al comitato di liquidazione EAGAT (cap. 7543/Partecipazioni statali)	17.000
... omissis ...	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)	
- Art. 15, comma 1: Aumento capitale sociale GEPI s.p.a. (cap. 8018/Tesoro - cap. 7562/Partecipazioni statali)	100.000
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)	1.700.000
... omissis ...	
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente (capp. 7712, 8001, 8360, 8502/Ambiente)	
	50.000
... omissis ...	
TOTALE TABELLA D ...	2.578.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
<i>... omissis ...</i>			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)			
- Art. 6, comma 6, e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (cap. 7089/Bilancio) ...	- 30.000	-	-
<i>... omissis ...</i>			
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (cap. 7561/Commercio estero)	- 20.000	- 20.000	-
TOTALE TABELLA E ...	- 2.160.000	- 190.000	- 200.000

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994	1995 e succ.	Anno terminale	Limite impegn.
		... omissis ...				
2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
		... omissis ...				
Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Marina mercantile: cap. 7553)	-	(c) 60.000	(d) 60.000	-	-	3
3) INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI						
		... omissis ...				
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) - Art. 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	(c) 65.000	(d) 60.000	-	-	-	3
		... omissis ...				
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)						
		... omissis ...				

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA F)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994	1995 e succ.	Anno terminale	Limite impegn.
- Art. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	(f) 25.000	-	(e) 1.175.000	(f) 1.300.000	1995	3
... omissis ...						
4) <i>INTERVENTI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO</i>						
... omissis ...						
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno»						
- Art. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	100.000	300.000	(g) 200.000	-	-	3
... omissis ...						
6) <i>INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE</i>						
... omissis ...						
Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe						
... omissis ...						

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA F)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994	1995 e succ.	Anno terminale	Limite impegn.
- Art. 7, comma 1: Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (Tesoro: cap. 8166) .	8.000	8.000	10.000	59.000	1997	2
- Art. 7, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la costituzione di un fondo di rotazione speciale (Tesoro: cap. 8775)	2.000	2.000	2.000	4.000	1996	2
- Art. 8: Contributi alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive (Tesoro: capp. 8775, 8776)	12.000	12.000	17.000	75.000	1997	2
... omissis ...						
9) <i>MEDIOCREDITO CENTRALE</i>						
... omissis ...						
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)						
- Art. 8, commi 1 e 2: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (a) (Tesoro: cap. 7775)	44.000	(b) 130.000	-	-	-	3
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)						
- Art. 18, commi 7 e 8: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (c) (Tesoro: cap. 7775)	-	(d) 100.000	(e) 100.000	100.000	-	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)						

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA F)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994	1995 e succ.	Anno terminale	Limite impegn.
- Art. 9, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (f) (Tesoro: cap. 7775)	(g) 15.000	(h) 215.000	(i) 200.000	50.000	-	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)						
- Art. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (j) (Tesoro: cap. 7775)	20.000	170.000	(k) 290.000	-	-	3
10) <i>ARTIGIANCASSA</i>						
... omissis ...						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)						
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	50.000	120.000	(e) 260.000	(d) 170.000	1995	3
... omissis ...						
11) <i>INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</i>						
Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro cap. 7811)	60.000	(a) 320.000	90.000	-	-	3
... omissis ...						
19) <i>DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE</i>						
... omissis ...						
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente (a)						
... omissis ...						

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA F)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994	1995 e succ.	Anno terminale	Limite impegn.
- Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8001, 8360, 8502	(b) 250.000	(c) 280.000	(c) 283.000	-	-	3
.. omissis ...						
26) INTERVENTI DIVERSI						
... omissis ...						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)						
- Art. 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
- Tesoro: cap. 8812	(b) 89.700	(b) 39.700	-	-	-	3
- Lavori pubblici: capp. 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451	(c) 60.300	(b) 60.300	-	-	-	3
... omissis ...						
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Marina mercantile: capp. 3522, 8558, 8559, 8560, 8561, 8565)	100.000	100.000	soppresso	-	-	2
... omissis ...						
TOTALE GENERALE TABELLA F ...	13.728.101	24.515.406	21.769.200	37.360.475		

TABELLE A, B, C, D, E ED F

TESTO DEL GOVERNO

T A B E L L E

TABELLA A.- INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B.- INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C.- STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D.- RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E.- VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F.- IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (LEGGE COMUNITARIA 1991)	172	172	172
INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI IMMIGRATI E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI GIROVAGHI	70.000	70.000	(A) 70.000
INTERVENTI CONNESSI CON I FENOMENI DELL' IMMIGRAZIONE, DEI RIFUGIATI E DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	150.000	150.000	(A) 150.000
	220.172	220.172	220.172
MINISTERO DEL TESORO			
INCREMENTO INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE STATALE IN QUIESCENZA IN AGGIUNTA ALLA TREDICESIMA MENSILITA'.	>>	30.000	30.000
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO	370	370	370
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLA CONSOB	10.000	20.000	30.000
PROVVIDENZE PER I CIECHI CIVILI.	69.000	69.000	69.000
RIMBORSO DEI CREDITI DI IMPOSTA (REGOLAZIONE DEBITORIA) ED ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI DEI CONTI INTERBANCARI.	7.500.000	9.075.000	(A) 12.550.000
	7.579.370	9.194.370	12.679.370
MINISTERO DELLE FINANZE			
ISTITUZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI	241.530	241.530	241.530
RISTRUTTURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	416.607	598.100	716.901
	658.137	839.630	958.431
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 6, DELLA LEGGE 2.4.79. N.97, CONCERNENTE LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DI ALCUNI MAGISTRATI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA QUALIFICA DI AGGIUNTO GIUDIZIARIO	1.131	1.131	1.131
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	100.000	150.000	150.000
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	113.337	113.337	113.337
NOTE ESPLICATIVE			
(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ART. 11-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO, CONTRASSEGNA TO DALLA MEDESIMA LETTERA A); PER LA VOCE "RIMBORSO DEI CREDITI D'IMPOSTA" IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 975.000 MILIONI PER L'ANNO 1994.			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE	348.908	348.842	385.000
	563.376	613.310	649.468
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
PROROGA DELLA LEGGE N. 370 DEL 1984, CONCERNENTE NORME SUI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO IMPIEGATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2.000	2.000	2.000
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	50.000	(A) 84.000	(A) 120.000
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI	98.000	98.000	98.000
	150.000	184.000	220.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO	15.000	(A) 20.000	(A) 20.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA.	100.000	300.000	(A) 500.000
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE PROVINCE, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE	24.213.000	(A) 20.875.000	(A) 25.044.000
	24.313.000	21.175.000	25.544.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE DELL'EQUO CANONE	2.000	2.000	2.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
SISTEMAZIONE DISAVANZI 1991 AZIENDE TRASPORTO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	250.000	180.000
LEGGE QUADRO PER L'ORDINAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	400.000	670.000	565.000
	400.000	920.000	745.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
APPLICAZIONE SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 277/1991 SULL'EQUIPARAZIONE DEGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI A QUELLI DELLA POLIZIA DI STATO	80.000	260.000	270.000

NOTE ESPLICATIVE

- (A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ART. 11 BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNA TO DALLA MEDESIMA LETTERA (A); PER LA VOCE DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE PROVINCE, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 19.987.000 MILIONI PER IL 1993 E PER LIRE 25.044.000 MILIONI PER IL 1994; PER LA VOCE "POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA" IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 100.000 MILIONI PER IL 1994.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL SETTORE AGRICOLO IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA	2.000	2.000	2.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI	650	650	650
NORME PER LA PROTEZIONE DALLA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	10.000	10.000	10.000
	10.650	10.650	10.650
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA	17.000	>>	>>
ULTERIORE RIDUZIONE AGGIUNTIVA DEGLI ONERI IMPROPRI GRAVANTI SUL COSTO DEL LAVORO	1.150.000	1.250.000	(A) 1.350.000
	1.167.000	1.250.000	1.350.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DEI LAVORATORI PORTUALI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	30.000	30.000
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO, COMPRESO L'AUMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CIRM	40.000	(A) 50.000	(A) 50.000
	40.000	80.000	80.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N.217, RECANTE LEGGE QUADRO SUL TURISMO ED INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	600	600	600
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI RESTAURO PRESSO L'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE	100	100	100
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO	>>	(A) 30.000	(A) 40.000
NORME GENERALI SUI PARCHI NAZIONALI E LE ALTRE RISERVE NATURALI	54.000	(A) 54.000	(A) 54.000
	54.000	84.000	94.000
NOTE ESPLICATIVE			
(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNA TO DALLA MEDESIMA LETTERA (A).			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
APPLICAZIONE SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 55/1989 SUL RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO AI LETTORI DI MADRELINGUA STRANIERI	>>	50.000	50.000
AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA'E DEGLI ENTI DI RICERCA	1.500	1.500 (A)	1.500 (A)
DIRITTO ALLO STUDIO	25.000	50.000	50.000
	26.500	101.500	101.500
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
RIFORMA DELLA DIRIGENZA STATALE	>>	>>	(A) 136.000
DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE INDENNITA' INTEGRATIVE SPECIALI PER PENSIONATI SETTORE PUBBLICO CHE PRESTANO OPERA RETRIBUITA, DI CUI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 566/1989 E 172/1991	>>	120.000	120.000
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA	11.720	11.720	11.720
ADEGUAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEI LIVELLI RETRIBUTIVI CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLE QUALIFICHE ED AI GRADI PER IL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE, PREVISTO RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 16 DEL D.L. N. 344 DEL 1990 CONVERTITO IN LEGGE N. 21 DEL 1991 E DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 231 DEL 1990	50.000	400.000	400.000
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS	120.000	150.000	150.000
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER I PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988 (DI CUI MILIARDI 50 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1992 E 1993 PER IL "PROGETTO MILANO")	125.000	(A) 125.000	(A) 75.000
ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO DIRIGENTI E CATEGORIE ASSIMILATE	180.000	400.000	600.000
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E AD ALTRI ENTI IN DIPENDENZA DEI TRIBUTI SOPPRESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE ALLO STATO DEL GETTITO ILOR E CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO	325.000	338.000	(A) 350.000
	811.720	1.544.720	1.842.720
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	36.093.625	36.502.052	44.790.011
NOTE ESPLICATIVE			
(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNA TO DALLA MEDESIMA NOTA (A); PER LA VOCE "RIFORMA DELLA DIRIGENZA STATALE IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 102.000 MILIONI.			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE AMMINISTRAZIONI DIVERSE INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA IVI COMPRESI QUELLI DI NATURA CONTRIBUTIVA E TRIBUTARIA CONNESSI CON LA MANOVRA 1993-1994	>>	(A) -20.400.000	(A) -28.550.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	>>	-20.400.000	-28.550.000
TOTALE TABELLA A	36.093.625	16.102.052	16.240.011
NOTE ESPLICATIVE			
(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI AGLI ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO CONTRASSEGNA TI CON LA MEDESIMA LETTERA.			

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(milini di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI URBANI (LIMITI DI IMPEGNO)	>>	25.000	50.000
MINISTERO DEL TESORO			
RIFINANZIAMENTO DELLA GEPI S.P.A.	100.000	100.000	100.000
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA SICILIA	200.000	300.000	300.000
PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI	690.000	710.000	700.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, CONCERNENTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO, IVI COMPRESI GLI ONERI DI FISCALIZZAZIONE IN MISURA NON SUPERIORE A LIRE 4.650 MILIARDI PER L'ANNO 1994 (COMPRESI RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	2.450.000	2.900.000	9.000.000
	3.440.000	4.010.000	10.100.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	300.000	330.000	350.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
INIZIATIVE PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE	250.000	500.000	>>
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
INTERVENTI URGENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	200.000	165.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 29, COMMA 2, DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67, IN MATERIA DI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	20.000	40.000
CONCORSO STATALE PER MUTUI CONTRATTI DALLE PROVINCE, DAI COMUNI E DALLE COMUNITA' MONTANE PER FINALITA' DI INVESTIMENTO DI PREMINENTE INTERESSE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	200.000	200.000
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE	100.000	100.000	100.000
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE FORZE DI POLIZIA (LIMITI DI IMPEGNO)	100.000	200.000	300.000
	200.000	520.000	640.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13, PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	>>	35.000	40.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 183 DEL 1989 PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO, IVI COMPRESA LA QUOTA PER IL BACINO PILOTA.	28.000	148.000	148.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
INTERVENTI PER L'EDILIZIA STORICO-ARTISTICO MONUMENTALE	47.000	50.000	50.000
	75.000	233.000	238.000
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI			
AUTOMAZIONE SERVIZI POSTALI (LIMITI DI IMPEGNO)	>>	100.000	175.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
INTERVENTI PROGRAMMATICI IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE	5.000	3.070.000	3.300.000
CREDITO AGRARIO (LIMITE DI IMPEGNO)	10.000	10.000	10.000
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE DI IRRIGAZIONE (LIMITE DI IMPEGNO)	50.000	50.000	50.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1981 RECANTE NORME PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE	170.000	170.000	170.000
INTERVENTI VARI DI RILEVANZA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (COMPRESO LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 70 MILIARDI)	198.000	198.000	198.000
	433.000	3.498.000	3.728.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
NORME PER LA RICONVERSIONE DELLE PRODUZIONI A BASE DI AMIANTO (DI CUI LIRE 6,3 MILIARDI QUALE LIMITE D'IMPEGNO DAL 1993)	30.000	56.300	6.300
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N.808 DEL 1985, PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE DI IMPEGNO)	40.000	80.000	80.000
INCENTIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PER L'ARTIGIANATO E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE MINORI	620.000	670.000	>>
	690.000	806.300	86.300
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
INTERVENTI PER LA DIFESA DEL MARE	80.000	80.000	80.000
INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE (DIRETTIVE CEE N. 81/363 E N. 87/167) (LIMITI DI IMPEGNO)	225.000	325.000	325.000
	305.000	405.000	405.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
RIFINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181	>>	50.000	50.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 217 DEL 1983, RECANTE DISCIPLINA QUADRO DEL TURISMO, NONCHE' INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	75.000	100.000	100.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RESTAURO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN ATTUAZIONE DI PIANI PAESISTICI REGIONALI E PER IL POTENZIAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO	141.400	174.000	174.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 441 DEL 1987, IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	50.000	50.000
CONTRATTI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI AMBIENTALI	>>	100.000	100.000
PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E TUTELA DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE ALTRE RISERVE NATURALI	150.000	150.000	150.000
	150.000	300.000	300.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
NUOVO PROGRAMMA QUINQUENNALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE	55.000	60.000	75.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
PROSEGUIMENTO INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA	>>	150.000	250.000
PROVVEDIMENTI PER LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	170.000	425.000
ISTITUZIONE FONDO INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA, NEL SETTORE DEL TRAFFICO E PER IL RISANAMENTO URBANO (LIMITI DI IMPEGNO)	>>	175.000	225.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LA CONTIGUITA' TERRITORIALE	100.000	200.000	300.000
DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA	360.000	600.000	950.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA	500.000	1.000.000	1.000.000
	960.000	2.295.000	3.150.000
TOTALE TABELLA B	7.074.400	13.606.300	19.786.300

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
LEGGE N. 385 DEL 1954: AUMENTO DELLA SOVVENZIONE STRAORDINARIA A FAVORE DEL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE (CAP. 1210)	38	38	38
LEGGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980)			
-ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (CAP. 1184)	190.000	203.000	210.000
LEGGE N. 440 DEL 1985: ISTITUZIONE DI UN ASSEGNO VITALIZIO A FAVORE DI CITTADINI CHE ABBIANO ILLUSTRATO LA PATRIA E CHE VERSINO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITA' (CAP. 1186)	500	500	500
LEGGE N. 99 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA L'ITALIA E S.MARINO RELATIVO ALLA RIACQUISIZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DELLA REPUBBLICA DI S.MARINO ALL'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO-TELEVISIVA (CAP. 1381)	6.000	6.000	6.000
LEGGE N. 162 DEL 1990 (ART. 32): AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685, RECANTE DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA. (CAP. 1273)	-	177.990	177.990
LEGGE N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA (CAP. 7653)	-	100.000	100.000
LEGGE N. 428 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA PER IL 1990)			
-ART. 71 COMMA 4: CONTRIBUTI PER SPESE DI PROGRAMMI E PROGETTI ATTINENTI ALL' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI (PIM) (CAPP. 2440, 2467)	1.300	1.300	1.300
DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991			
-ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (CAP. 7602)	-	-	245.000
	197.838	488.828	740.828

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEL TESORO			
LEGGE N. 59 DEL 1961 MODIFICATA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 181 DEL 1962; RIORDINAMENTO STRUTTURALE E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.) - CONTRIBUTO CORRENTE E IN CONTO CAPITALE (CAPP. 4521, 7733)	4.474.780	(a) 5.914.353	(a) 7.035.000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 649 DEL 1972: NORME CONCERNENTI I SERVIZI ED IL PERSONALE DELLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO (CAP. 4517)	157.500	157.500	157.500
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N.216 DEL 1974 E LEGGE N.281 DEL 1985: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (CAP. 4505)	40.000	40.000	40.000
LEGGE N. 698 DEL 1975: SCIoglimento E TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA (CAP. 5926/P)	60.163	60.163	60.163
LEGGE N. 951 DEL 1977: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO -ART. 8: RIMBORSO ALL'ANAS DELL'ONERE RELATIVO ALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'AZIENDA STESSA PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA (CAP. 7734/P)	25.725	24.822	21.231
LEGGE N. 385 DEL 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (CAP. 6682)	267.000	277.000	287.000
LEGGE N. 462 DEL 1978: COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA SCUOLA COMPRESSE LE UNIVERSITA' (CAP. 6683)	7.100	7.100	7.100
LEGGE N. 16 DEL 1980: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (CAP. 4543)	56.000	56.000	56.000
LEGGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980) -ART. 38: SOMME DOVUTE DALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI STATALI A QUELLA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15, 16, 17 E 19 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI (CAP. 4432)	567.560	567.560	567.560
NOTE ESPLICATIVE			
(a) TALI STANZIAMENTI COMPRENDONO MILIARDI 340 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1993 E 1994 CONCERNENTI L' AMMORTAMENTO DELL' ULTERIORE MUTUO DI LIRE 2.000 MILIARDI DA ASSUMERE NEL SECONDO SEMESTRE 1992, IN AGGIUNTA AL COMPLESSIVO PROGRAMMA DI 8.000 MILIARDI DI MUTUI PER IL QUADRIENNIO 1991-1994 AUTORIZZATO CON LA LEGGE FINANZIARIA 1991.			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
<p>LEGGE N. 764 DEL 1975: LIQUIDAZIONE DELL' ENTE "GIOVENTU' ITALIANA" (CAP. 4585)</p> <p>LEGGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980)</p> <p>-ART. 37: OCCORRENZE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA (CAP. 4585)</p>	60.000	60.000	60.000
<p>LEGGE N. 441 DEL 1980: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1980, N. 285, CONCERNENTE DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI</p> <p>-ART. 12: CONFERIMENTO AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404 (LIQUIDAZIONE ENTI SOPPRESSI) (CAP. 4585)</p>			
<p>LEGGE N. 7 DEL 1981 E LEGGE N. 49 DEL 1987 E LEGGE N. 173 DEL 1990: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (CAPP. 4532/P, 8173, 9005)</p>	2.075.369	3.149.769	3.263.355
<p>LEGGE N. 610 DEL 1982: RIORDINAMENTO DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA) (CAPP. 4531, 4532/P)</p>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<p>LEGGE N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)</p> <p>-ART. 18 COMMA 4: FONDO ROTATIVO ISTITUITO PRESSO LA SACE (CAP. 8186)</p>	430.000	430.000	430.000
<p>LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>-ART. 32 COMMA 1: FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968 - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA (CAP. 4546)</p>	5.000	5.000	5.000
<p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>- ART. 8 COMMA 14: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE (CAP. 5941) (a)</p>	86.400.000	(b) 93.150.000	(b) (c) 92.850.000
<p>LEGGE N. 440 DEL 1989: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (CAP. 4632)</p>	-	575	575

NOTE ESPLICATIVE

- (a) COMPRESI GLI ONERI RELATIVI ALL'INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI PER I TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA, DI CUI ALLA LEGGE N. 460 DEL 1988, NONCHE' LA QUOTA DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 162 DEL 1990. GLI IMPORTI NON CONSIDERANO LA RIDUZIONE DI SPESA DERIVANTE DALLE MISURE CONSIDERATE NEL PROVVEDIMENTO COLLEGATO "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA".
- (b) COMPRESI RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ECCEDENZA DELLA SPESA SANITARIA 1989, 1990 E 1991.
- (c) L'IMPORTO NON CONSIDERA ONERI PER 5.850 MILIARDI IN RELAZIONE ALL'ESIGENZA DI REPERIRE ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
DECRETO LEGGE N. 391 DEL 1990 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 48 DEL 1991; TRASFERIMENTO ALL'AIMA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PROPRIE DELLA CEE E DEGLI AIUTI NAZIONALI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, NONCHE' MODIFICA DELLE NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO (CAP. 4542)	250.000	248.000	-
	95.876.197	105.147.842	105.840.484
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
LEGGE N. 701 DEL 1984: AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO) (CAP. 1354)	12.000	12.000	12.000
LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)			
-ART. 8 COMMA 4: CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) (CAP. 1353)	12.000	12.000	12.000
-ART. 8 COMMA 14: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI CONTO CAPITALE (CAP. 7082)	100.000	(a) 1.660.000	(a) 1.670.000
LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)			
-ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPRERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (CAP. 7510)	300.000	300.000	300.000
	424.000	1.984.000	1.994.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
LEGGE N. 162 DEL 1990: AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685, RECANTE DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA.			
-ART. 36: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (CAP. 2120)	-	20.000	20.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N. 1612 DEL 1962: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE (CAP. 4626)	6.400	6.400	6.400
LEGGE N. 794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966 (CAP. 3117)	5.000	5.000	5.000
NOTE ESPLICATIVE			
(a) DI CUI 360 MILIARDI PER IL 1993 E 270 MILIARDI PER IL 1994 QUALI RATE AMMORTAMENTO MUTUI.			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 18 DEL 1967 MODIFICATO DALLA LEGGE N. 322 DEL 1977: ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (CAP. 1685)	8.000	8.000	8.000
LEGGE N. 883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (CAP. 3138)	900	900	900
LEGGE N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (CAP. 3146)	275	275	275
LEGGE N. 7 DEL 1981 E LEGGE N. 49 DEL 1987: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (CAP. 4620)	820.000	820.000	820.000
LEGGE N. 948 DEL 1982: NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI AGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (CAP. 3177)	8.000	8.000	8.000
LEGGE N. 960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (CAPP. 2569, 2681)	3.130	3.130	3.130
LEGGE N. 411 DEL 1985: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO ALLA SOCIETA' "DANTE ALIGHIERI" (CAP. 2667)	1.500	1.500	1.500
LEGGE N. 760 DEL 1985: ADESIONE DELL'ITALIA ALL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO ORGANICO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO, ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELL'ISTITUTO TENUTASI A ROMA IL 9 NOVEMBRE 1984, E SUA ESECUZIONE (CAP. 3109)	450	450	450
	853.655	853.655	853.655
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
LEGGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (CAP. 5273)	-	100	100
MINISTERO DELL'INTERNO			
LEGGE N. 451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (CAP. 2841)	15.000	15.000	15.000
LEGGE N. 968 DEL 1969: ISTITUZIONE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (CAP. 3281)	3.000	3.000	3.000
LEGGE N. 142 DEL 1990: ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAP. 1610)	3.500	3.500	3.500

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
<p>LEGGE N. 162 DEL 1990: AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685, RECANTE DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA.</p> <p>-ART. 25: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (CAPP. 2782, 2785)</p> <p>-ART. 34: RIFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI (CAP. 4283)</p>	-	6.800	6.800
	-	50.000	50.000
	21.500	78.300	78.300
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1090 DEL 1968: PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI (CAP. 8881)</p>	5.000	5.000	5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
<p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 13 COMMA 12: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA (CAP. 7304)</p>	310.000	570.000	850.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
<p>REGIO DECRETO N. 263 DEL 1928: DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI</p> <p>-ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (CAP. 1180)</p> <p>-ART. 17 COMMA 2: ARMA DEI CARABINIERI (CAP. 4791)</p>	91.500	91.500	91.500
	32.500	32.500	32.500
	124.000	124.000	124.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
<p>LEGGE N. 590 DEL 1981: NUOVE NORME PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (CAP. 7451)</p>	230.000	230.000	230.000
<p>LEGGE N. 423 DEL 1985: AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE (CAP. 4581)</p>	9.600	9.600	9.600
	239.600	239.600	239.600

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)			
-ART. 16 COMMA 2: ORGANISMI DI NORMALIZZAZIONE (CAP. 3030)	3.500	3.500	3.500
LEGGE N. 282 DEL 1991: RIFORMA DELL'ENEA (CAP. 7054)	-	-	665.000
	3.500	3.500	668.500
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE			
-ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CAPP. 8055, 8056)	31.000	31.000	31.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)			
-ART. 3 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLE PICCOLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI (CAP. 1614)	2.000	2.000	2.000
LEGGE N. 106 DEL 1989: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (CAP. 1606)	(a) 200.000	(a) 200.000	(a) 200.000
	202.000	202.000	202.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
LEGGE N. 721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (CAP. 2181)	4.000	4.000	4.000
LEGGE N. 41 DEL 1982: PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA			
-ART. 9 E DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 1987 N. 386 ART. 7: CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA (CAP. 3571)	4.500	4.500	4.500
LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (CAPP. 2554, 2556, 7601, 8022)	70.000	60.000	60.000
	78.500	68.500	68.500
NOTE ESPLICATIVE			
(a) LO STANZIAMENTO INCLUDE LA SOMMA DI MILIONI 8.000 QUALE IMPORTO MASSIMO DA TRASFERIRE AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO A SEGUITO DELLE OPZIONI ESERCITATE DAL PERSONALE DELL'ICE IN RELAZIONE ALLA LEGGE DEL 16 MARZO 1989 N. 106 (ART. 5, COMMA 5).			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA SANITA'			
LEGGE N. 164 DEL 1977: MODIFICHE ALLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N.947, CONCERNENTE CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ITALIA AL CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCHE PER IL CANCRO (CAP. 2593)	1.350	1.350	1.350
LEGGE N. 927 DEL 1980: CONTRIBUTI ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE EPIZOOZIE, CON SEDE A PARIGI (CAP. 1226)	180	180	180
LEGGE N. 88 DEL 1982: INCREMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (CAP. 2588)	1.950	1.950	1.950
LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)			
-ART. 27 COMMA 2: POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO (CAP. 4201/P)	50.000	50.000	50.000
	53.480	53.480	53.480
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
LEGGE N. 648 DEL 1981 E LEGGE N. 292 DEL 1990: NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (CAP. 1563)	62.000	62.000	62.000
LEGGE N. 163 DEL 1985 E LEGGE N. 555 DEL 1988: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (CAPP. 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532)	930.000	930.000	930.000
	992.000	992.000	992.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
LEGGE N. 190 DEL 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (CAP. 1538)	3.300	3.300	3.300
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (CAPP. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.400	6.400	6.400
LEGGE N. 123 DEL 1980: NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI AD ENTI CULTURALI (CAP. 1605)	18.000	20.000	20.000
LEGGE N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (CAP. 2116)	1.300	1.300	1.300
LEGGE N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (CAP. 1614)	5.000	5.200	5.700
LEGGE N. 418 DEL 1990: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO (CAP. 1616)	-	3.000	3.000
	34.000	39.200	39.700

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
<p>LEGGE N. 305 DEL 1989: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</p> <p>-ART. 1 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE (CAPP. 7705, 8501)</p>	100.000	400.000	400.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
<p>LEGGE N. 407 DEL 1974 MODIFICATA DALLA LEGGE N. 216 DEL 1977: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (CAP. 7701)</p>	5.200	5.200	5.200
<p>LEGGE N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (CAP. 1513)</p>	13.000	13.000	13.000
<p>LEGGE N. 951 DEL 1977: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO</p> <p>-ART. 11: CONTRIBUTO AL C.N.R. (CAP. 7502)</p>	1.110.000	1.110.000	1.110.000
<p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (CAP. 7303)</p>	100.000	700.000	500.000
<p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 24 COMMA 24: CONTRIBUTO AI POLICLINICI UNIVERSITARI (CAP. 1518)</p>	60.000	60.000	60.000
<p>LEGGE N. 186 DEL 1988: ISTITUZIONE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (CAP. 7504)</p>	800.000	850.000	900.000
<p>LEGGE N. 399 DEL 1989: NORME PER IL RIORDINAMENTO DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE (CAP. 1520)</p>	-	4.015	4.015
<p>LEGGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (CAP. 1526)</p>	-	-	127.000
	2.088.200	2.742.215	2.719.215
T O T A L E G E N E R A L E	101.634.470	114.043.220	115.920.362

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992
DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991 - ART. 8 COMMA 1: PIANO DI RISANAMENTO DEL MARE ADRIATICO (CAP. 7370/PRESIDENZA)	30.000
	2.471.000

TABELLA E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA
RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 902 DEL 1976: ATTUAZIONE LEGGE N.183 DEL 1976 - DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE (CAP. 7545/INDUSTRIA)	-10.000	-10.000	-
LEGGE N. 526 DEL 1982: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA - ART. 11 : FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (CAP. 7775/TESORO)	-150.000	-	-
LEGGE N. 130 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1983) - ART. 8 COMMI 1 E 2: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (CAP. 7775/TESORO) -ART. 18 E ART. 9 DELLA LEGGE 193 DEL 1984: FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE. (CAP. 7546/INDUSTRIA)	-150.000 -100.000	- -160.000	- -200.000
LEGGE N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMI 7 E 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (CAP. 7775/TESORO)	-300.000	-	-
LEGGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985). - ART. 9 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (CAP. 7775/TESORO)	-400.000	-	-
LEGGE N. 749 DEL 1985: CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1985, N. 547: RIMBORSI ALL'I.R.I., ALL'E.N.I. E ALL'E.F.I.M DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI, NONCHE' DELLE SOMME NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE EVENTUALI OPERAZIONI DI PREFINANZIAMENTO. (a) (CAP. 7819/TESORO)	-172.000	-	-
LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986) - ART. 11 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (CAP. 7775/TESORO) - ART. 11 COMMA 20: ONERI PER CAPITALE E INTERESSE A CARICO DELLO STATO PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI (CAP. 7834/TESORO)	-100.000 -84.000	- -	- -
NOTE ESPLICATIVE			
(a) LA RIDUZIONE SI RIFERISCE ALLA QUOTA DOVUTA ALL'E.N.I.			

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
- ART. 11 COMMA 23: ONERI PER CAPITALE E INTERESSE A CARICO DELLO STATO PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'E.N.E.L. (CAP. 7832/TESORO)	-444.000	-	-
LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)			
- ART. 15 COMMA 52: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER NUOVI ASSUNTI (CAP. 4577/LAVORO E PREVIDENZA)	-200.000	-	-
	-2.110.000	-170.000	-200.000

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. NELLA COLONNA 'LIMITE IMPEG.' I NUMERI 1, 2 E 3
STANNO AD INDICARE:

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 1993 ED
ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI
1993 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI
1993 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 1991 E QUELLI DERIVANTI DA
SPESE DI ANNUALITA'

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA
SCONTANO GLI EVENTUALI EFFETTI DELLE PRECEDENTI
TABELLE D (RIFINANZIAMENTO) ED E (DEFINANZIAMENTO)

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. MINISTERI

1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
4. INTERVENTI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO
5. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE
7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
9. MEDIOCREDITO CENTRALE
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL' ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AERO-PORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (ANAS)
17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

14

B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella F
 IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
 (milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
A. MINISTERI						
1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO						
LEGGI N. 1774 DEL 1962 E LEGGE N. 798 DEL 1981: RIVALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEGLI ARREDAMENTI PORTUALI (TESORO CAP. 4519)	7.000	7.000	7.000	56.000	2002	1
LEGGI N. 822 DEL 1971 E LEGGE N. 681 DEL 1979: PROVVIDENZE A FAVORE DEL PORTO DI TRIESTE (MARINA MERCANTILE CAP. 2572)	4.600	4.600	4.600	9.200	1996	1
LEGGI N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)	(a) 5.000	(a) 5.000	-	-	-	3
-ART. 8 COMMA 15: COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI PALERMO (LAVORI PUBBLICI CAP. 7596)	(b) 15.000	(b) 5.000	-	-	-	3
LEGGI N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)	(b) 10.000	(c) 10.000	-	-	-	3
-ART. 17 COMMA 45: PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE LOGISTICHE ED OPERATIVE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLA MARINA MERCANTILE (MARINA MERCANTILE CAP. 7581)	20.000	30.000	(d) 50.000	-	-	3
LEGGI N. 543 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA E RAVENNA (MARINA MERCANTILE CAP. 7801)	61.600	61.600	61.600	65.200		
LEGGI N. 34 DEL 1991: POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E OPERATIVE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLA MARINA MERCANTILE (MARINA MERCANTILE CAP. 7581)						
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.						
(b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.						
(c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.						
(d) COMPRENDE MILIONI 20.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1992, E MILIONI 30.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1993.						

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI LEGGE N. 231 DEL 1975: STANZIAMENTI DI FONDI PER I FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE (INDUSTRIA CAP. 7541) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 902 DEL 1976 E DECRETO LEGGE N. 62 DEL 1984 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 212 DEL 1984: ATTUAZIONE LEGGE N.183 DEL 1976 - DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE (b) (INDUSTRIA CAP. 7545)	-	(a) 15.000	(a) 15.000	-	-	1
LEGE N. 675 DEL 1977 E LEGGE N. 198 DEL 1985: PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICONVERSIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE (INDUSTRIA CAP. 7546)	50.000	30.000	-	-	-	3
LEGE N. 130 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1983)	10.000	40.000	-	660.000	1997	3
- ART. 18 E ART. 9 DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984: FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE (c) (INDUSTRIA CAP. 7546)	20.000	40.000	(d) 60.000	-	-	1
LEGE N. 710 DEL 1985: INTERVENTI IN FAVORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (INDUSTRIA CAP. 7545)	(e) 15.000	15.000	-	-	-	3
LEGE N. 808 DEL 1985: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIUTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO. (INDUSTRIA CAP. 7552)						

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1980.
 (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' SOPPRESSA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
 (c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIDOTTA DI MILIONI 100.000 PER L'ANNO 1992, DI MILIONI 160.000 PER L'ANNO 1993 E DI MILIONI 200.000 PER L'ANNO 1994 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
 (d) COMPRENDE MILIONI 20.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1992.
 (e) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 3 COMMA 4: FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INDUSTRIA CAP. 754B)</p> <p>LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 15 COMMA 39: ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 896 DEL 1986, CONCERNENTE DISCIPLINA DELLA RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE (INDUSTRIA CAP. 7910)</p> <p>LEGE N. 234 DEL 1989: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INDUSTRIA NAVALMECCANICA ED ARMATORIALE E PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA RICERCA APPLICATA AL SETTORE NAVALE (MARINA MERCANTILE CAP. 7553)</p> <p>3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI</p> <p>DECRETO LEGGE N. 227 DEL 1976 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 336 DEL 1976: PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976 (TESORO CAP. 8787)</p> <p>LEGE N. 546 DEL 1977: RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA REGIONE VENETO COLPITE DAL TERREMOTO NEL 1976 (TESORO CAP. 8787)</p>	-	(a) 150.000	(a) 150.000	-	-
	(b) 10.000	(b) 20.000	-	-	-	1
	-	(c) 60.000	(d) 60.000	-	-	1
	105.000	370.000	285.000	660.000		
	20.000	20.000	20.000	30.000	1996	3
	20.000	20.000	20.000	50.000	1997	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
 (b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990
 (c) DI CUI MILIONI 20.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA AL 1990 E MILIONI 40.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA AL 1991.
 (d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992					1993					1994					1995 E SUCCESSIVI					ANNO TERMINALE		LIMITE IMPEG.
LEGE N. 828 DEL 1982: ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE MARCHE (TESORO CAPP. 8787, 8809)	12.500					12.500					12.500					100.000				2002	3		
LEGE N. 156 DEL 1983: PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982 (TESORO CAPP. 8797)	2.000					2.000					2.000					16.000				2002	1		
LEGE N. 879 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE DELLA REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA' -ART. 1: CONTRIBUTI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976 (TESORO CAPP. 8786, 8787)	(a) 100.000					(b) 76.000					(c) 67.000					124.000				2006	3		
-ART. 4: COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RIPRISTINO E DI RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DEMANIALI E DEI COMPLESSI EDILIZI ADIBITI AL CULTO, NONCHE' DI EDIFICI DA ADIBIRE A CASERME PER LA POLIZIA DI STATO E PER I VIGILI DEL FUOCO (LAVORI PUBBLICI CAP. 9050)	10.000					(d) 10.000					(e) 5.000					-				-	3		
-ART. 5: CONTRIBUTI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DA DESTINARE AL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (TESORO CAPP. 8796)	1.000					1.000					1.000					4.000				1998	3		
-ART. 6: COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RIPRISTINO E DI RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE (BENI CULTURALI CAP. 8101)	5.000					-					-					-				-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) COMPRENDE MILIONI 73.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.

(b) COMPRENDE MILIONI 49.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.

(c) COMPRENDE MILIONI 40.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.

(d) DI CUI MILIONI 5.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA A CIASCUNO DEGLI ANNI 1989 E 1990.

(e) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
-ART. 28: ESECUZIONE DI OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ANCONA (LAVORI PUBBLICI CAP. 7509)	(a) 35.000	(b) 10.000	-	-	-	3
LEGGES N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1987)	(c) 75.000	(c) 50.000	-	-	-	3
-ART. 6 COMMA 2: COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ABITATIVO DI CUI AL TITOLO VIII DELLA LEGGE N.219 DEL 1981 (TESORO CAP. 8908)	(c) 30.000	(d) 100.000	-	-	-	3
-ART. 6 COMMA 6 E ART. 17 COMMA 10 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988: RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 5, LETTERA D), DELLA LEGGES N.80 DEL 1984, IN MATERIA DI PROROGA DEI TERMINI ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 (BILANCIO CAP. 7089)	(e) 600.000	(e) 700.000	(e) 100.000	-	-	3
LEGGES N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1988)	(f) 25.000	-	(e) 1.175.000	(f) 1.300.000	1995	2
-ART. 17 COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 219 DEL 1981. (BILANCIO CAP. 7500)	50.000	(g) 48.000	-	-	-	3
-ART. 17 COMMA 5: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE TERREMOTATE NEL 1968 - TESORO CAP. 8817						

NOTE ESPLICATIVE

- (a) COMPRENDE MILIONI 10.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989 E MILIONI 25.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.
- (b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.
- (c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
- (d) DI CUI MILIONI 50.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA A CIASCUNO DEGLI ANNI 1989 E 1990.
- (e) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
- (f) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.
- (g) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
				E SUCCESSIVI		
- LAVORI PUBBLICI CAPP. 8647, 9051	42.000	(a) 60.000	(b) 60.000	-	-	3
LEGE N. 102 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLA ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987.	21.000	21.000	21.000	-	-	2
- TESORO CAPP. 7791, 7796	129.000	229.000	(c) 343.000	(d) 1.000.000	1995	3
- BILANCIO CAP. 7083	-	(e) 5.000	-	-	-	1
LEGE N. 235 DEL 1990: RIFINANZIAMENTO DELLE NORME RIGUARDANTI LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA ZONA DEL VAJONT (INDUSTRIA CAP. 7045)	80.000	80.000	-	-	-	2
DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N.195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991	10.000	10.000	-	-	-	2
-ART. 6 COMMA 2: INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI E MOVIMENTI FRANOSI (PRESIDENZA CAP. 7602)	1.267.500	1.454.500	1.826.500	2.624.000		
-ART. 6 COMMA 3: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI (AGRICOLTURA CAP. 8281)						

NOTE ESPLICATIVE

- (a) COMPRENDE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989 (MILIONI 30.000) ED ALL'ANNO 1990 (MILIONI 30.000).
 (b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.
 (c) COMPRENDE MILIONI 229.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1991.
 (d) DI CUI MILIONI 300.000 QUALE PARTE RELATIVA A CIASCUNO DEGLI ANNI 1992 E 1993 E MILIONI 400.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1994.
 (e) QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	Segue: Tabella F				
	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE E LIMITE IMPEG.
4. INTERVENTI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 902 DEL 1976 E DECRETO LEGGE N. 62 DEL 1984 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 212 DEL 1984 (TESORO CAP. 7773) LEGE N. 651 DEL 1983 E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 246 DEL 1989; DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO. (TESORO CAP. 7759) LEGE N. 64 DEL 1986, ART. 15 COMMA 52 DELLE LEGGE N. 67 DEL 1988 E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 246 DEL 1989 NONCHE' LEGGE N. 184 DEL 1989; DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (TESORO CAP. 7759) LEGE N. 275 DEL 1991; MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 786, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 44, RECANTE "MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO". -ART. 2: RIFINANZIAMENTO AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE (TESORO CAP. 7830)	(a) 95.000	(b) 200.000	(c) 365.000	-	3
	(d) 1.000.000	-	-	-	-
	(e) 4.461.350	11.100.000	11.900.000	(f) 29.905.675	1995
	100.000	300.000	(g) 200.000	-	2
	5.656.350	11.600.000	12.465.000	29.905.675	

NOTE ESPLICATIVE

- (a) COMPRENDE MILIONI 50.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.
 (b) COMPRENDE MILIONI 100.000 RELATIVI ALL'ANNO 1978 E MILIONI 100.000 RELATIVI ALL'ANNO 1986.
 (c) COMPRENDE MILIONI 200.000 RELATIVI AGLI ANNI 1979 E 1980 E MILIONI 150.000 RELATIVI ALL'ANNO 1983.
 (d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1988.
 (e) TENUTO CONTO DELL'ACCANTONAMENTO DI FONDO GLOBALE DI MILIONI 2.450.000 PER IL 1992.
 (f) DI CUI MILIONI 11.950 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1990, MILIONI 8.900.000 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1991, MILIONI 6.500.000 RELATIVI ALL'ANNO 1992, MILIONI 900.000 RELATIVI ALL'ANNO 1993 E MILIONI 100.000 RELATIVI ALL'ANNO 1994.
 (g) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	Segue: Tabella F	
					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
5. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO						
LEGGI N. 146 DEL 1980; DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980)						
-ART. 34: RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975 CONCERNENTE DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)	-	(a) 5.000	-	-	-	3
LEGGI N. 887 DEL 1984; DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).	-	36.000	36.000	(b) 111.000	1999	3
-ART. 14 COMMA 11: INTEGRAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ART.6 DELLA LEGGE N.517 DEL 1975 E ART.3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1990, N. 174 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)						
LEGGI N. 41 DEL 1986; DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)						
-ART. 11 COMMA 12: RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)	20.000	60.000	60.000	(c) 220.000	1995	3
-ART. 11 COMMA 15: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI E ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1990 N. 174 (INDUSTRIA CAP. 8044)	64.000	64.000	64.000	(d) 280.000	1999	3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1984.
 (b) DI CUI MILIONI 50.000 RELATIVI ALLA QUOTA DELL'ANNO 1990, MILIONI 20.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1991 E MILIONI 11.000 RELATIVI ALLA QUOTA DELL'ANNO 1992.
 (c) DI CUI MILIONI 30.000 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1989, MILIONI 60.000 RELATIVI ALL'ANNO 1990 E MILIONI 30.000 A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1991 E MILIONI 40.000 RELATIVI ALL'ANNO 1992.
 (d) DI CUI MILIONI 30.000 E 50.000 RELATIVI RISPETTIVAMENTE A PARTE DELLE QUOTE 1990 E 1991.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 3 COMMA 3: RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975. CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)</p> <p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 15 COMMA 23: INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975 (INDUSTRIA CAP. 8042)</p> <p>-ART. 15 COMMA 24: INCREMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LE SOCIETA' PROMOTRICI DI CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO E ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1990, N. 174 (INDUSTRIA CAP. 8043)</p> <p>-ART. 15 COMMA 42: INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 3 OCTIES DEL DECRETO-LEGGE N. 9 DEL 1987 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 121 DEL 1987, CONCERNENTE INTERVENTI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (INDUSTRIA CAP. 8045)</p>	-	30.000	30.000	(a) 120.000	1996
<p>6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE</p> <p>LEGGE N. 373 DEL 1980: ULTERIORE PROROGA E RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO DI 'TRIESTE', ISTITUITO CON LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963. N.1 (TESORO CAP. 6857)</p>	100.000	100.000	100.000	(b) 500.000	1997	3
	50.000	(c) 25.000	-	-	-	3
	-	(d) 25.000	(d) 25.000	-	-	3
	234.000	345.000	315.000	1.231.000		
	30.000	30.000	30.000	75.000	1997	2

NOTE ESPLICATIVE

- (a) DI CUI MILIONI 30.000 QUALE QUOTA RELATIVA A CIASCUNO DEGLI ANNI 1990 E 1992.
 (b) DI CUI MILIONI 100.000 RELATIVI ALL'ANNO 1990 E MILIONI 100.000 RELATIVI ALL'ANNO 1991.
 (c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.
 (d) PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1990.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992		1993		1994		1995 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
LEGGE N. 26 DEL 1986: INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA - TESORO CAP. 6857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1995	2
- INDUSTRIA CAP. 5110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1995	2
LEGGE N. 19 DEL 1991: NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	117.000	117.000	1997	3
-ART. 2 COMMA 10: CONTRIBUTI SPECIALI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E ALLA REGIONE VENETO (TESORO CAPP. 8775, 8776)	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ART. 5: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA PER IL TRASFERIMENTO DEL PUNTO FRANCO NELLA ZONA DEL PORTO COMMERCIALE DI PORTO MARGHERA (MARINA MERCANTILE CAP. 8052)	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	59.000	59.000	1997	1
-ART. 7 COMMA 1: CONFERIMENTO AL FONDO DI ROTAZIONE PER LE INIZIATIVE ECONOMICHE NELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA (TESORO CAP. 8166)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	1996	1
-ART. 7 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE SPECIALE (TESORO CAP. 8775)	12.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	75.000	75.000	1997	1
-ART. 8: CONTRIBUTI ALLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO PER LO SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (TESORO CAPP. 8775, 8776)	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1995	1
-ART. 9 COMMA 6: CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (INDUSTRIA CAP. 7557)	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	1995	1
-ART. 12: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER CONCORSO NEL FINANZIAMENTO DI OPERE AUTOSTRADALI (TESORO CAP. 8775)	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1
-ART. 13: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI DIFESA ANTIGRANDINE PREVISTO DA ACCORDI INTERNAZIONALI (TESORO CAP. 8775)	159.000	159.000	159.000	169.000	169.000	169.000	405.000	405.000	-	-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992		1993		1994		1995 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA										
LEGGE N. 416 DEL 1981: DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA										
-ART. 32: FONDO PER IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO (PRESIDENZA CAP. 7406)	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ART. 34: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI CULTURALI CAP. 7551)	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N. 428 DEL 1984: INTEGRAZIONE DEL FONDO PER I CONTRIBUTI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 (PRESIDENZA CAP. 7406)	10.000	10.000	10.000							3
LEGGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).										
-ART. 14 COMMA 21: FONDO PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI DESTINATI AL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (PRESIDENZA CAP. 7406)	10.000	10.000	10.000			10.000				3
LEGGE N. 67 DEL 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA										
-ART. 20: FONDO PER IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO (PRESIDENZA CAP. 7406)	25.000	25.000	25.000			25.000		25.000	1995	3
-ART. 21: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI CULTURALI CAP. 7551)	4.000	4.000	4.000			4.000		4.000	1995	3
LEGGE N. 230 DEL 1990: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DI INTERESSE GENERALE (PRESIDENZA CAP. 7408)	6.150	-	-			-		-	-	-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>LEGE N. 250 DEL 1990: PROVVIDENZE PER L'EDITORIA E RIAPERTURA DEI TERMINI, A FAVORE DELLE IMPRESE RADIOFONICHE PER LA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67, PER L'ACCESSO AI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE STESSA (PRESIDENZA CAP. 7406)</p> <p>8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA</p> <p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1982 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 94 DEL 1982: NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI (TESORO CAP. 7795)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 12 DEL 1985 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 118 DEL 1985: MISURE FINANZIARIE IN FAVORE DELLE AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVE. (TESORO CAP. 7820)</p> <p>9. MEDIO CREDITO CENTRALE</p> <p>LEGE N. 526 DEL 1982: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA</p> <p>-ART. 11: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (d) (TESORO CAP. 7775)</p>	<p>20.000</p> <p>82.150</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>50.000</p>	<p>20.000</p> <p>69.000</p> <p>(a) 320.000</p> <p>(c) 50.000</p> <p>370.000</p> <p>(e) 120.000</p>	<p>20.000</p> <p>59.000</p> <p>(b) 350.000</p> <p>-</p> <p>350.000</p> <p>-</p>	<p>120.000</p> <p>149.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PARTE DELLE QUOTE RELATIVE ALL'ANNO 1985 (MILIONI 250.000) ED ALL'ANNO 1986 (70.000).
 (b) PARTE DELLE QUOTE RELATIVE ALL'ANNO 1984 (MILIONI 100.000) ED ALL'ANNO 1986 (MILIONI 250.000).
 (c) PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1986.
 (d) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIDOTTA DI MILIONI 150.000 PER L'ANNO 1992 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
 (e) PARTE DELLE QUOTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>LEGGI N. 130 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1983)</p> <p>ART. 8 COMMI 1 E 2: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (a) (TESORO CAP. 7775)</p> <p>LEGGI N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)</p> <p>-ART. 18 COMMI 7 E 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (c) (TESORO CAP. 7775)</p> <p>LEGGI N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).</p> <p>-ART. 9 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (f) (TESORO CAP. 7775)</p> <p>LEGGI N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>-ART. 11 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (j) (TESORO CAP. 7775)</p>	<p>44.000</p> <p>15.000 (g)</p> <p>20.000</p> <p>129.000</p>	<p>130.000 (b)</p> <p>100.000 (d)</p> <p>215.000 (h)</p> <p>170.000</p> <p>735.000</p>	<p>(e) 200.000</p> <p>(i) 250.000</p> <p>(k) 290.000</p> <p>740.000</p>	-	-

NOTE ESPLICATIVE

- (a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIDOTTA DI MILIONI 150.000 PER L'ANNO 1992 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
 (b) PARTE DELLE QUOTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI.
 (c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIDOTTA DI MILIONI 300.000 PER L'ANNO 1992 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
 (d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
 (e) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.
 (f) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIDOTTA DI MILIONI 400.000 PER L'ANNO 1992 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
 (g) QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
 (h) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.
 (i) DI CUI MILIONI 50.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1989 E MILIONI 200.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1991.
 (j) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIDOTTA DI MILIONI 100.000 PER L'ANNO 1992 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
 (k) DI CUI MILIONI 170.000 RELATIVI ALL'ANNO 1989, MILIONI 70.000 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1991 E MILIONI 50.000 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1992.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	10. ARTIGIANCASSA					
LEGGI N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)	(a) 70.000	(b) 100.000	-	-	-	3
-ART. 11 COMMA 9: FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (TESORO CAP. 7743)						
LEGGI N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)		(c) 140.000	(d) 40.000	-	-	3
-ART. 3 COMMA 6: FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (TESORO CAP. 7743)	30.000					
LEGGI N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)						
-ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (TESORO CAP. 7743)	50.000	120.000	(e) 360.000	(d) 70.000	1995	3
LEGGI N. 321 DEL 1990: AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COSTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (TESORO CAP. 7743)	50.000	150.000	150.000	250.000	1995	3
	200.000	510.000	550.000	320.000		

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
 (b) QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.
 (c) DI CUI MILIONI 70.000 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1989.
 (d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.
 (e) COMPRENDE MILIONI 240.000 RELATIVI ALLE QUOTE DEGLI ANNI 1989 E 1990.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 189 DEL 1983: PIANO DECENNALE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO (TESORO CAP. 7811)</p> <p>LEGGE N. 240 DEL 1990: INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI FINALIZZATI AL TRASPORTO MERCI E IN FAVORE DELL'INTERMODALITA' (TRASPORTI CAPP. 7308, 7309)</p> <p>LEGGE N. 380 DEL 1990: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO (TRASPORTI CAP. 7211)</p> <p>LEGGE N. 208 DEL 1991: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI TENERARI CICLABILI E PEDONALI NELLE AREE URBANE (TESORO CAP. 7878)</p> <p>12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL' ORDINE</p> <p>LEGGE N. 16 DEL 1985: PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI (LAVORI PUBBLICI CAP. 8412)</p> <p>LEGGE N. 831 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8422)</p>	150.000	(a) 320.000	-	-	-
(b) 67.500		(b) 80.000	30.000	-	-	1
-		(c) 40.000	-	-	-	1
20.000		30.000	-	-	-	1
237.500		470.000	30.000	-	-	
(d) 20.000		(d) 100.000	(d) 180.000	-	-	3
(e) 50.000		(f) 180.000	(e) 70.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PARTE DELLE QUOTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI.
 (b) DI CUI MILIONI 15.000 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE.
 (c) QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.
 (d) PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1987.
 (e) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
 (f) COMPRENDE MILIONI 100.000 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1990 E MILIONI 80.000 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1991.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992		1993		1994		1995 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
							(a)	(b)		
LEGGE N. 521 DEL 1988: MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO -ART. 27: PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO (LAVORI PUBBLICI CAP. 8438)	44.200		144.200		(a) 200.000		(b) 100.000		1995	3
	114.200		424.200		450.000		100.000			
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988) -ART. 15 COMMA 2: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7551)	200.000		(c) 150.000		(b) 100.000		(b) 100.000		1995	3
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AERO-PORTUALI DI ROMA E MILANO LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988) -ART. 14 COMMA 1: INCREMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALL' ART. 1 DELLA LEGGE N. 449 DEL 1985 (TRASPORTI CAP. 7509)	(c) 50.000		(c) 300.000		(d) 300.000		(c) 250.000		1995	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PARTE DELLE QUOTE DEGLI ANNI 1992 (MILIONI 100.000) E 1993 (MILIONI 100.000).

(b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.

(c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990

(d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (ANAS)</p> <p>LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>-ART. 13 COMMA 13: REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI DA PARTE DELL'ANAS NEL QUADRO DELLA POLITICA DEI TRASPORTI (TESORO CAP. 7810)</p> <p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 7 COMMA 15: ASSEGNAZIONE ALL'ANAS DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GLI ANNI 1987-1990 (TESORO CAPP. 7840, 7842)</p> <p>LEGGE N. 366 DEL 1990: COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEL LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE DEL GRAN SASSO (ART. 1) (TESORO CAP. 7845)</p>	(a) 300.000	(a) 300.000	(a) 100.000	-	-
<p>17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA</p> <p>LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>-ART. 13 COMMA 1: COMPLETAMENTO DI EDIFICI DESTINATI AD ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8404)</p>	(b) 423.000	(c) 700.000	(d) 803.000	-	-	3
	42.000	45.000	-	-	-	3
	765.000	1.045.000	903.000	-	-	
	(e) 10.000	(e) 90.000	(f) 100.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1988.
 (b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990
 (c) DI CUI MILIONI 500.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989 E MILIONI 200.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.
 (d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989 (250.000) ED ALL'ANNO 1990 (MILIONI 553.000).
 (e) PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1987.
 (f) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987) -ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8404) DECRETO-LEGGE N. 64 DEL 1990, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 124 DEL 1990: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE (GIUSTIZIA CAPP. 7001, 7010)	(a) 10.000	(a) 100.000	(a) 100.000	(b) 490.000	1995	3
	2.000	(c) 15.000	(c) 15.000	-	-	3
	22.000	205.000	215.000	490.000	-	-
1B. METROPOLITANA DI NAPOLI LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986) -ART. 34 COMMA 2: COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI (d) (TRASPORTI CAP. 7277)	150.000	(e) 35.000	-	-	-	2
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1988.						
(b) PARTE DELLE QUOTE RELATIVE ALL'ANNO 1988 (MILIONI 140.000), ALL'ANNO 1989 (MILIONI 100.000) ED ALL'ANNO 1990 (MILIONI 250.000).						
(c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.						
(d) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' ELEVATA DI MILIONI 150.000 PER L'ANNO 1992 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						
(e) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990						

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE LEGE N. 879 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE DELLA REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA' -ART. 2: SISTEMAZIONE DEL BACINO DEL TAGLIAMENTO E DI QUELLO DELL'ALTO PIAVE (LAVORI PUBBLICI CAP. 7739) LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1988) -ART. 17 COMMA 20: REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA DEL LITORALE E DELLE RETROSTANTI ZONE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI (AMBIENTE CAP. 7301) -ART. 17 COMMA 40: REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA ORGANICO DI DIFESA IDROGEOLOGICA E DI ASSETTO FUNZIONALE DEL SISTEMA IDRICO DEL BACINO DEL FLUMENDOSA (AMBIENTE CAP. 7405) LEGE N. 183 DEL 1989: NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO (TESORO CAP. 9010) DECRETO-LEGE N. 227 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 283 DEL 1989: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALL'EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO E PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI (e) (AMBIENTE CAP. 7708)	(a) 5.000	(b) 30.000	(a) 20.000	-	-	3
	-	(c) 10.000	(c) 20.000	-	-	1
	-	(c) 10.000	(c) 20.000	-	-	1
	(c) 250.000	(b) 300.000	(d) 450.000	-	-	3
	(c) 78.000	(c) 100.000	(b) 100.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
 (b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.
 (c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990
 (d) PARTE DELLE QUOTE RELATIVE ALL'ANNO 1990 (MILIONI 50.000) ED ALL'ANNO 1991 (MILIONI 400.000).
 (e) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' ELEVATA DI MILIONI 50.000 PER L'ANNO 1992 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>LEGGI N. 305 DEL 1989: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (a) - PRESIDENZA CAP. 7731</p> <p>- AMBIENTE CAPP. 7104, 7712, 7714, 7951, 8001, 8502</p> <p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 5 COMMA 9: PIANO DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NELLE ZONE PROTETTE (AMBIENTE CAP. 7302)</p> <p>-ART. 8 COMMA 1: PIANO DI RISANAMENTO DEL MARE ADRIATICO (d) (PRESIDENZA CAP. 7370)</p>	- (b) 250.000	20.000 (c) 280.000	- (c) 283.000	- -	- -
<p>20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 8 COMMA 2: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OFFERTA TURISTICA (TURISMO CAP. 7548)</p>	10.000 60.000 653.000	10.000 30.000 790.000	- - 893.000	- -	- -	3 3
NOTE ESPLICATIVE						
<p>(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' ELEVATA DI MILIONI 50.000 PER L' ANNO 1992 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.</p> <p>(b) DI CUI MILIONI 190.000 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1990 E MILIONI 10.000 RELATIVI A PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1991</p> <p>(c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.</p> <p>(d) L' AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' ELEVATA DI MILIONI 30.000 PER L' ANNO 1992 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.</p>						

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 415 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 38 DEL 1990: NORME URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI, NONCHE' DISPOSIZIONI VARIE</p> <p>- PRESIDENZA CAP. 7602</p> <p>- AGRICOLTURA CAPP. 8278, 8279, 8280</p> <p>LEGGE N. 209 DEL 1990: NUOVE NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO (AGRICOLTURA CAP. 7579)</p> <p>LEGGE N. 201 DEL 1991: DIFFERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 752 DEL 1986. (TESORO CAP. 9008)</p>	<p>3.500</p> <p>31.500</p> <p>10.000</p> <p>1.000.000</p> <p>1.045.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>(a) 2.085.000</p> <p>2.085.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI</p> <p>LEGGE N. 545 DEL 1987 E LEGGE N. 193 DEL 1991: DISPOSIZIONI PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI (BENI CULTURALI CAPP. 8028, 8113)</p> <p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845/80) (TESORO CAP. 9007)</p>	<p>16.506</p> <p>(c) 30.000</p>	<p>(b) 16.506</p> <p>(d) 50.000</p> <p>(e) 50.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.
 (b) COMPRESI MILIONI 6.500 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1991 E MILIONI 10.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1992.
 (c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
 (d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.
 (e) QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989 (MILIONI 30.000) E PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990 (MILIONI 20.000).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>LEGGE N. 193 DEL 1991: PROVVIDENZE PER I RESTAURI DEL DUOMO DI ORVIETO E A FAVORE DELL'OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO (BENI CULTURALI CAP. 8119)</p> <p>23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)</p> <p>LEGGE N. 879 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE DELLA REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA'</p> <p>-ART. 11: ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA DELL'UNIVERSITA' DI UDINE (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7302)</p> <p>-ART. 31: RICOSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SEDI DELL'UNIVERSITA' DI ANCONA (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7309)</p> <p>LEGGE N. 126 DEL 1990: FINANZIAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (TESORO CAP. 7871)</p> <p>LEGGE N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (UNIVERSITA' E RICERCA CAPP. 1032, 1401, 1408, 1521, 7314)</p>	<p>3.000</p> <p>49.506</p> <p>(a) 21.000</p> <p>(b) 5.000</p> <p>20.000</p> <p>298.500</p> <p>344.500</p>	<p>3.000</p> <p>69.506</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>415.000</p> <p>415.000</p>	<p>-</p> <p>50.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>415.000</p> <p>414.500</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>414.500</p> <p>414.500</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1995</p> <p>1995</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) PARTE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI ANNI 1989 (MILIONI 11.000) E 1990 (MILIONI 10.000).

(b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992					1993		1994	1995 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA DECRETO-LEGGE N. 2 DEL 1987 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 65 DEL 1987 E DECRETO-LEGGE N. 22 DEL 1988 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 92 DEL 1988: MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO. (TURISMO CAP. 7542)	5.000					5.000		5.000	10.000		1996	3
LEGGI N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988) -ART. 15 COMMA 8: AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 TER, DEL DECRETO-LEGGE N. 2 DEL 1987 (TURISMO CAP. 7542)	5.000					5.000		5.000	10.000		1996	3
LEGGI N. 289 DEL 1989: RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 6 MARZO 1987, N. 65, E 21 MARZO 1988, N. 92, PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (TURISMO CAP. 7542)	4.000					4.000		4.000	20.000		1999	3
	14.000					14.000		14.000	40.000			
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE LEGGI N. 122 DEL 1989: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHEGGI E PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE URBANE MAGGIORMENTE POPOLATE, NONCHE' MODIFICAZIONI DI ALCUNE NORME DEL TESTO UNICO SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. (PRESIDENZA CAP. 7651)	(a) 100.000					100.000		100.000	-		-	3
DECRETO LEGGE N. 166 DEL 1989 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 246 DEL 1989: INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA (PRESIDENZA CAP. 7652)	-					(b) 100.000		(c) 180.000	-		-	1
	100.000					200.000		280.000	-			

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DEL LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 1991 E RINVIATA AL 1992.

(b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.

(c) PARTE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI ANNI 1990 (MILIONI 80.000) E 1991 (MILIONI 100.000).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
26. INTERVENTI DIVERSI						
LEGGES N. 66 DEL 1988: PROGRAMMI DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI E DEI MEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE ED AI TRAFFICI MARITIMI ILLECITI, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO DELLE FINANZE. (FINANZE CAP. 3136)	75.000	150.000	125.000	(a) 175.000	1995	3
LEGGES N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1988)						
-ART. 17 COMMA 12: PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - TESORO CAP. 8812	(b) 89.700	(b) 39.700	-	-	-	1
- LAVORI PUBBLICI CAPP. 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451	(c) 60.300	(b) 60.300	-	-	-	1
-ART. 17 COMMA 39: ACQUEDOTTI INTERREGIONALI (LAVORI PUBBLICI CAP. 8882)	20.000	(d) 40.000	(d) 40.000	-	-	3
LEGGES N. 373 DEL 1988: REALIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE SPECIALIZZATA "COLOMBO '92" AVENTE COME TEMA "CRISTOFORO COLOMBO: LA NAVE E IL MARE" (BENI CULTURALI CAP. 7902)	123.000	-	-	-	-	
LEGGES N. 51 DEL 1990: AUMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1984, N. 342, PER L'ACQUISIZIONE DI NAVI CISTERNE PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. (DIFESA CAP. 8152)	5.200	-	-	-	-	
NOTE ESPLICATIVE						
(a) DI CUI MILIONI 25.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991 E MILIONI 50.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.						
(b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.						
(c) DI CUI MILIONI 10.300 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989 E MILIONI 50.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.						
(d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.						

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
DECRETO LEGGE N. 64 DEL 1990 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 124 DEL 1990: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE (GIUSTIZIA CAPP. 7003, 7005, 7010, 7013)	97.995	-	-	-	-	-
LEGGE N. 100 DEL 1990: NORME SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED IMPRESE MISTE ALL'ESTERO (COMMERCIO ESTERO CAP. 7561)	50.000	(a) 50.000	-	-	-	3
LEGGE N. 218 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO (TESORO CAP. 8017)	452.000	502.000	(b) 549.000	-	-	1
LEGGE N. 401 DEL 1990: RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANE ALL'ESTERO						
-ART. 21: SPESE PER LE SEDI DI ISTITUTI O DI SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (AFFARI ESTERI CAP. 8001)	600	1.600	1.100	1.100	1995	1
LEGGE N. 10 DEL 1991: NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (INDUSTRIA CAPP. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719)	342.000	1.192.000	(a) 500.000	(a) 150.000	-	3
LEGGE N. 99 DEL 1991: INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE "COLOMBO '92" (PRESIDENZA CAP. 7655)	23.000	23.000	23.000	-	-	3
LEGGE N. 117 DEL 1991: AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI, NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE (AFFARI ESTERI CAP. 7501)	10.000	20.000	20.000	30.000	1995	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.

(b) DI CUI MILIONI 367.000 QUALE QUOTA DELL'ANNO 1991.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992		1993		1994		1995 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (MARINA MERCANTILE CAPP. 3522, 8558, 8559, 8560, 8561, 8565)	10.000		100.000		(a) 90.000		-		-	2
	1.358.795		2.178.600		1.348.100		356.100			
	13.038.101		24.105.406		21.819.200		37.110.475			
TOTALE MINISTERI										
B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME										
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LEGGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).	200.000		200.000		200.000		-		-	3
-ART. 8 COMMA 14: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DECENNALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (CAP. 529)										
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI LEGGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).										
-ART. 8 COMMA 14: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DECENNALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (CAP. 550)	(b) 500.000		200.000		-		-		-	3
TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME	700.000		400.000		200.000		-			
TOTALE GENERALE TABELLA F	13.738.101		24.505.406		22.019.200		37.110.475			

NOTE ESPLICATIVE

(a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.
 (b) DI CUI MILIONI 100.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1993 E MILIONI 100.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA DELL'ANNO 1994.